



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 146

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 gennaio 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) Pag. 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria Pag. 6

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria Pag. 8

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) » 21

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 22

2^a - Giustizia:

Plenaria » 179

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) » 184

4^a - Difesa:

Plenaria » 185

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 188

Plenaria (pomeridiana) » 190

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	199
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	207
<i>Plenaria</i>	»	207
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	213
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	214
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	223
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	228
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	229
<i>Plenaria</i>	»	229
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	235
<i>Plenaria</i>	»	235
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	240
<i>Plenaria</i>	»	240
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	247
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	247
<i>Plenaria</i>	»	248
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	251
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	252

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	261
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	264
---------------------------	-------------	-----

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	293
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	295

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	Pag. 296
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 297
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	» 298
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i>	» 299
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 300
<i>Plenaria</i>	» 300
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 302

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore COCIANCICH (*PD*), la senatrice LEZZI (*M5S*) e il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), la deputata SCHIRÒ PLANETA (*PI*), il senatore COMPAGNA (*NCD*), il deputato PRATAVIERA (*LN-Aut*), i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), ORELLANA (*M5S*) e DE PIETRO (*M5S*).

Replica il ministro MOAVERO MILANESI.

Il presidente CHITI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e per lo sviluppo economico De Vincenti e Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 40)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2013.

Il senatore RANUCCI (PD), relatore per l'8^a Commissione, anche a nome del senatore Giuseppe Esposito, relatore per la 10^a Commissione, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto).

Il sottosegretario D'ANGELIS, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esprime una valutazione favore-

vole sulla proposta di parere dei relatori. Con specifico riferimento all'invito a valutare l'opportunità di inserire tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori, fa presente che il Governo ha ritenuto superflua tale inclusione, in quanto lo Stato già esercita un controllo sufficiente su tali elementi. La gestione di ponti, viadotti e trafori è infatti affidata ad ANAS S.p.A., società interamente pubblica, mentre la rete autostradale è affidata a soggetti privati, selezionati in funzione di rapporti di concessione, le cui clausole prevedono obblighi molto stringenti.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime apprezzamento riguardo alle osservazioni illustrate dal relatore per quanto riguarda il settore dell'energia, vale a dire la previsione dei rigassificatori *on-shore* e *off-shore*. Si riserva invece di valutare con maggiore attenzione l'osservazione relativa alle reti di comunicazione. Ritiene infine condivisibili le altre osservazioni contenute nella proposta di parere.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), presidente della 10^a Commissione, chiarisce che l'osservazione relativa alle reti di comunicazione è volutamente estensiva per l'esigenza di tener conto dell'evoluzione tecnologica, che rende difficile la prefigurazione dei futuri scenari.

Propone quindi un rinvio della votazione sullo schema di parere, per ricercare gli opportuni raccordi con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati e rafforzare in questo modo la posizione espressa dal Parlamento.

Il relatore RANUCCI (*PD*) precisa che l'eventuale inclusione tra gli attivi strategici di ponti, viadotti, trafori e autostrade corrisponde a preoccupazioni connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale, piuttosto che alle questioni di carattere più strettamente economico-industriale.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) propone di precisare meglio tale aspetto nello schema di parere. Infine, si dichiara favorevole alla proposta di rinvio della votazione, allo scopo di consentire un raccordo con le Commissioni omologhe della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Esame e rinvio)

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, anche a nome del senatore Giuseppe Esposito, relatore per la 10^a Commissione, il-

lustra lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Tale norma, nel disciplinare l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, al comma 9 ha stabilito che le disposizioni di attuazione, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, siano oggetto di regolamento da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le Autorità indipendenti di settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, inoltre, si prevede che, qualora i pareri espressi dalle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento rechino identico contenuto, il Governo, ove intenda discostarsi, debba trasmettere nuovamente lo schema di regolamento alle Camere, indicandone le ragioni in un'apposita relazione.

Con riferimento alle singole disposizioni dello schema (composto di undici articoli), fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sia svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità da stabilire con un apposito decreto, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale.

Tale decreto, in particolare, dovrà individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile del coordinamento nonché, per ciascun Ministero coinvolto, gli uffici responsabili per le rispettive attività di competenza; dovrà istituire un gruppo di lavoro composto dal responsabile del coordinamento della Presidenza del Consiglio e dai responsabili di settore dei Ministeri interessati; dovrà stabilire adeguate modalità e procedure telematiche ed elettroniche per consentire tempestivamente e in sicurezza la trasmissione delle informazioni su operazioni di rilevanza strategica e l'eventuale esercizio dei poteri speciali; dovrà fissare i tempi e le modalità di raccordo tra i Ministeri coinvolti, nonché i termini per la presentazione, da parte di tali Ministeri, in relazione alle competenze, del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali.

L'articolo 3 stabilisce che le attività inerenti e conseguenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano affidate dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'economia e delle finanze, per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Immediata comunicazione è data all'impresa interessata.

L'articolo 4 dispone che le imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nel campo dell'energia, dei tra-

sporti e delle comunicazioni, come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, trasmettano all'ufficio della Presidenza del Consiglio un'informativa completa sulla delibera o atto da adottare ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto, di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 21.

L'obbligo dell'informativa è inoltre previsto per i soggetti esterni all'Unione europea che acquisiscono una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ai fini dell'eventuale esercizio, da parte dello Stato, dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21, vale a dire il potere di condizionare l'efficacia dell'acquisto da parte dell'impresa extra-europea all'assunzione di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi nazionali, o ancora il potere di opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione di specifici impegni da parte dell'acquirente.

Sono, infine, tenute alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni all'interno di un medesimo gruppo, in presenza di elementi informativi che rendano attendibile la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le condizioni di validità della notifica, prevedendo che essa possa essere trasmessa per via telematica.

In merito al comma 3, lettera c), che riporta una delle indicazioni da inserire nella notifica, il relatore osserva che occorrerebbe acquisire chiarimenti sulla locuzione utilizzata, che richiama la procedura dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21, concernente i settori della difesa e sicurezza nazionale, anziché la procedura dell'articolo 2 del decreto-legge, relativa ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo 6 detta le disposizioni per lo svolgimento in concreto delle procedure concernenti l'esercizio dei poteri speciali, con particolare riferimento al contenuto della proposta di competenza del Ministero responsabile dell'istruttoria, allo schema dell'eventuale provvedimento e al termine entro il quale l'impresa dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio le deliberazioni adottate. Si prevede che dell'adozione del decreto di esercizio dei poteri speciali sia data comunicazione contestualmente al notificante e alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio sul rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, nel caso di rischio o di inosservanza delle prescrizioni ovvero nelle fattispecie in cui le inadempienze si siano già verificate.

L'articolo 8 prevede che, qualora sia accertata l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 9 stabilisce che le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti

privati per le finalità di cui al regolamento in esame siano sottratte all'esercizio dei diritti di accesso.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Infine il relatore osserva che, in allegato allo schema, sono stati trasmessi alle Camere i pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché del Consiglio di Stato. L'AGCOM e il Consiglio di Stato, in particolare, segnalano l'esigenza di una serie di riformulazioni del testo.

Il presidente MATTEOLI propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, in considerazione dell'opportunità di formulare il parere dopo la conclusione dell'esame sull'atto del Governo n. 40, che verte sulla medesima materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle problematiche relative alle nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi ai veicoli in caso di incidente (n. 214)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Esame. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 17)

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, anche a nome del senatore Caridi, relatore per la 10^a Commissione, fa presente che nel recente decreto-legge n. 145 del 2013, attualmente in corso d'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 8 apporta, tra le altre, una serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private, suscettibili di recare effetti penalizzanti sui consumatori e sulla categoria delle officine di carrozzeria.

In particolare, le norme richiamate introducono un nuovo articolo 147-*bis* nel Codice delle assicurazioni private, con il quale, in caso di incidente, si impone di fatto al danneggiato di accettare il risarcimento in forma specifica, vale a dire far riparare il veicolo «incidentato» esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate dall'assicurazione. In caso di ricorso da parte del danneggiato ad altre officine, sarebbe corrisposto come risarcimento soltanto l'importo stabilito per la riparazione presso le officine convenzionate. In secondo luogo, si introduce un nuovo articolo 150-*ter* nel Codice delle assicurazioni private, che condiziona la possibilità di cedere il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni a terzi al previo consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.

Il relatore fa presente che il combinato disposto di tali norme obbliga di fatto il danneggiato a ricorrere esclusivamente alle officine convenzionate con le assicurazioni: ciò da un lato limita gravemente la libertà di scelta dei consumatori, che risultano ingiustificatamente penalizzati; dal-

l'altro rischia di estromettere dal mercato tutte le carrozzerie non convenzionate, ovvero migliaia di piccoli artigiani.

Sottolinea che tale iniziativa, anziché incentivare la liberalizzazione del settore, tende a limitare la concorrenza, danneggiando pesantemente consumatori e piccole imprese. Appare quindi indispensabile che il Governo adotti da subito tutte le iniziative necessarie per correggere le norme richiamate. A tal fine illustra una specifica proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara favorevole alla proposta di risoluzione illustrata dal relatore, invitando il Governo ad accoglierla. Tale proposta risponde ad una giusta lamentela delle officine di carrozzeria, ovvero migliaia di piccole imprese artigiane che sarebbero molto penalizzate dall'applicazione delle norme del decreto-legge n. 145 del 2013.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si dichiara perplesso sugli effetti negativi delle norme introdotte dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 145, chiedendo chiarimenti al Governo.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) dichiara, a nome dei senatori del Gruppo PD, di condividere la proposta di risoluzione illustrata dal relatore e di essere pronto a votare nel corso della odierna seduta, anche in considerazione della notevole attesa delle parti sociali. Ricorda che il tema del risarcimento del danno in forma specifica è stato oggetto di un esame approfondito nel corso della precedente legislatura, in occasione della discussione sul decreto-legge sulle liberalizzazioni. Auspica, quindi, che si possa trovare una sintesi tra le esigenze degli autocarrozzeri e quelle dei consumatori, che preluda a un abbassamento delle tariffe assicurative. Rileva infine che la modifica normativa introdotta dal Governo è suscettibile di rilievi anche dal punto di vista del rispetto delle norme che regolano il libero mercato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara, a nome del suo Gruppo, di condividere la proposta di risoluzione presentata dal relatore, preannunciando un voto favorevole.

Il senatore SONEGO (*PD*) esprime anch'egli il suo sostegno alla proposta di risoluzione.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), presidente della 10^a Commissione, ricorda che il termine stabilito alla Camera dei deputati per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge «destinazione Italia» è stato fissato per il 23 gennaio e che il Governo ha dato la sua disponibilità ad accogliere le necessarie modifiche al decreto. Partendo dalla considerazione che l'alto costo dei premi assicurativi è riconducibile in gran parte all'elevato tasso di litigiosità degli assicurati, che produce costi aggiuntivi rispetto alla media dei Paesi europei, propone di svolgere un ristretto ciclo

di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi in ambito assicurativo, in modo che il contributo offerto dal Senato possa essere utile anche all'esame in prima lettura del decreto-legge presso la Camera dei deputati.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ritiene opportuno procedere immediatamente alla votazione della risoluzione, per dare una risposta tempestiva alle istanze provenienti dalle categorie interessate.

Il senatore BORIOLI (*PD*) concorda sull'opportunità di procedere alla votazione nella seduta odierna, ricordando che tutti i partiti politici, nei contatti con i rappresentanti delle categorie interessate, hanno assunto l'impegno di adottare iniziative concrete per risolvere la questione.

Il senatore DI GIACOMO (*NCD*), a nome del suo Gruppo, conviene nell'esigenza che le Commissioni riunite approvino la proposta di risoluzione nella seduta odierna, preannunciando fin d'ora il suo voto favorevole.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda preliminarmente che uno degli obiettivi programmatici del Governo è proprio quello di proporre modifiche alla normativa sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto, al fine di consentire una riduzione delle tariffe. Richiama in tal senso l'attenzione dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo sul lavoro di sintesi condotto dal Ministero dello sviluppo economico in accordo con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, facendo presente che la norma concernente il risarcimento in forma specifica è frutto di un confronto con l'Associazione delle imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni dei carrozzieri e le diciotto associazioni dei consumatori, oltre che con il sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Auspica quindi che ogni proposta sia ispirata alla logica della tutela del consumatore, che si aspetta che siano finalmente ridotti i premi assicurativi. La norma introdotta dal Governo avrà come effetto quello di indurre le compagnie assicurative a proporre vincoli all'assicurato a cui corrisponderanno sconti in polizza che vanno dal 7 al 20 per cento, per cui la cancellazione della norma avrebbe conseguenze negative rilevanti per i cittadini.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che il settore delle polizze assicurative dei veicoli presenta da tempo gravi anomalie, in termini di scarsa concorrenza e scarsa trasparenza. A fronte di un aumento del numero dei sinistri e degli oneri di gestione, le compagnie di assicurazione hanno aumentato costantemente le tariffe, scaricando tutti i problemi sui consumatori. Se sono certamente condivisibili le finalità del Governo di ridurre le tariffe, ritiene però che l'introduzione delle norme richiamate non consenta di realizzare tali risultati, ma si traduca soltanto in una ingiusta penalizzazione a danno dei consumatori e delle carrozzerie non convenzionate.

Per risolvere il problema occorre una seria e trasparente analisi dei costi nel settore assicurativo, attraverso un confronto articolato con tutte le categorie interessate. Le riduzioni delle tariffe, infatti, non possono essere ottenute sulla base di imposizioni legislative, per di più contenute in provvedimenti eterogenei, rispetto ai quali le Commissioni di merito hanno scarsa possibilità di approfondimento.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per reiterare la sua richiesta di audizione delle associazioni dei consumatori o comunque di consentire un breve rinvio dell'esame.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara contrario all'ipotesi di rinviare il voto sulla risoluzione. Come già ricordato da altri senatori, nei giorni scorsi si sono tenuti numerosi incontri con le categorie interessate, nei quali gli esponenti di tutti i partiti si sono pronunciati negativamente sulle disposizioni richiamate. Occorre quindi procedere rapidamente alla votazione della risoluzione, al fine di dare una precisa indicazione al Governo.

Osserva infatti che la risoluzione è un mero atto di indirizzo politico, che non pregiudica le concrete iniziative legislative per modificare le norme in un senso o nell'altro.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) propone di aggiornare i lavori odierni all'esito dell'incontro annunciato dal Governo con le associazioni di categoria, che avrà luogo domani.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene nuovamente per sottolineare la portata che avrebbe un voto nella seduta odierna, quale segnale chiaro alle parti sociali che sono in grande fermento. Rileva che sono in questione gli interessi di una categoria di artigiani meritevole di tutta l'attenzione dei partiti politici, tanto più che la modifica normativa andrebbe ad incidere sulle norme che regolano la libera concorrenza. L'onere delle misure occorrenti per abbassare le tariffe assicurative non può gravare sulle imprese artigiane laddove manca totalmente un contributo da parte delle compagnie assicurative. Nutre infine qualche perplessità sulla opportunità di condurre audizioni sulla materia, in quanto è in corso l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Interviene quindi il sottosegretario Simona VICARI, rilevando come analoga difficoltà incontrerebbe il Governo ad accogliere una risoluzione votata dal Senato, mentre è all'esame della Camera dei deputati la conversione in legge del decreto-legge. Reitera quindi la richiesta di rinvio della votazione della risoluzione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) prende nuovamente la parola per ribadire la necessità che il Governo chiarisca gli effetti delle norme in questione,

contenute nel decreto-legge n. 145. In ogni caso, ritiene anch'egli opportuno procedere da subito alla votazione sulla proposta di risoluzione.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) sottolinea la natura di atto di indirizzo politico della risoluzione, che intende fornire un contributo al lavoro legislativo. Vi è un consenso unanime sulla necessità di abbassare i costi delle polizze assicurative, ma egli ritiene evidente che le norme in discussione non risolvano il problema, né l'eventuale svolgimento di audizioni cambierebbe i termini della questione. Pertanto, chiede anch'egli di procedere alla votazione nella seduta odierna.

Il sottosegretario DE VINCENTI, seppur favorevole all'effettuazione di un breve ciclo di audizioni che potrebbe consentire al Parlamento l'acquisizione compiuta delle opinioni delle parti interessate, ritiene che il Governo non possa esprimersi sulla risoluzione illustrata dal relatore.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) sollecita nuovamente la votazione sulla proposta di risoluzione.

Il presidente MATTEOLI, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di rinvio del seguito dell'esame, che risulta respinta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede quindi alla votazione sullo schema di risoluzione proposto dai relatori, che è infine approvato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 40

Le Commissioni riunite 8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e 10^a Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40),

– preso atto delle indicazioni emerse durante le audizioni informali dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti nelle comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica;

– considerato che, nella individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il Paese, ai fini dell'applicazione dei poteri speciali per la tutela degli interessi nazionali, il concetto di «strategicità» presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è oggetto specifico dello schema di decreto in esame;

– sottolineando che, per tale ragione, nell'individuazione degli attivi strategici occorre procedere con equilibrio, temperando le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'Unione europea;

– considerato che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– osservato che tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, occorre va-

lutare l'opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto a), anche gli impianti di rigassificazione *onshore* e *offshore*;

– in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, occorre valutare l'opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi considerati anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori;

– con riferimento sempre all'articolo 2, appare necessario esplicitare nel testo la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti. Occorre inoltre precisare che la «rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee» è quella «nazionale»;

– al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 3 dello schema in esame, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– in tale contesto, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, sono da individuare sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i *router* di servizio e le reti a lunga distanza.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 214
(Doc. XXIV, n. 17)**

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni, e 10^a Industria, commercio, turismo, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, dell’affare assegnato sulle problematiche relative alle nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi ai veicoli in caso di incidente,

premessi che:

il Governo ha recentemente emanato il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

il disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge è attualmente all’esame delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei deputati (Atto Camera n. 1920);

l’articolo 8 («Disposizioni in materia di assicurazione, r.c. auto») del decreto-legge apporta, tra le altre, modificazioni al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 8 inserisce all’interno del decreto legislativo n. 209 del 2005, con la lettera *d*) il nuovo articolo 147-*bis* (intitolato «Risarcimento in forma specifica») e con la successiva lettera *f*) il nuovo articolo 150-*ter* (intitolato «Divieto di cessione del diritto al risarcimento»):

rilevato che:

il nuovo articolo 147-*bis*, in caso di incidente, condiziona in modo ingiustificato il danneggiato, imponendogli di fatto di accettare il risarcimento «in forma specifica», vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione; in caso di ricorso da parte dell’automobilista che ha subito il danno ad altre officine, l’assicurazione sarebbe tenuta infatti a risarcire solamente l’importo stabilito per la riparazione presso le officine convenzionate, pregiudicando il diritto a ricorrere a una propria officina di fiducia;

il nuovo articolo 150-*ter* introduce, senza alcuna motivazione, la facoltà per l’assicurazione di prevedere, all’atto della stipula del contratto di assicurazione medesima e in occasione delle scadenze successive, che il

diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;

considerato che:

tali disposizioni ledono in maniera ingiustificata la libertà di scelta dei consumatori, impedendo loro di esercitare l'opzione sia di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l'auto dalla propria officina di fiducia, sia di cedere il credito del risarcimento assicurativo al proprio carrozziere, affinché quest'ultimo possa effettuare la riparazione;

questa limitazione danneggia pesantemente i consumatori e avvantaggia in maniera sproporzionata le imprese di assicurazione, in quanto è previsto che il risarcimento non possa comunque superare l'ammontare dei costi di riparazione stabiliti unilateralmente dall'assicurazione d'intesa con le officine convenzionate;

le norme richiamate avrebbero l'effetto di estromettere dal mercato molte migliaia di imprese di autoriparazione, che hanno scelto come strategia di mercato di rimanere indipendenti dalle compagnie di assicurazione;

le stesse disposizioni creano un evidente conflitto di interesse a carico delle imprese di assicurazione che, per legge, sono obbligate a risarcire il danno e non ad occuparsi direttamente della riparazione;

in questo modo, anziché incentivare la liberalizzazione del settore, si tende a restringere la concorrenza, in quanto si indirizza tutto il mercato della riparazione verso le carrozzerie convenzionate, aggirando di fatto la logica del libero mercato e mettendo così in crisi moltissime piccole imprese, senza che a ciò corrisponda alcun vantaggio per i consumatori, che risultano invece fortemente penalizzati;

rilevando altresì che:

l'imposizione di fatto del risarcimento in forma specifica ai danneggiati presenta margini di incostituzionalità, in quanto sembrerebbe aggirare la sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, la quale ha ribadito che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che pertanto non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse «obbligatorio», ma solo alternativo rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile);

impegnano il Governo

ad adottare, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa idonea a correggere le suddette norme, ripristinando l'effettiva libertà di scelta dei soggetti danneggiati tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, nonché la possibilità di cedere a terzi il diritto al risarcimento dei danni anche senza il consenso dell'assicuratore.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
DE BIASI*

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NAZIONALE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI, DEL SUNAS (SINDACATO UNITARIO ASSISTENTI SOCIALI) E
DELL'ASS.N.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI) SUL DDL N. 660*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria**87^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (prima parte), 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 (seconda parte), 1.48, 1.49, 1.51, 1.55, 2.3, 2.5 (seconda parte), 2.10, 2.12, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 4.15 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.20 (seconda parte), 4.25, 4.35 (seconda parte), 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.45, 4.50, 4.0.1 (seconda parte), 5.3, 5.4, 5.5 (seconda parte), 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.0.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 (seconda parte), 7.11 (seconda parte), 7.12 (seconda parte), 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.20, 8.21, 8.30, 8.31, 8.0.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.24 (ad eccezione di prima e terza parte), 9.26, 9.27 (seconda parte), 9.34, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53

(seconda parte), 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65 (prima parte), 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 10.5 (seconda parte), 10.12 (prima parte), 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6, 13.10 e 13.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIZZETTI (*PD*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. In proposito, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei recenti moniti del Capo dello Stato, sottolinea l'esigenza il contenuto del decreto sia quanto più possibile omogeneo, conservando tale carattere anche all'esito dell'*iter* parlamentare di conversione. Segnala, inoltre, che sono riproposte nel decreto alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, profilandosi in tal modo alcune perplessità di natura costituzionale in riferimento al divieto di reiterazione.

In riferimento all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, ritiene necessario verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) esprime valutazioni molto critiche sulla costituzionalità del decreto-legge, proprio condividendo alcuni profili di illegittimità evidenziati dal relatore. In particolare, censura la scelta del Governo consistente nel riproporre il contenuto di un decreto-legge già decaduto per sanare i disavanzi di bilancio del Comune di Roma.

Ritiene, pertanto, che la Commissione affari costituzionali dovrebbe coerentemente esprimere un parere contrario.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bisinella, ritiene necessario formulare un parere contrario, in ragione dei segnalati profili di illegittimità costituzionale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, invita ad attenuare il rilievo riferito al profilo della

reiterazione, dal momento che soltanto alcune disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2013 sono state riprodotte nel decreto all'esame. La scelta del Governo trova la sua giustificazione nella persistente necessità e urgenza di provvedere alla risoluzione di situazioni particolarmente critiche e già gravemente compromesse.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel condividere le osservazioni del senatore Pagliari, osserva che il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere, con riferimento all'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ha sottolineato la possibilità della parziale reiterazione del decreto-legge in via eccezionale e in considerazione di nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, cui si fa riferimento anche nel preambolo del decreto-legge n. 151.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) critica il tentativo di giustificare l'ammissibilità della reiterazione decreto-legge, nonostante la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Inoltre, ribadisce che il carattere eterogeneo del decreto-legge dovrebbe indurre la Commissione a esprimersi in senso negativo.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone che nel parere siano richiamate le ragioni di indifferibilità che giustificano la parziale reiterazione del contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Palermo, osserva che un puntuale richiamo alle rinnovate ragioni di urgenza che hanno motivato l'emanazione del decreto-legge con la parziale riproposizione di alcune disposizioni di un precedente decreto non convertito può fugare ogni perplessità di ordine costituzionale.

Il relatore PIZZETTI (*PD*), raccogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, sottolineando le circostanze che hanno reso necessario e urgente l'intervento del Governo, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il Comune di Roma e alle misure urgenti per la Regione Sardegna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Blundo ha sottoscritto l'emendamento 10.1 a prima firma del senatore Endrizzi e che il senatore Di Biagio ha sottoscritto l'emendamento 35.0.3 a prima firma della senatrice Bonfrisco.

Si pronuncia, quindi, sull'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 39 del disegno di legge, dichiarando improponibili gli emendamenti 11.2, 11.13, 11.0.9, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.10, 12.0.20, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.22, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.23, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 13.2, 13.15, 13.16, 13.17, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.7, 13.0.18, 13.0.20, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 13.0.24, 13.0.25, 13.0.26, 13.0.27, 13.0.28, 13.0.29, 13.0.30, 13.0.31, 13.0.32, 13.0.33, 13.0.34, 13.0.35, 13.0.36, 13.0.37, 13.0.38, 13.0.39, 14.4, 14.5, 15.24, 15.25, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.0.1, 15.0.13, 15.0.2, 15.0.7, 15.0.16, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.12, 16.6, 16.7, 16.18, 16.19, 16.53, 16.20, 16.21, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.54, 16.28, 16.29, 16.30, 16.32, 16.55, 16.34, 16.33, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.56, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.57, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.15, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.16, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.17, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.40, 18.3, 18.4, 18.39, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 19.21, 19.22, 19.25, 19.23, 19.0.4, 20.4, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.36, 20.37, 20.41, 20.42, 20.43, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.28, 20.0.5, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.26, 20.0.27, 21.1, 21.7, 21.2, 21.6, 21.0.1, 22.14, 22.0.3, 22.0.4, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.11, 23.0.1, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 27.0.3, 28.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.35, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.37, 30.0.19, 30.0.38, 30.0.20, 30.0.23, 30.0.40, 30.0.24, 30.0.32, 30.0.33, 30.0.44, 30.0.34, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 32.1, 32.2, 32.0.1, 32.0.2, 33.1, 33.3, 33.4, 33.14, 33.25, 33.26, 34.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.6,

38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.22, 38.0.23, 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26 e 38.0.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(951) Isabella DE MONTE. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*), dopo aver illustrato una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante, adottato come testo base la nuova proposta, appena formulata, nella quale non sono presenti disposizioni di delegazione legislativo, che, invece, figurano nei disegni di legge in titolo.

La PRESIDENTE, acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà la richiesta al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE, relatrice, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Pietro Carlo Padoan, in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si esprime in senso critico sulla procedura adottata dal Governo. Infatti, per una nomina di alto interesse pubblico sarebbero state opportune le necessarie consultazioni al fine di valutare i profili di altre personalità che abbiano i requisiti per assumere l'importante incarico di presidente dell'ISTAT. Una condotta orientata a maggiore prudenza avrebbe potuto fugare il dubbio che, nella scelta del professor Padoan, abbiano potuto prevalere ragioni di appartenenza politica, considerando che, come emerge dal *curriculum*, risulta che il candidato ha ricoperto incarichi rilevanti nella fondazione Italianieuropei, notoriamente riferibile all'onorevole Massimo D'Alema.

Il senatore MORRA (M5S) critica la procedura prevista per l'espressione del parere sulle proposte di nomina, in quanto non contempla un opportuno confronto con il candidato.

La PRESIDENTE precisa che il Governo, nell'avanzare la proposta di nomina, dispone di ampia discrezionalità, e che, in ogni caso, il *curriculum* del professor Padoan è di altissimo profilo.

Al fine di consentire la partecipazione alla votazione anche dei senatori al momento assenti, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori AUGELLO (NCD), BERNINI (FI-PdL XVII), BISINELLA (LN-Aut), BRUNO (FI-PdL XVII), CAMPANELLA (M5S), CASTALDI (M5S) (in sostituzione del senatore Crimi), DE MONTE (PD), ENDRIZZI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (NCD), FAZZONE (FI-PdL XVII), FINOCCHIARO (PD), LO MORO (PD), MANASSERO (PD) (in sostituzione del senatore Gotor), MARAN (SCpI), Giovanni MAURO (GAL), MIGLIAVACCA (PD), MINEO (PD), MORRA (M5S), PAGLIARI (PD), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PIZZETTI (PD), RUSSO (PD) e ZANETTIN (FI-PdL XVII).

La proposta di parere favorevole è approvata con 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e una scheda bianca.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

A tal fine, il provvedimento integra la legislazione vigente in materia di discriminazione per motivi razziali o religiosi ed estende le tutele previste anche per le ipotesi di discriminazione determinate da comportamenti dettati da omofobia o transfobia. A tale proposito, evidenzia che l'intervento normativo appare conforme ai principi costituzionali, proprio considerando che compete al legislatore qualificare gli interessi meritevoli di tutela e, attraverso un'opportuna ponderazione, realizzare un opportuno equilibrio tra diritti e valori costituzionali.

Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, anticipa il suo avviso favorevole, evidenziando la necessità che l'ordinamento assista, con particolari garanzie, i diritti di quanti subiscono ingiustificate e irragionevoli discriminazioni, allo scopo di rimuovere ogni ostacolo alla piena affermazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) manifesta le sue perplessità di natura costituzionale, segnalando, in particolare, l'indeterminatezza dei concetti di omofobia e transfobia: ciò potrebbe determinare, a suo avviso, dubbi interpretativi in sede giurisdizionale, pregiudicando il diritto, costituzionalmente riconosciuto, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), associandosi alle osservazioni del senatore Zanettin, rileva che la norma presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'intento di sanzionare atteggiamenti discriminatori potrebbe compromettere la tutela della libertà di manifestazione del pensiero; inoltre, l'indeterminatezza delle condotte perseguibili attribuisce un margine eccessivo di discrezionalità all'interpretazione del giudice.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) si esprime in senso favorevole sulla costituzionalità del disegno di legge, ritenendo che l'obiettivo della norma è prevedere tutele adeguate contro ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. Ritiene erroneo caricare di contenuti ideologici le disposizioni in esame e precisa che il concetto di omofobia e transfobia trova la propria declinazione nell'esperienza concreta, al pari di altre nozioni che pure hanno trovato ingresso nell'universo giuridico.

Infine, ritiene opportuno che sia in ogni caso riformulata in modo più chiaro la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce un comma *3-bis* all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

La PRESIDENTE sottolinea che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare coerente con il quadro costituzionale di tutela dei diritti fondamentali e corretto sul piano sistematico, in quanto considera un'ulteriore causa di discriminazione oltre a quelle già previste dalla legge n. 654 del 1975 e dalla legge n. 205 del 1993, riferite a discriminazioni fondate sull'appartenenza religiosa o per motivi razziali. Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero, considerando che, la lettera *c*) del comma 1, è pienamente garantita la libera espressione e manifestazione di convincimenti e opinioni da parte dei cittadini anche riuniti in associazioni. Manifesta, pertanto, il proprio orientamento favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1214**

ordini del giorno

G/1214/1/1

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

La 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure di mobilità entro un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato;

è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l'intera struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

impegna il Governo:

a provvedere celermente – anche con interventi a carattere normativo – affinché non venga ulteriormente estesa la proroga dei termini e, dentro la più generale attuazione del processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga predisposto al più presto in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano di revisione in oggetto dell'utilizzo del personale comandato.

G/1214/2/1

STEFANO, DE PETRIS

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 9,

premessi che:

– il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013» che ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto, ha determinato un'evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e insignificanza;

– I decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull'intero «sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune università meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13 dell'articolo 66 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui efficacia è stata depotenziata, determinando l'attuale insostenibile situazione, con l'introduzione, nel 2012, del comma 13-*bis* allo stesso Decreto;

– Il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale così si esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso Decreto Legislativo 49/2012.»;

– gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribuzione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto socio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in particolare, dell'elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università, già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire ai cittadini di fruire dello stesso diritto all'istruzione ed alla conoscenza, violando in tal modo il principio di uguaglianza;

– ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti università, l'utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevitabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomiche più deboli;

– nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il 30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico come l'alta formazione e la ricerca»;

impegna il Governo:

– nella ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a prevedere nel DPCM di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo», come previsto dall'articolo 8, dello stesso Decreto Legislativo 49/2012; a prevedere l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, *sub a*), del D.M. 297/2012.

G1214/3/1

SANTANGELO, CAMPANELLA

La 1a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la relazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il

definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;

considerato che:

nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha indicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il relitto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Genova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vicinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della nave;

l'utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun rischio per i cittadini e per l'ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orientata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della struttura portuale di operare un intervento di tale portata;

secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repubblica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, intitolato «Costa Concordia da smantellare – il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, così come dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantellamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l'entusiasmo necessari per compiere questa difficile operazione«;

considerato, inoltre, che:

relativamente all'ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ricordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un'analisi tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia, la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infrastrutture del tipo di quelle ipotizzate *ex novo* per Piombino, incluso un cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;

è comunque da tenere presente che Fincantieri - Cantieri navali italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che serviranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall'isola del Giglio;

l'assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri inferiori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari

lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne la demolizione e lo stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla demolizione in condizioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di vista sia ambientale che degli operatori addetti, valutando a tal fine l'opportunità di indirizzare la medesima nave verso i cantieri navali Fincantieri di Palermo.

G/1214/4/1

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che «a decorrere dal gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1° gennaio 2013, previsto dal richiamato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine prorogato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,

impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.

G/1214/5/1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che;

il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti I STA T sull'occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro dipendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori

convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.

G/1214/6/1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

La 1a commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;

considerato che:

l'introduzione della c.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza-sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

COMPAGNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 40 comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-ter. Il termine di cui all'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-quater. Il termine di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2016».

1.2

CASTALDI, CATALFO, GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco in-

detto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.3

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 2.

1.4

ENDRIZZI

Soppimere il comma 2.

1.5

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 6-*septies*, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

''6-*septies*. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni''».

1.6

BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali

e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.7

BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.8

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere il comma 3.

1.9

ALBANO, Rita GHEDINI, GATTI

Al comma 3 dopo le parole: «al comparto scuola,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della si-

tuazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».

1.10

ENDRIZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato».

1.11

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

1.12

ALBANO, PADUA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016.».

1.13

PADUA

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.14SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*c*) al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.15

PADUA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 10 maggio 2013, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle entrate, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, prosegue nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica di cui sopra attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

1.16

DE PETRIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ISPRA è autorizzata a prorogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 i contatti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, e, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare il 90 per cento del turn over ad invarianza di spesa e di contingente di personale in ruolo».

1.17

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si intendono prorogate al 31 dicembre 2017 la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, e la validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.18

ENDRIZZI

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.19

MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 7 del DPR 3 luglio 1991, n. 306 è abrogato».

1.20

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.
_____**1.21**

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 7
_____**1.22**

LANZILLOTTA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

''10-ter.1. Le riduzioni di spesa nonché le riduzioni di personale, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale derivanti dai processi di riorganizzazioni introdotti con i regolamenti di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter del presente articolo non possono essere in ogni caso utilizzati per incrementare le spese, il personale e i posti di livello dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri''».

_____**1.23**

ENDRIZZI

Sopprimere il comma 8.
_____**1.24**

Luciano Rossi

Dopo il comma 8, inserire il seguente;

«8-bis. Fino al 2019 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20

euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'art. 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione n. 5, programma n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

1.25

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012».

1.26

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

''Art. 7. - (*Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento*). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indetermi-

nato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del *turn-over*;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del *turn-over*;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del *turn-over* e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Università;

d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e della semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 21 Università in seguito al D.M. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui al punto c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel d.m. n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato'».

1.27

BOTTICI, MOLINARI, CIOFFI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento", nonché, al secondo periodo, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016"».

1.28

VATTUONE, LO MORO

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2020»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2018».

1.29

BATTISTA, CRIMI, DONNO, FUCSIA, MUSSINI, ORELLANA, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 13.

1.30

VACCIANO, PUGLIA

Sopprimere il comma 14.

1.31

BISINELLA

Sopprimere il comma 14.

1.32

BISINELLA

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

1.33

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, VACCIANO

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

1.34

BISINELLA

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

1.35

LANZILLOTTA

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle more non possono essere attribuiti nuovi incarichi ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 nè prorogati gli incarichi già attribuiti».

1.36

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine annuale della conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è prorogato fino ad un triennio e i soggetti destinatari dei predetti incarichi per il corrente anno scolastico sono inquadrati nel ruolo di dirigente scolastico, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, a

valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate annualmente per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni di appartenenza, per ciascun anno scolastico, purché siano già stati titolari della conferma per i suddetti incarichi da almeno un triennio.

14-ter. L'inquadramento e l'assunzione, da aversi su base regionale, sono subordinati al superamento di una apposita procedura concorsuale riservata, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, da organizzarsi su base regionale, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2.

L'immissione in ruolo avviene in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011.

14-quater. Per l'organizzazione e l'attuazione della procedura di cui ai commi 15 e 15-bis si provvede mediante l'utilizzo di risorse umane interne, ossia mediante l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi concorsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, e di commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012, i cui membri non abbiano già partecipato, con le medesime funzioni giudicanti, ad altre procedure concorsuali.

Conseguentemente è autorizzata la spesa di un massimo di euro 100.000, agli oneri della quale si provvede mediante corrispondente riduzione, unicamente per l'anno 2014, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a prov-

vedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti'».

1.37

PANIZZA, ZIN, NENCINI, PAGLIARI, FRAVEZZI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università per l'anno 2013 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.38

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogate per il triennio 2014-2016 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.39

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

''3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

1.40

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.41

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3, 7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.43

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione

di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 136, relativa a alla società Retitalia Internazionale S.p.A e sospesa».

1.44

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

1.45

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

1.46

DI BIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge

n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

1.47

ALBERTINI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

14-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014.

1.48

GIBIINO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile-2006, n.163, comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.49

ALBERTINI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

1.50

ALBERTINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dai 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.51

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: "nell'anno 2009" sono aggiunte le seguenti parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale."».

1.52

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.53

LO MORO, PAGLIARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.54

CERONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.55

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«45-bis. Entro il 31 gennaio 2015, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa sono tenuti a recepire, con proprio regolamento, sulla base delle relative peculiarità, i principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 2.**2.1**

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

2.2

SCIBONA, CIOFFI

Sopprimere il comma 2.

2.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità dj personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

2.4

ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano favorevolmente alla relazione sulla rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare al Par-

lamento entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5

MARINELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e, in fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono comunque fatte salve le competenze dell'autorità ambientale della Regione Siciliana in ordine all'accertamento della conformità rispetto al parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 del decreto 11 luglio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

2.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

2.7

BISINELLA

Al comma 2, dopo le parole: «è prorogato», inserire le parole: «inderogabilmente».

2.8

BISINELLA

Al comma 5 sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

2.9

BLUNDO

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel centro storico».

2.10

BLUNDO, CASTALDI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: "5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di sei anni"».

7-ter. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: "3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

2.11

BLUNDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni».

2.12

CHIAVAROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni montani della Provincia dell'Aquila con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano

rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, possono derogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai vigenti limiti assunzionali, dotando i propri uffici di personale adeguato alla gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti agli eventi sismici del 2009. Le predette assunzioni sono consentite nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci degli interessati, e purché sia comunque rispettato, a seguito delle assunzioni, il limite, inerente l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, di cui all'art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008».

2.13

MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

2.14

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Al comma 8, primo capoverso sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, URAS

Sopprimere il comma 1.

3.2

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi 8 mesi del 2014"».

3.3

GIBINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi otto mesi del 2014"».

3.4

FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti. "entro il 31 agosto 2014"».

3.5

D'ALÌ, MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sostituire le parole: "nel primo semestre 2014" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.6

ALBERTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.7

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.8

FORNARO, DE MONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.9

DE MONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente:

''3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 31 dicembre 2014''».

3.10

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 4.

3.11

MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''».

3.12

MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''».

3.13

MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

3.14

PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006 è prorogata al 31 dicembre 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

3.15

DI BIAGIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

3.16

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 468 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito con il seguente:

''468. Le assunzioni di cui al comma 464 devono essere riservate, prioritariamente, al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate che sia stato dichiarato idoneo al termine di una procedura concorsuale per lo stesso ruolo ed Amministrazione e che sia attualmente inserito in una delle graduatorie finali di merito vigenti. Ove presenti più graduatorie utilizzabili, si procederà a partire dalla più recente al fine di garantire i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento e di attualizzazione degli accertamenti dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesta da ciascun bando di concorso. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni''.».

3.0.1

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, CUCCA, BUEMI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci anni'' e al secondo periodo le parole: ''due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''nove anni''.».

3.0.2

PELINO, BERNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "nove anni"».

Art. 4.**4.1**

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.2

SCIBONA, CIOFFI

Sopprimere il comma 3.

4.3

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

4.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, ENDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.5

SCIBONA, CIOFFI, ENDRIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.6

MARGIOTTA, FILIPPI, RANUCCI

Dopo il comma 4, inserire, il seguente:

«14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "131 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

4.7

FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-*ter*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

»4-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta'».

4.8

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014"».

4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.9

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014"». Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal "1° gennaio 2014" e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.10

CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

4.11

CIOFFI, ENDRIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.12

SCIBONA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.13

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indica una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.14

D'ALÌ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. «Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.15

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.16

D'ALÌ

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. «All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6-ter «La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.17

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

4.18

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"».

4.19

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni"».

4.20

TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. – All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2015";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti

aggiudicatori di minori dimensioni modalità gradualità e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI'».

4.21

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a 24 mesi».

4.22

PAGLIARI

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

4.23

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, ENDRIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

4.24

ENDRIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

4.25

PAGLIARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di proroga può essere avanzata anche per gli impianti che abbiano benefi-

ciato di proroghe che risultino scadute da non più di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La proroga decorre dal giorno della rimessa in esercizio dell'impianto».

4.26

BERNINI, BONFRISCO

Al comma 8, prima delle parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «Nei comuni capoluoghi di regione».

4.27

CAMPANELLA

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,5 milioni di euro».

4.28

DE PETRIS, URAS

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «11, 3 milioni».

4.29

BERNINI, BONFRISCO

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2014» inserire le seguenti: «, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti,».

4.30

BERNINI, BONFRISCO

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga si applica esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia».

4.31

CAMPANELLA

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "di un'aliquota del 21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un'aliquota del 23 per cento"».

4.32

TARQUINIO, BRUNI, IURLARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016"».

4.33

MATTESINI, DI GIORGI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.34

AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 83 (*decreto Sviluppo*) del 22 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.35

GIBIINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.36

TARQUINIO, BRUNI, IURLARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la

realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.37

TARQUINIO, BRUNI, IURLARO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

4.38

CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 02.03.2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.39

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.40

DE PETRIS

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter, comma 16 della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sopprimere il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"».

4.41

CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.42

LO MORO, PAGLIARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.43

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.44

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sostituire le parole: "fino a sessantotto anni" con le seguenti: "fino a settanta anni"».

4.45

MILO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

4.46

NACCARATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.47

BRUNO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall’anno 2017 e per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l’importo di 4,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.48

NACCARATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritta, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.49

BRUNO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.50

MATTEOLI, Stefano ESPOSITO, CERVellini, CANTINI, SCIBONA, BLUNDO, BORIOLI, CARDINALI, CIOFFI, DAVICO, DI GIACOMO, FILIPPI, GIBIINO, PAGONCELLI, RANUCCI, MAURIZIO ROSSI, SONEGO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per l'aggiornamento dei software utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2, fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040 del 4 novembre 2013, è prorogato al 31 ottobre 2014».

4.0.1

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in-materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

1. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.0.2

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015".».

Art. 5.**5.1**

STEFANO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

5.2

GAETTI, ENDRIZZI, DONNO

Sopprimere il comma 1.

5.3

PEPE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008; n. 205, è abrogato».

5.4

MILO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinqüesdecies* è sostituito dal seguente:

”Art. 4-*quinqüesdecies* –1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la produzione della ”mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un’adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede,

con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP''.».

5.5

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''1° gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1° gennaio 2015'';

b) aggiungere, in fine, il seguente:

''1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP).''».

5.6

FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.8

ARACRI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.9

DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.10

CASALETTO, GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.11

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

5.13

ARACRI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.14

CASALETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.15

DI MAGGIO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.16

PAGLIARI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «10 gennaio 2016».

5.17

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.18

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

5.19

DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 39, comma 9, del D.Lgs, n. 205/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;
 - b) le parole: "quattro volte l'anno" sono sostituite con le seguenti: "dieci volte l'anno";
 - c) le parole: "cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con: "trecento"».
-

5.20

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.21

STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.22

DALLA TOR

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.23

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.24

BISINELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.25

TARQUINIO, IURLARO, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono

trasferite tutte-le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse- umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno ''Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443''».

5.26

TARQUINIO, IURLARO, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stabilisce le norme per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

5.27

TARQUINIO, IURLARO, BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trasforma il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede principale ed amministrativa in Foggia sotto la vigilanza del Ministero della salute, se del caso mantenendo specifiche funzioni istituzionali e di collegamento con l'Unione Europea presso il Ministero della salute, come allo scopo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44».

5.28

PIGNEDOLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti a circuiti organizzati di raccolta e per una maggiore adeguatezza e proporzionalità nell'applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 gennaio 2016».

5.0.1

PEPE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione- d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto-legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto Ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 6.

6.1

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere il comma 1.

6.2

PUGLISI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2015».

6.3

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere il comma 3.

6.4

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4-novies, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

6.5

CHIAVAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori, di tutti gli idonei e di tutti i soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale.

I candidati sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, le cui modalità saranno definite con successivo decreto ministeriale».

6.6

PELINO, BERNINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un con-

tenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.7

PEZZOPANE, PUGLISI, DI GIORGI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016».

6.8

TOCCI

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Dette somme sono mantenute in bilancio» aggiungere: «nel medesimo capitolo di provenienza 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» e sopprimere le parole da: «nell'anno 2015» fino alla fine del comma.

6.9

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 4 sostituire le parole: «al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero», con le seguenti: «al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero».

6.10

FAVERO, PAGLIARI, PADUA, SCALIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10, del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019».

6.11

MUSSINI, SERRA

*Sopprimere il comma 6.***6.12**

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "conseguimento del relativo titolo di studio" aggiungere le seguenti: "o abilitazione professionale"».

6.13

SPILABOTTE, DE MONTE, PUPPATO, PEGORER, SAGGESE, FABBRI, SOLLO, LIUZZI, AMATI, PADUA, CUOMO, CANTINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è differita allo gennaio 2016».

6.14

PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La durata delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno di vigenza».

6.15

GASPARRI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'idoneità ottenuta dai docenti universitari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, già chiamati dalle Facoltà, che non hanno potuto prendere servizio a causa dei divieti e dei limiti alle assunzioni posti dal decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2014».

6.16

DI MAGGIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11».

6.17

DI MAGGIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in

scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

6.18

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma del rincarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 7-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura ai cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto

il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma *7-bis*, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma *7-bis* e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché della parte del fondo di cui all'articolo *1-bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.1

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Onde ripristinare equità e giustizia e dirimere il contenzioso in atto, viene prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici indetti nel novembre 2004, compresa la successiva rinnovazione in Sicilia per l'effetto della legge 202/2010 e nel 2006. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 - 4 serie speciale - del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute; nonché i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al predetto comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.2

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)

1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a de-

correre dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4a serie speciale - del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto art. 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di

un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale i 3 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati

a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 529-*quater*, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute;

b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione».

Art. 7.

7.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, MANDELLI

Sopprimere l'articolo

7.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal

1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1° gennaio 2015».

7.3

TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014»

7.4

MATTESINI, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

7.5

TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono abrogate.

7.6

MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento".

7.7

Maurizio ROMANI, TAVERNA, SIMEONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sostituire le parole: "entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV" con le seguenti "entro il termine perentorio di dieci anni nel caso di vaccinazioni, di epatiti post-trasfusionali e nei casi di infezioni da HIV"».

7.8

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sostituire le parole: "31 maggio 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014"».

7.10

Maurizio ROMANI, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

1-ter. All'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.289, aggiungere infine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di euro 25 di cui al primo periodo, la somma di euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.11

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, apportare le seguenti modifiche le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)»».

7.12

BIANCONI, AIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.13

Maurizio ROMANI, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018».

7.14

DIRINDIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.15

BIANCONI, AIELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-undecies della legge 26 febbraio 2007, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.16

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e ai relativi decreti di attuazione sono altresì erogabili dalle farmacie con oneri a carico degli utenti».

7.17

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.18

DE PETRIS

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la lettera t) con la seguente:

''t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti''».

7.19Giuseppe ESPOSITO, *relatore*

Dopo il comma l aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti'' fino alle parole: ''di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati

dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 501 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

Art. 8.

8.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

8.3

PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qua-

lora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

8.4

CHIAVAROLI

Dpo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

8.6

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».

8.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

8.8

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 2 sostituire le parole: «13 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole «35 milioni di euro» con le seguenti «38 milioni di euro».

8.9

DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.10

DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella misura-non inferiore all'ottanta per cento per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.11

MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare, con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.12SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo

e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare; con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.13

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.14

DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.15

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.16

PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è prorogato di ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.17

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

8.18

ZANETTIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai

sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.19

MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.20

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 110 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 è sostituito dal seguente:

''110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a c), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, gli enti provvedono attraverso la riduzione, non inferiore all'80 per cento, della quota di risorse destinate ai progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, ed eventualmente mediante ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

8.21

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità" con le seguenti: "prima che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità abbia termine"».

8.22

SACCONI, AUGELLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni sopprimere le parole: "per l'anno 2013,"».

8.23

SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

8.24

FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

8.25

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere: "e 2014"».

8.26

PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.27

ALBERTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993 e S.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.28

FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine previsto dal comma 23

dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.29

MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.30

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

8.31

GATTI, Rita GHEDINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2014 nel limite di 10 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico

del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga in materia di pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.0.2

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia sono autorizzate a prorogare al 31 dicembre 2014 i termini di scadenza dei contratti di lavoro stipulati, ivi compresi quelli in scadenza nel 2014, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 9.

9.1

ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.2

GIBIINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.3

ALBERTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il

completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.4

MARAN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.5

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.6

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».

9.7

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo" e sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

3-ter. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.

3-quater. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

b) al comma 15-bis, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.8

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine –!li periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

9.9

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».

9.10

MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) del comma 194 è sostituita dalla seguente:

''e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;''».

9.11

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo"».

9.12

FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite da: "entro il quarantesimo mese successivo"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per Cento"».

9.13

MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo"».

9.14

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

”10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell’articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

”1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando un’aliquota pari al 15 per cento”».

9.15

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«1-bis. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ”che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,” inserire le seguenti: ”ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e”».

9.16

MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ”che maturano i requisiti entro il 31 dicem-

bre 2011,» sono inserite le seguenti: »ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e'»».

9.17

DE PETRIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: »In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato» inserire le seguenti: », pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e'»».

9.18

FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole »settore privato» aggiungere, »pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011»».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: »20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: »21 per cento»».

9.19

MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e"».

9.20

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BENCINI, CATALFO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

«Art. 40.

Art. 40 – Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;

c) l'allegato IIIB è abrogato.

9.21

BISINELLA

Sopprimere il comma 6.

9.22

BISINELLA

All'articolo 9, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

9.23

BISINELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».

9.24

PAGANO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto ai sensi dell'articolo dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato al 28 febbraio 2014. Per gli stessi prodotti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-*ter* a 10-*decies* dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 sono abrogati. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro sucedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.25

RANUCCI, MARGIOTTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

9.26

MICHELONI, DI BIAGIO, TURANO, GIACOBBE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti. Tali disposizioni si applicano altresì, ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia; fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».

9.27

MICHELONI, DI BIAGIO, TURANO, GIACOBBE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

9.28

SCALIA, LO MORO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

6-ter. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6-quater. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

9.29

BISINELLA

Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».

9.30

BISINELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».

9.31

LANZILLOTTA

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.32

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 8.

9.33

BISINELLA

Sopprimere il comma 8.

9.34

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

9.35

BISINELLA

Sopprimere il comma 9.

9.36

BISINELLA

Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.

9.37

BISINELLA

Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».

9.38

MARAN

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";

b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrono le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede mediante maggiori entrate deri-

vanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9.39

MANCUSO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"

b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014".

c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

9.40

BISINELLA

Sopprimere il comma 11.

9.41

LANZILLOTTA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono soppresse».

9.42

BISINELLA

Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».

9.43

BISINELLA

Sopprimere il comma 12.

9.44

BISINELLA

Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».

9.45

BISINELLA

Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».

9.46

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 13.

9.47

MARAN, SUSTA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato''».

9.48

ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato''».

9.49

BISINELLA, COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ''fino alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 29 febbraio 2015'';

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2015" e le parole: "31 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2015"».

9.50

Giuseppe ESPOSITO, *relatore*

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.51

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

14-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.420 milioni"».

9.52

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio

2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

14-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

9.53

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014";
- b) il comma 8 è abrogato.».

9.54

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.55

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*), sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

9.56

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.57

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e

rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.58

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».

9.59

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

9.60

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.61

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

9.62

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:

''12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata

la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

9.63

AUGELLO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi-di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».

9.64

BRUNO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

9.65

BIANCONI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: "per una sola volta".

15-ter. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.66

PAGLIARI, LO MORO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per una sola volta" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.67

AUGELLO, MANCUSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: "gennaio 2014" con le seguenti: "gennaio 2015"».

9.68

BRUNO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla

data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno'».

9.69

COMPAGNA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno'».

9.70

MILIO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili

direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

9.71

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.72

AUGELLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.73

AUGELLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014».

9.74

LATORRE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure, è prorogato al 30 giugno 2014».

9.75

BRUNO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».

9.76

PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

”3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione”».

9.77

CANDIANI

Al comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 1, articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "1° gennaio 2014" con le seguenti: "1° giugno 2014"».

Ai maggiori oneri conseguenti si provvede come segue:

augli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.78

BISINELLA, CONSIGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, lettera *d*), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.79

BISINELLA, CONSIGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), capoverso 1, lettera *a*), la parola: "2014" è sostituita dalla parola: "2015";

b) alla lettera *b*), capoverso 2, lettera *a*), le parole: "30 giugno 2015", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015";

c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016";

d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";

e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";

f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";

g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";

h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"«.

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.80

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».

9.81

BERTUZZI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.82

DI MAGGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.83

ARACRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti "1° gennaio 2015"».

9.0.1

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)

1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9" sono abrogate, le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2013";

b) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

d) alla lettera *c)*, primo periodo, le parole: "39 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014" e all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014";

e) alla lettera *d)*, primo periodo, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2014", al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015", al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».

Art. 10.

10.1

DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

10.2

MORGONI

Sopprimere il comma 1.

10.3

NUGNES, CRIMI, CIOFFI

Sopprimere il comma 2.

10.4

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 2.

10.5

NUGNES, CRIMI, CIOFFI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano meno di 300.000 abitanti devono consorziarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda"».

10.6

ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 3.

10.7

MARINELLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "«31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

10.8

TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».

10.9

DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000».

10.10

MARINELLO

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;».

10.12

MARINELLO

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.

3-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».

b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».

10.13

ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

10.14

DI MAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

10.15

DI MAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

10.16

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

10.17

ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti "venti mesi"».

10.18

D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.

Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativi a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».

10.19

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

10.20

TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

10.0.1

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA,
Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia rinnovabile)

1. All'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)* le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)* le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.2

ALBERTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.3

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2015»;

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.4

GIBIINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera *a)* del punto 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";».

Art. 11.**11.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – *1.* Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 30 giugno 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – *1.* Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della present e legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Ap-

provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere'', semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.3

BISINELLA, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

11.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Art. 12.

12.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di

una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.2

STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.3

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.4

PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con

regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.6

STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dal-

l'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014; l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.7

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.8

PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre

quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.9

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo ridu-

cendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.10

STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.11

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio de-

creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.12

PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle 'suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.13

AUGELLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

1-ter. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

1-quater. AI fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma *1-bis*, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "5 giorni a settimana" inserire le seguenti: "salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea".

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. AI fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito".

Art. 13.

13.1

LANZILLOTTA

Ovunque ricorrono, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.2

CANTINI

Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».

13.3

LO MORO, PAGLIARI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.4

CERONI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.5

LANZILLOTTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

13.6

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».

13.7

LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.8

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.9

GIBINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accnamenti relativi a tutte le rubriche.

13.10

IURLARO, BRUNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle città metropolitane».

13.0.1

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine in materia entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.2

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-*ter*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.3

STEFANI, BISINELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:

”Art. 4-bis.

1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordi-

nanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà".

b) dopo l'art. 5, comma 1, è inserito il comma:

"2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

c) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge".

d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria", è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge".

e) introdurre il seguente articolo:

"Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva".

f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le parole: "trenta anni".

g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrispo-

ste a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122''.

h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;

g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando – in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato – l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Osserva, inoltre, che il decreto – nel riproporre in parte il contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013 non convertito in legge – può essere considerato compatibile con il divieto di reiterazione solo per la sua natura di eccezione specificamente motivata.

Inoltre, all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, si invita a verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 958**Art. 11.****11.16 (testo 2)**

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

Art. 22.**22.1 (testo 2)**

MARAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine della semplificazione degli adempimenti tributari e di registrazione relativi agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, l'imposta di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve intendersi come imposta dovuta e da versare.».

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 951, 1082**

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia**

NT2

Giovanni MAURO, *relatore*

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.

2. Ogni riferimento al comune di Sappada, contenuto in disposizioni di legge che lo considerano quale parte della regione Veneto e della provincia di Belluno, si intende riferito rispettivamente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 19 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 19, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore D'ASCOLA (NCD) propone di svolgere l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851 congiuntamente con il disegno di legge n. 19 che, regolando le fattispecie incriminatrici della corruzione, del voto di scambio, del falso in bilancio, del riciclaggio e dell'autorici-

claggio, incide su ciascuna delle materie oggetto dei citati disegni di legge, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) MARINELLO ed altri. – *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

(730) BARANI. – *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(596) CARDIELLO ed altri. – *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PALMA dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge n. 471 e sugli emendamenti a esso riferiti.

Rileva invece che non è pervenuto ancora il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. – *Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia*

(404) LO GIUDICE ed altri. – *Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

(1089) MALAN. – *Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso*

– e **petizione n. 547** ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PALMA rileva che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(20) *MANCONI ed altri.* – *Concessione di amnistia e indulto*

(21) *COMPAGNA e MANCONI.* – *Concessione di amnistia e indulto*

(1081) *BARANI.* – *Concessione di amnistia e indulto*

(1115) *BUEMI ed altri.* – *Concessione di amnistia e indulto*

– e **petizione n. 550** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda che la riforma dell'articolo 79 della Costituzione nel 1992 ha determinato una radicale trasformazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto. Non a caso, l'incidenza dei provvedimenti di clemenza è andata diminuendo in modo significativo, cosicché l'indulto e l'amnistia non hanno più rappresentato una costante e periodica misura di erosione della certezza dell'esecuzione della pena, ma hanno assunto il carattere di rare ed eccezionali misure, volte a porre rimedio alle disumane condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.

Tuttavia, l'indulto approvato dalle Camere nel 2006 non ha sortito alcuna efficacia duratura sulle condizioni di vita negli istituti di pena, né tale misura di clemenza ha posto le basi per una riduzione, anche lieve, del sovraffollamento carcerario. Questa incontestabile considerazione induce ad affermare che le eventuali misure estintive dei reati o delle pene, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, non possono essere prese in considerazione, se non in un'opera sistematica di rivalutazione del sistema repressivo penale, delle modalità di esecuzione delle pene detentive e dei piani di edilizia carceraria. La guida per questa opera di rivisitazione organica degli istituti del sistema sanzionatorio e delle connesse politiche della pena, deve fondarsi sugli articoli 25, 27 e 79 della Costituzione. A tal proposito, ritiene prioritaria una risoluta e coraggiosa opera di depenalizzazione che vada al di là dei pur meritori interventi già delineati nel disegno di legge n. 925, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Sarebbe questo il modo per porre fine alla vigenza di un diritto penale «bagatellare» che non è più sostenibile alla luce del principio di residualità delle norme incriminatrici e non è più compatibile, sul piano pratico, con gli obblighi che gravano sull'ordinamento italiano, anche alla luce delle carenze poste in evidenza dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dai senatori appartenenti al suo Gruppo, in base al quale eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto possono essere presi in considerazione solo una volta definito un quadro organico di interventi volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. Del resto i provvedimenti di clemenza non producono effetti apprezzabili senza un'adeguata opera di depenalizzazione e di ridefinizione dei presupposti per l'esecu-

zione della pena detentiva in carcere; sarebbe pertanto opportuno che le Camere procedessero all'esame dei provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, solo dopo la definizione di organiche soluzioni normative, capaci di incidere in modo strutturale e duraturo sulle condizioni di detenzione negli istituti di pena italiani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CUCCA (PD) osserva che l'istituzione di sezioni specializzate a competenza funzionale esclusiva in materia di famiglia e diritti dei minori determina effetti di difficile prevedibilità sulla formazione e la professionalità dei magistrati. Pur non potendosi negare che la formazione e la professionalità dei magistrati giudicanti e requirenti esige la conoscenza sempre più specifica del diritto e non in un sapere generalista, nell'attuale contingenza storica, in cui la magistratura ordinaria soffre di carenze numeriche rilevanti, l'impatto delle sezioni specializzate sull'ordinamento giudiziario si risolverebbe in ulteriori rigidità e nell'allungamento dei tempi di definizione dei processi. In definitiva, è preferibile perseguire la specializzazione del sapere giuridico dei magistrati ordinari attraverso la definizione di percorsi di carriera che tendano alla continuità nell'esercizio delle funzioni e negli ambiti di esercizio della giurisdizione, in luogo di interventi normativi volti a determinare rigide riserve di competenza presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) ribadisce l'esigenza, al fine di un'utile prosecuzione della discussione, che il Governo manifesti un chiaro orientamento sull'opportunità di istituire sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso gli uffici giudiziari, illustrando le potenziali conseguenze derivanti dall'approvazione di tali atti normativi, con dati e proiezioni relativi all'efficienza dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore BARANI (GAL) ritiene opportuno soffermarsi sugli approfonditi rilievi svolti dal senatore Caliendo nel corso del suo intervento della seduta di ieri. Sulla base della sua esperienza parlamentare, il senatore Caliendo ha evidenziato che uno degli ostacoli all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello, in materia di famiglia e diritti dei minori, consiste negli oneri a carico del bilancio dello

Stato che una tale iniziativa comporta indefettibilmente. Ritiene, tuttavia, che questa constatazione non deve precludere alla Commissione di valutare attentamente ogni iniziativa legislativa volta a rimediare alla lunghezza dei tempi di definizione dei processi e alla difficoltà, per la magistratura ordinaria, di esercitare le proprie funzioni, mettendo a frutto il sapere specialistico e l'aggiornamento continuo. Infatti, l'istituzione delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie concernenti il diritto di famiglia tende a garantire una crescente competenza specialistica dei magistrati assegnati alle istituende sezioni e anche una distribuzione equilibrata distribuzione tra gli uffici giudiziari di giudici e magistrati requirenti dotati di particolare sensibilità per questo genere di controversie. Si potrebbero evitare, tra l'altro, interpretazioni contraddittorie delle norme del codice civile che, specialmente con riferimento al I Libro del codice, possono risolversi in disparità di trattamento e incertezza nell'applicazione del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Orario: dalle ore 21,20 alle ore 21,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che martedì 28 gennaio avrà luogo, presso la Casa dell'Aviatore, un incontro con il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'Ufficio di Presidenza congiunto delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato e della Camera dei deputati, già convocato per domani, alle ore 14,15 presso la Camera dei deputati, per ascoltare il direttore generale della *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*, ambasciatore Ahmet Üzümcü, il presidente LATORRE rende noto che le Presidenze delle Commissioni delle due Camere hanno convenuto di effettuare il predetto incontro in sede formale, nell'ambito di una specifica Indagine conoscitiva congiunta sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria. Ciò al fine di valorizzare un approfondimento che si preannuncia particolarmente utile e significativo.

Domani, giovedì 16 gennaio, in luogo del predetto ufficio di Presidenza avrà pertanto luogo una seduta congiunta nell'ambito della quale intervengono, oltre all'ambasciatore Üzümcü, anche i ministri degli Affari esteri e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Commissione conviene sull'effettuazione della predetta Indagine conoscitiva, previo assenso del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 73)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VATTUONE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che le associazioni vigilate dalla Difesa si dividono in due categorie.

La prima è quella delle associazioni combattentistiche, in relazione alle quali la somma globalmente stanziata è di 674.000 euro, in aderenza all'importo previsto per il 2012.

La seconda categoria di enti presi in considerazione dallo schema di decreto sono quindi le associazioni d'arma, dove le risorse ripartite ammontano a 237.599 euro, sempre secondo i criteri già utilizzati per l'esercizio finanziario dell'anno passato. Tuttavia, prosegue l'oratore, su tali ultime risorse incidono anche gli accantonamenti predisposti dal ministero dell'Economia sul pertinente capitolo di bilancio, dando luogo, in concreto, ad una decurtazione del 7 per cento rispetto alle assegnazioni del 2012.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) lamenta l'eccessiva proliferazione di associazioni, che impedisce, a suo avviso, di concentrare le risorse economiche disponibili su quelle che svolgono effettivamente attività utili per la società. Una di queste è senz'altro l'Associazione nazionale Alpini, che fornisce anche aiuto alla Protezione civile in occasione di pubbliche calamità e che si ritrova destinataria di contributi non del tutto adeguati.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI osserva che il riparto dei fondi è stato effettuato sulla base di precise disposizioni di legge. Eventuali modifiche volte ad escludere alcune associazioni dallo schema di riparto, dovranno pertanto essere oggetto di iniziativa legislativa.

Il rappresentante del Governo osserva quindi che, in base al comma 25-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 114 del 2013, le associazioni combattentistiche beneficeranno anche di un ulteriore contributo di 300.000 euro, che verrà ripartito mediante un provvedimento simile a quello oggi iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore BATTISTA (*M5S*), tenuto conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, preannuncia la presentazione, da parte della propria parte politica, di un disegno di legge sulla materia.

Interviene anche il senatore MARTON (*M5S*), osservando che un'eventuale indagine in ordine alle associazioni effettivamente meritevoli di contributi sarà comunque particolarmente delicata e necessiterà di opportuni approfondimenti.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI, nel precisare che il criterio di riparto si basa su criteri assolutamente oggettivi (quali il numero degli iscritti all'associazione), si riserva di fornire alla Presidenza della Commissione la documentazione di dettaglio concernente le singole associazioni beneficiarie dei contributi.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale, rilevando, altresì, che non figurano iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria**146^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla richiesta avanzata nella seduta di ieri dalla senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), fa presente di aver preso contatti con il Commissario straordinario per la gestione della massa debitoria di Roma Capitale, al fine di procedere, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ad un'audizione del medesimo in ordine ai profili connessi alla materia contenuta nel provvedimento in esame, nel corso della prossima settimana.

Propone, altresì, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 21 gennaio 2014.

La Commissione conviene sulle proposte avanzate dal Presidente.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ricorda incidentalmente come il proprio Gruppo, in sede di votazione della questione di fiducia posta dal

Governo sul disegno di legge di stabilità 2014, abbia condizionato il voto favorevole sulla fiducia all'impegno di sopprimere, proprio attraverso il nuovo decreto-legge in materia di enti locali, le norme della legge di stabilità che consentono di stabilizzare i precari delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche sulle quali la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quando le medesime norme erano state inserite nel decreto-legge n. 101 del 2013.

Fa, altresì, presente che il decreto-legge n. 151 in esame non contiene le norme sul Comitato per le dismissioni che, invece, erano contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, ritirato dal Governo.

Infine, chiede al Governo se il più volte annunciato emendamento concernente la rimodulazione delle aliquote della TASI sarà presentato al provvedimento in esame e in quali tempi.

Il vice ministro CASERO, con riferimento a quest'ultimo rilievo, fa presente come non siano state ancora pienamente definite le modalità e i tempi di presentazione del citato emendamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI SULLO STATO DELLE PROCEDURE DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il PRESIDENTE, richiamandosi alla seduta del 9 gennaio scorso, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, al fine di approfondire, con il Commissario straordinario per la revisione della spesa, elementi conoscitivi sui lavori fin qui svolti e sulle metodologie adottate per la razionalizzazione dei costi delle pubbliche amministrazioni.

Illustra quindi il programma delle audizioni che potrebbe avere inizio con quella del Commissario straordinario per la revisione della spesa, per proseguire con quella del Ragioniere Generale dello Stato e dell'amministratore delegato di CONSIP S.p.A., importante in ordine alla definizione dei *benchmark* per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e LEZZI (*M5S*) propongono di integrare il programma dell'indagine conoscitiva con l'audizione della Corte dei conti che sulla materia è intervenuta più volte.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) suggerisce di procedere anche all'audizione dei rappresentanti delle associazioni economiche e imprenditoriali, per poter valutare l'impatto del programma di revisione della spesa sul sistema economico nazionale.

Il PRESIDENTE, concordando con la proposta di audizione della Corte dei conti, ritiene invece che il suggerimento formulato dalla senatrice Bonfrisco possa essere preso in esame in un secondo momento, una volta acquisiti elementi utili dai soggetti istituzionali, con un'eventuale integrazione del programma della audizioni.

La Commissione, quindi, conferisce mandato al Presidente Azzollini a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, secondo il programma di audizioni concordato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 580-A recante «Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi» nonché dei relativi emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

147^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (n. 65)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) dà lettura di uno schema di parere che dà seguito alle osservazioni già evidenziate nel corso della seduta di ieri, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) evidenzia anzitutto che la prima osservazione proposta dal relatore, in punto di coordinamento con la normativa contabile e con le funzioni dell'istituendo ufficio parlamentare di bilancio, andrebbe rafforzata esprimendola in forma di condizione. Considera inoltre opportuna una rivisitazione della rubrica dell'articolo 31 della legge di contabilità, evidenziando al suo interno altresì la materia della rilevazione delle passività potenziali, introdotta con il provvedimento in esame. Invita quindi ad una più esatta delimitazione della nozione di passività potenziali, che va riferita in primo luogo a fattori intranei al bilancio (ad esempio andamenti imprevisi di specifiche poste o rilevamenti aggiornati dei fattori di disavanzo) anziché ad eventi connessi al ciclo macroeconomico generale. Precisa, infine, che la proroga, contenuta nel decreto-legge n. 150 all'esame della Commissione affari costituzionali, delle disposizioni di riforma dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non trova giustificazione rispetto alla attuazione delle nuove norme in tema di passività potenziali.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) rileva una contraddizione tra la quarta e la quinta delle osservazioni proposte: da un lato si afferma che la rilevazione delle passività potenziali rappresenta un adempimento eccessivamente complesso per le pubbliche amministrazioni, dall'altro lato, si prevede l'inserimento strutturale delle relative informazioni all'interno del DEF.

Il PRESIDENTE, riprendendo il suggerimento avanzato dalla senatrice Lanzillotta, ricorda che nella prassi del Senato non vi è la possibilità di pervenire a pareri favorevoli con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su atti del Governo; la condizione non avrebbe dunque carattere vincolante.

In relazione poi alle perplessità espresse dal senatore Marino propone di specificare meglio la quinta osservazione della proposta di parere con un esplicito riferimento al Governo.

Il RELATORE, rispondendo alla richiesta di chiarimento del senatore Marino, evidenzia come il testo distingue il flusso informativo riguardante le attività proprie di ciascuna amministrazione rispetto all'elaborazione del quadro dei rischi associati alle passività potenziali, operazione quest'ultima che spetta al solo livello governativo.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) premette un proprio giudizio positivo di metodo, in particolare salutando con favore il progressivo adeguamento dei documenti di bilancio nazionali a criteri europei comuni,

in un'ottica di sempre maggiore leggibilità e comparabilità. Esprime, invece, una forte preoccupazione sull'aspetto connesso alle scelte di programmazione economica, che appaiono piuttosto deboli in confronto agli interventi di natura prettamente contabile. Rileva, inoltre, che a suo parere, lo schema di decreto legislativo vada oltre rispetto a quanto richiesto dalla direttiva 2011/85/UE e dalla stessa legge di delegazione europea n. 96 del 2013, apportando in sostanza una regolazione più invasiva di quanto strettamente necessario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita a riformulare l'ultima osservazione proposta dal relatore sostituendo l'espressione «valuti il Governo» con un invito più fermo, esplicitato dalle parole «si raccomanda al Governo», in considerazione della rilevanza del tema delle gestioni fuori bilancio.

Il RELATORE richiama l'attenzione sulla nozione di passività potenziali, ritenuta eccessivamente generica da alcuni interventi, assicurando che la direttiva prevede una definizione ben circostanziata del concetto, cosicché possono essere esclusi in radice equivoci di fondo, dichiara in ogni caso di accogliere le proposte di modifica allo schema di parere avanzate nel dibattito.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere in relazione ad una più generale contrarietà al provvedimento, che appare mortificante per le prerogative delle autonomie territoriali, in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 5 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime, del pari, un orientamento di voto negativo, dovuto alla posizione critica del proprio Gruppo sulla continua ed acritica trasposizione di vincoli europei dannosi per gli interessi della finanza pubblica.

La senatrice LEZZI (*M5S*) considera il provvedimento negativo e contrario ai principi del Gruppo che rappresenta, dal momento che si tratta di un ulteriore tassello in un quadro di irrigidimento dei bilanci, che, al più entro un biennio, comporterà costi insostenibili per lo Stato italiano e annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Il Vice ministro CASERO interviene per esprimere apprezzamento per gli interventi offerti al dibattito, sottolineando che l'intervento del Governo si iscrive in un più ampio quadro europeo, del quale realizza la fase di attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto nel testo che recepisce le modifiche accolte dal Relatore, è messo ai voti e risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre valutare le proposte 01.102, 1.101, e 1.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Più in particolare, ritiene che sia consigliabile precisare, all'interno dell'emendamento 01.102 che l'eventuale rilascio di fabbricati sequestrati in favore degli enti locali non comporta l'assunzione nel bilancio degli stessi degli oneri di demolizione. Propone, pertanto, al fine di escludere nuovi oneri per la finanza pubblica, che la Commissione formuli una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che precisi tale circostanza.

Il senatore MILO (*GAL*) considera l'emendamento in questione privo di conseguenze finanziarie, dal momento che i costi di demolizione sono già oggi a carico del responsabile del reato di abusivismo e che la formulazione dell'emendamento appare riferirsi alla funzione di controllo svolta dai comuni.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) evidenzia come la proposta 1.101 dia luogo a una procedura complessa, della quale valutare la compatibilità con le norme in tema di contabilità degli enti locali.

Il PRESIDENTE conviene circa la possibilità che sia l'emendamento 1.101 sia l'ulteriore 1.0.100 diano luogo a conseguenze negative di carattere indiretto, ma va tuttavia escluso l'insorgere di nuovi oneri diretti. Propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere non ostativo sulla proposta 01.102 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, dopo la parola "demolizione", delle seguenti: "con oneri a carico del proprietario". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.101 e 1.0.100. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca attuazione della direttiva 2011/85/UE – adottata nell'ambito del cosiddetto *six-pack* – relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

la direttiva 2011/85/UE disciplina i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire un rafforzamento della sorveglianza dei bilanci dell'Unione e di garantire l'osservanza dell'obbligo di evitare disavanzi eccessivi;

le disposizioni contenute nella direttiva 2011/85/UE si inseriscono nell'ambito della complessiva riforma della *governance* economica europea (attuata, oltre che dal c.d. *six-pack*, anche dai successivi *Fiscal compact* e dal c.d. *two-pack*) e dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio nella normativa nazionale (operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e dalla legge di attuazione n. 243 del 2012);

l'articolo 2 dello schema di decreto (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196), alla lettera *a*) del comma 1 dispone che il Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere un confronto tra le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e quelle della Commissione europea;

la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio ha istituito l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) le cui funzioni prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

il regolamento (UE) n. 473 del 2013 (uno dei due regolamenti che compongono il c.d. *two-pack*) dispone che i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio delle amministrazioni centrali debbano basarsi su previsioni macroeconomiche indipendenti;

le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica della Commissione europea sono formulate sulla base dell'ipotesi di «politiche invariate»;

l'articolo 5 della direttiva 2011/85/UE prevede che ciascuno Stato si doti di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dai Trattati;

considerato che:

la lettera *c*) dell'articolo 2, comma 1, sostituisce l'articolo 31 della legge n. 196, relativo alle garanzie statali, inserendo l'obbligo per le pub-

bliche amministrazioni a pubblicare le informazioni inerenti le passività potenziali che possono produrre effetti rilevanti sui bilanci, specificando che per il bilancio dello Stato le suddette informazioni sono pubblicate in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);

l'articolo 5 dello schema di decreto inserisce nella legge di contabilità un nuovo articolo 31-*bis* in materia di gestioni fuori bilancio prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari e che, per il bilancio dello Stato, le informazioni siano rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo di coordinare il provvedimento in esame con la legge di contabilità e finanza pubblica al fine di disciplinare non soltanto, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, il confronto tra le previsioni del Governo e quelle della Commissione europea, ma anche la relazione tra le previsioni del Governo e quelle dell'Istituto di bilancio;

valuti il Governo l'opportunità che il DEF contenga previsioni dettagliate del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori formulate sulla base dell'ipotesi di politiche invariate;

si raccomanda al Governo di valutare se la concreta implementazione nel quadro di bilancio delle regole di bilancio numeriche non richieda una modifica puntuale della legge n. 196 del 2009 che ne declini in dettaglio le procedure attuative;

la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali da parte delle singole amministrazioni, oltre a costituire un adempimento di difficile esecuzione, non appare richiesta dalla stessa direttiva 2011/85/UE, la quale dispone l'adempimento in capo al solo Stato membro;

ferma restando la necessità che le singole amministrazioni forniscano un adeguato flusso informativo relativo ai rischi associati alle proprie passività potenziali, si raccomanda al Governo di valutare se non sia più corrispondente allo spirito della stessa direttiva la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali nel DEF, anche in relazione all'analisi di sensibilità ai vari scenari di rischio già effettuata per le previsioni macroeconomiche e di bilancio;

in merito all'articolo 5 (Gestioni fuori bilancio) valuti il Governo se integrare il testo dello schema di decreto legislativo con l'obbligo di presentare l'incidenza sui saldi e sul debito della pubblica amministrazione degli organismi e fondi che non rientrano nei bilanci ordinari come previsto dal secondo periodo dell'articolo 14 della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca attuazione della direttiva 2011/85/UE – adottata nell'ambito del cosiddetto *six-pack* – relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

la direttiva 2011/85/UE disciplina i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire un rafforzamento della sorveglianza dei bilanci dell'Unione e di garantire l'osservanza dell'obbligo di evitare disavanzi eccessivi;

le disposizioni contenute nella direttiva 2011/85/UE si inseriscono nell'ambito della complessiva riforma della *governance* economica europea (attuata, oltre che dal c.d. *six-pack*, anche dai successivi *Fiscal compact* e dal c.d. *two-pack*) e dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio nella normativa nazionale (operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e dalla legge di attuazione n. 243 del 2012);

l'articolo 2 dello schema di decreto (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196), alla lettera *a*) del comma 1 dispone che il Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere un confronto tra le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e quelle della Commissione europea;

la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio ha istituito l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) le cui funzioni prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

il regolamento (UE) n. 473 del 2013 (uno dei due regolamenti che compongono il c.d. *two-pack*) dispone che i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio delle amministrazioni centrali debbano basarsi su previsioni macroeconomiche indipendenti;

le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica della Commissione europea sono formulate sulla base dell'ipotesi di «politiche invariate»;

l'articolo 5 della direttiva 2011/85/UE prevede che ciascuno Stato si doti di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dai Trattati;

considerato che:

la lettera *c*) dell'articolo 2, comma 1, sostituisce l'articolo 31 della legge n. 196, relativo alle garanzie statali, inserendo l'obbligo per le pub-

bliche amministrazioni a pubblicare le informazioni inerenti le passività potenziali che possono produrre effetti rilevanti sui bilanci, specificando che per il bilancio dello Stato le suddette informazioni sono pubblicate in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);

l'articolo 5 dello schema di decreto inserisce nella legge di contabilità un nuovo articolo 31-bis in materia di gestioni fuori bilancio prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari e che, per il bilancio dello Stato, le informazioni siano rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo di coordinare il provvedimento in esame con la legge di contabilità e finanza pubblica al fine di disciplinare non soltanto, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, il confronto tra le previsioni del Governo e quelle della Commissione europea, ma anche la relazione tra le previsioni del Governo e quelle dell'Istituto di bilancio;

valuti il Governo l'opportunità che il DEF contenga previsioni dettagliate del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori formulate sulla base dell'ipotesi di politiche invariate;

si raccomanda al Governo di valutare se la concreta implementazione nel quadro di bilancio delle regole di bilancio numeriche non richieda una modifica puntuale della legge n. 196 del 2009 che ne declini in dettaglio le procedure attuative;

la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali da parte delle singole amministrazioni, oltre a costituire un adempimento di difficile esecuzione, non appare richiesta dalla stessa direttiva 2011/85/UE, la quale dispone l'adempimento in capo al solo Stato membro;

ferma restando la necessità che le singole amministrazioni forniscano al Governo un adeguato flusso informativo relativo ai rischi associati alle proprie passività potenziali, si raccomanda al Governo di valutare se non sia più corrispondente allo spirito della stessa direttiva la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali nel DEF, anche in relazione all'analisi di sensibilità ai vari scenari di rischio già effettuata per le previsioni macroeconomiche e di bilancio;

in merito all'articolo 5 (Gestioni fuori bilancio) si raccomanda al Governo di integrare il testo dello schema di decreto legislativo con l'obbligo di presentare l'incidenza sui saldi e sul debito della pubblica amministrazione degli organismi e fondi che non rientrano nei bilanci ordinari come previsto dal secondo periodo dell'articolo 14 della direttiva.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria**63^a Seduta***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente

CARRARO

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PEZZOPANE (PD) specifica in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti. L'integrale soppressione non è tuttavia immediata, ma decorre dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; prima di tale cessazione, è prevista una progressiva riduzione della contribuzione pubblica diretta, mantenuta nella sua interezza per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto per poi ridursi progressivamente nei tre esercizi finanziari successivi, rispettivamente del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento. Al posto della contribuzione pubblica diretta, il testo prevede che il finanziamento dei partiti sia a carico dei privati in una duplice forma: la contribuzione privata diretta, tramite erogazioni liberali agevolate mediante il beneficio fiscale della detraibilità, e la contribuzione privata indiretta, consistente nella destinazione al partito prescelto, da parte delle sole persone fisiche, di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito. L'agevolazione della contribuzione privata è condizionata al rispetto di requisiti di trasparenza e democrazia interna di partiti e movimenti politici.

Lo strumento attraverso cui far valere la democrazia interna è lo statuto del partito, disciplinato dall'articolo 3. Gli articoli 4 e 5 ne prescrivono la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* del partito, nonché in apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano. La verifica dei requisiti di democrazia interna è effettuata mediante iscrizione in un registro nazionale dei partiti riconosciuti, ad opera della commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

L'articolo 5 reca altresì disposizioni in materia di pubblicità circa assetto statutario, organi associativi, funzionamento interno e bilanci del partito; le previsioni relative a statuto e bilanci valgono anche per le fondazioni e le associazioni riconducibili a partiti. Sui siti *internet* del partito e della Camera dei deputati va riportato l'elenco dei soggetti erogatori e l'importo dei contributi al partito iscritto nel registro, compreso tra 5.000 e 100.000 euro, effettuati con mezzi di pagamento tracciabili quanto ad ammontare ed autore. Gli obblighi di trasparenza posti dal decreto sono presidiati dal controllo della commissione di garanzia che, ai sensi dell'articolo 8, disciplina il controllo dei rendiconti dei partiti.

L'articolo 6 è dedicato al consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici, mentre l'articolo 7 concerne la certificazione esterna dei loro rendiconti; l'articolo 9 reca previsioni specifiche in materia di parità di accesso alle cariche elettive.

Il Capo III del provvedimento disciplina la contribuzione volontaria e la contribuzione indiretta da parte dei privati. L'articolo 10 in particolare determina i criteri per l'accesso dei partiti a tali forme di contribuzione. Al fine di accedere al finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale è necessario che i partiti abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto nelle elezioni per Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali e delle province autonome; in mancanza di eletti, i partiti devono avere presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee. Per la contribuzione diretta da parte di persone fisiche, mediante erogazioni in denaro o contributi in beni e servizi, è previsto un limite massimo di 300.000 euro annui; per la contribuzione diretta da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, il limite è di 200.000 euro annui. Sono esclusi dal limite i trasferimenti tra partiti; le limitazioni si applicano invece anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fidejussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici.

La disciplina del trattamento fiscale delle erogazioni liberali è posta dall'articolo 11. In particolare si prevede che ai fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti siano ammesse a detrazione per oneri. La detrazione è pari al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui, ed al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Dall'imposta è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone

fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti, nel limite di 750 euro per ciascuna annualità per persona. Ai fini IRES, si prevede invece la possibilità di detrarre un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro. I versamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero altri sistemi di pagamento e comunque secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione.

L'articolo 12 disciplina la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, si introduce un modo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il due per mille dell'IRPEF in favore di un partito politico. Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nel registro nazionale e devono avere almeno un eletto sotto il proprio simbolo nell'ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo. I contribuenti – esclusivamente persone fisiche – effettuano la scelta per la destinazione del due per mille in sede di dichiarazione annuale dei redditi, compilando una scheda che reca l'elenco dei partiti politici aventi diritto. Il successivo articolo 13 disciplina invece la raccolta telefonica di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica.

Il Capo IV reca disposizioni transitorie e finali.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale segnala come incongrua la previsione di cui a l'articolo 5, che dispone la pubblicazione dell'elenco dei soggetti erogatori nel sito della Camera dei deputati, contraddicendosi principi del bicameralismo.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) segnala come eccessive le detrazioni relative alle erogazioni effettuate a favore dei partiti politici, specie in rapporto a quanto già previsto per le donazioni liberali a favore di enti con finalità sociali. Domanda inoltre ragguagli circa la destinazione della quota del 2 per mille del gettito IRPEF con riguardo ai soggetti che non hanno espresso opzioni di destinazione.

Il senatore FORNARO (*PD*) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 5 menzionata dalla senatrice Bottici sia conforme alla previsione del deposito presso una sola Camera della documentazione relativa ai partiti politici a fini di trasparenza. Osserva quindi come il provvedimento in esame non contempli alcuna attribuzione ai partiti politici ulteriore rispetto a quanto a questi esplicitamente destinato in via indiretta dai contribuenti. Rileva infine la congruità di valutare la possibilità di un'armonizzazione delle percentuali di detrazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che già la documentazione riguardante le spese per le campagne elettorali è depositata presso la sola Camera dei deputati in base alla legislazione vigente. Fa quindi menzione dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 149, in forza del quale le destinazioni della quota del 2 per mille sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti.

Il senatore OLIVERO (*PI*) suggerisce di includere nel parere della Commissione un'osservazione concernente l'opportunità di prevedere percentuali di detrazione di uguale entità per le erogazioni destinate ai partiti e quelle agli organismi senza scopo di lucro. In relazione alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF segnala l'esigenza di disporre di misure riguardanti la trasparenza e il controllo delle dichiarazioni dei redditi elaborate con l'ausilio dei centri di assistenza fiscale.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) osserva che la scelta di privilegiare le erogazioni a favore dei partiti politici è stata compiuta anche nella precedente legislatura. Si esprime quindi a favore dell'adozione di percentuali di detrazione analoghe per le diverse destinazioni e rileva che l'intera materia delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali è destinata a essere oggetto di revisione già nell'anno in corso.

Ha quindi la parola la relatrice PEZZOPANE (*PD*), la quale illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione tesa a raccogliere le opinioni espresse in merito alla necessità di armonizzare i livelli di detrazione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) esprime l'orientamento favorevole della propria parte politica rispetto allo schema della relatrice, oltre a segnalare l'opportunità di un percorso di azzeramento del contributo pubblico ai partiti più rapido di quello previsto dall'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Previa verifica della presenza del numero legale lo schema di parere proposto dalla relatrice (pubblicato in allegato al resoconto) è messo in votazione e risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto all'attuazione della direttiva 2011/16/UE; es-

sendo il termine per il recepimento scaduto il 1° gennaio 2013 la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione lo scorso 20 giugno.

Il relatore prosegue specificando l'oggetto della direttiva 2011/16/UE, consistente nel rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, tenendo conto dell'evoluzione degli istituti giuridici. La direttiva stabilisce norme e procedure relative alle imposte dirette e indirette e si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse dagli Stati membri e dagli enti locali, ad eccezione dell'IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

L'articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea l'autorità competente ai fini della direttiva: per l'Italia questa è stata individuata nel Direttore generale delle finanze.

La direttiva specifica inoltre che lo scambio di informazioni può essere su richiesta, automatico o spontaneo. Nel caso di scambio su richiesta l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni disponibili entro sei mesi del ricevimento della richiesta. Nel caso di scambio automatico ciascuna autorità competente comunica alle autorità competenti degli altri Stati le informazioni disponibili sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su determinate categorie di reddito e di capitale. È comunque facoltà di ciascuna autorità competente segnalare che non desidera ricevere informazioni su determinate categorie di reddito e di capitale. Lo scambio spontaneo di informazioni avviene quando l'autorità competente ritiene che esista una perdita di gettito nell'altro Stato membro, oppure quando un contribuente tiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero di imposta che dovrebbe comportare un aumento o un assoggettamento nell'altro Stato membro. Stessa possibilità è prevista in ulteriori casi di riduzioni di imposta riguardanti gruppi di imprese.

È inoltre prevista la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi, secondo le previsioni di cui all'articolo 24. La direttiva disciplina inoltre ulteriori forme di cooperazione amministrativa. In particolare è specificato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire mediante formulari predisposti dalla Commissione europea e che la comunicazione avviene in via elettronica per mezzo della piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione e sull'interfaccia comune di sistema sviluppata dall'Unione europea per la trasmissione delle informazioni tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa innanzitutto presente che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce

la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi e adegua l'ordinamento interno ai regolamenti UE n. 345/2013 e n. 346/2013, in materia di *venture capital* e di fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Lo schema di decreto in esame contempla le modifiche al TUF strettamente necessarie all'applicazione dei due regolamenti. Sostanzialmente, l'atto del Governo in titolo inserisce nella normativa primaria le sole disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva 2011/61/UE e le norme strettamente necessarie all'applicazione dei regolamenti citati, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria da parte di Banca d'Italia e Consob, la disciplina dettagliata degli aspetti tecnici contenuti nella direttiva e nei regolamenti.

Il relatore si sofferma quindi sulle modifiche al TUF recate dai singoli articoli. L'articolo 1 inserisce le nuove definizioni e definisce i compiti di vigilanza di Banca d'Italia e CONSOB. L'articolo 2 attribuisce ulteriori poteri di vigilanza al fine di prevenire rischi sistemici. L'articolo 3 riguarda la collocazione fuori sede da parte dei nuovi soggetti. L'articolo 4 concerne la disciplina della gestione collettiva del risparmio. Gli articoli 5 e 6 intervengono sulla normativa in materia di provvedimenti ingiuntivi e di crisi e, rispettivamente, di disciplina degli emittenti e di appello al pubblico risparmio. L'articolo 7 adegua il sistema sanzionatorio. L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, adeguandone la terminologia e i riferimenti normativi. Gli articoli da 9 a 15 sono volti a dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR. L'articolo 10 modifica l'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 al fine di aggiornare le disposizioni relative alla ritenuta sui redditi di capitale. L'articolo 11 modifica l'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 al fine di armonizzare il regime di tassazione dei redditi di capitale. L'articolo 12 adegua il testo dell'articolo 73 del TUIR. L'articolo 13 modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. L'articolo 14 reca norme di coordinamento, mentre l'articolo 15 prevede le disposizioni finali e transitorie. L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (n. 60)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

In considerazione dell'imminenti dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il relatore OLIVERO (*PI*) rinuncia a intervenire sul provvedimento

in esame, mettendo tuttavia a disposizione della Commissione una relazione scritta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dell'*iter* del disegno di legge e dei relativi emendamenti presso la Commissione bilancio e programmazione economica. Nel riepilogare le opzioni finora valutate per consentire una celere e tempestiva conclusione dell'esame in sede referente, fa presente che sono emerse in tale sede alcune questioni relative alle disposizioni contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Tutto ciò considerato, propone quindi alla Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla giornata di domani, sconvocando quindi la seduta notturna prevista per questa sera, ma proponendo comunque alla Commissione di prevedere un'ulteriore seduta antimeridiana in aggiunta a quella già fissata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi non avrà luogo. Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1213**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1213, per le parti di competenza, esprime parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito di modificare l'articolo 11 adeguando le percentuali di detrazione d'imposta previste per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici alla vigente disciplina agevolativa delle erogazioni liberali disposte dalle persone fisiche a favore delle Onlus.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE
PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTI-
STI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (N. 62)*

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Simonetta Giordani e per l'istruzione, l'università e la ri-
cerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione n. 3-00533 della senatrice Montevocchi sulla salvaguardia e valorizzazione

dell'*ex* Magazzino SIR di Ravenna, ripercorrendone anzitutto la vicenda. Rammenta in primo luogo il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, avviato in data 5 agosto 2011 dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e conclusosi con l'emanazione, ai sensi degli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna del 16 novembre 2012.

Ricorda poi che il medesimo decreto è stato oggetto di un ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sede di Bologna, proposto dall'Associazione italiana per il patrimonio archeologico e industriale (AIPAI) e altri 32 soggetti privati. Fa presente in particolare che con il suddetto ricorso è stato sostenuto, tra l'altro, che il provvedimento impugnato, prevedendo la sola conservazione degli archi parabolici dell'*ex* Magazzino SIR, avrebbe consentito la realizzazione di «un intervento devastante» nei confronti dell'immobile tutelato, ritenuto gravemente lesivo ed incompatibile con il carattere storico e testimoniale del bene.

Evidenzia peraltro che l'*ex* Magazzino SIR, realizzato negli anni 1956-1957 su progetto dell'ingegnere Elio Segala, costituisce un fabbricato industriale di indubbio interesse che, per tipologia architettonica e cronologia, rappresenta certamente un caso particolare. Nel dichiararne l'interesse culturale, l'attività di salvaguardia è stata, in effetti, esercitata ai limiti del termine consentito dalla normativa vigente (i 50 anni previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali per gli immobili di proprietà privata), tanto che se lo stesso bene fosse stato di proprietà pubblica, non sarebbe stato possibile dichiararne l'interesse culturale.

Afferma altresì che la particolarità del caso è ancor più evidente se si considera che l'*ex* Magazzino SIR, tra i circa 2.400 beni architettonici dichiarati di interesse culturale dalla citata Direzione regionale dell'Emilia Romagna negli ultimi 12 anni, è uno dei dieci di più recente edificazione nel territorio regionale. Tale fabbricato industriale è confrontabile solo con un altro esempio coevo in Emilia Romagna, quello del Deposito del Sale Comune della *ex* Manifattura Tabacchi di Bologna, costruito negli anni 1951-1955 su progetto di Pier Luigi Nervi e dichiarato di interesse culturale con provvedimento del Direttore regionale in data 15 giugno 2010. Anche tale immobile, non citato nell'interrogazione, va quindi annoverato tra le «cattedrali laiche del lavoro», site a Margherita di Savoia, Porto Recanati, Cerca, Prato e Assisi.

Sottolinea poi che l'*iter* procedimentale conclusosi con l'emanazione del decreto del Direttore regionale del 16 novembre 2012 è stato molto complesso ed articolato, caratterizzato da numerosi incontri e confronti con tutti i soggetti interessati, in particolare con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e con la proprietà. Rammenta dunque che, pur tenendo doverosamente conto delle osservazioni presentate dalla proprietà, il procedimento si è concluso con la dichiarazione di interesse culturale del bene che era stato oggetto dell'avvio del procedimento. Fa notare

quindi che tale complessità ha provocato alcuni rallentamenti, che hanno consentito l'invio della documentazione di competenza della competente Soprintendenza soltanto nell'ottobre 2012 e l'adozione del successivo provvedimento di tutela del Direttore regionale solo nel mese di novembre. A tale proposito, tiene a precisare che gli Uffici interessati non hanno notizia di alcuna denuncia alla Procura della Repubblica di Ravenna per mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti, mentre costituisce un dovere istituzionale il tener conto delle osservazioni pervenute dalla proprietà nel corso del procedimento di apposizione del vincolo.

Ricorda comunque che lo stesso proprietario aveva chiesto in prima istanza l'archiviazione del procedimento e solo a seguito degli incontri sopra citati ha mutato il proprio orientamento, manifestando la propria disponibilità alla conservazione degli elementi qualificanti dell'immobile.

Manifesta pertanto rammarico per il contenuto di alcune frasi dell'interrogazione, estrapolate dalla relazione storico-artistica del decreto di vincolo e del tutto decontestualizzate, secondo cui il decreto autorizza direttamente il proprietario dell'immobile a procedere a «stravolgimenti» delle attuali caratteristiche del bene, con future soluzioni progettuali.

Riferisce a tale proposito che la dichiarazione di interesse culturale ha il solo obiettivo di riconoscere formalmente l'interesse culturale del bene e non va confusa con l'autorizzazione ai lavori, prevista dall'articolo 21 dello stesso Codice dei beni culturali, la cui funzione è appunto quella di consentire l'esecuzione di opere e lavori su beni vincolati. L'accenno generico, contenuto nella relazione storico-artistica, a future ipotesi di interventi di recupero e a nuove destinazioni d'uso non costituisce, dunque, l'approvazione di uno specifico progetto, che è soggetta, invece, ad una formale autorizzazione da richiedere ai sensi del suddetto articolo 21 del Codice alla competente Soprintendenza. Chiarisce perciò che è in quella sede che il Ministero valuterà il contenuto dei provvedimenti concernenti il paraboloido di Ravenna.

Per quanto riguarda la seconda richiesta contenuta nell'interrogazione, relativa all'eventuale valutazione favorevole di un progetto in cui è evidente il peggioramento statico, osserva che la competente Soprintendenza di Ravenna ha precisato già in altre sedi che non sono state rilasciate autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sul bene culturale in questione, né sono state avanzate richieste in tal senso da parte della proprietà.

Anche la risposta alla terza richiesta, concernente la mancata considerazione di qualsiasi altra soluzione o indicazione progettuale, presuppone, in linea di principio, la presentazione da parte della proprietà, di una richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi del più volte citato articolo 21 del Codice.

Ribadisce infine che l'immobile è di proprietà privata e che se fosse stato di proprietà pubblica non sarebbe neanche rientrato nei parametri di «tutelabilità» previsti dal Codice.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che era stato presentato un progetto alternativo, nel quale i proponenti avevano coinvolto anche un architetto, che rappresentava una iniziativa della cittadinanza per la riqualificazione del complesso architettonico. Riferisce altresì che sono state numerose le attestazioni di stima e di interessamento verso questo patrimonio, anche a seguito di recenti pubblicazioni inerenti l'opera. Dalla risposta emerge tuttavia che i progetti alternativi non sono stati presi in considerazione in quanto non è stata avanzata alcuna richiesta di autorizzazione ai lavori. Si domanda pertanto le ragioni del dibattito sul progetto originario, riservandosi comunque di verificare la sussistenza o meno della suddetta richiesta di autorizzazione, anche attraverso un confronto con il consigliere comunale di Ravenna, Francesca Santarella, assai attiva sul territorio in merito a tale tematica. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO (*M5S*), il quale stigmatizza la confusione che regna nella maggioranza circa il destino delle province. Rileva infatti la forte discrasia fra il disegno di legge in esame, che ne riordina le funzioni, e quello di natura costituzionale presentato sempre dal Governo alla Camera (Atto Camera n. 1543), che ne prevede invece l'abolizione. Si interroga pertanto sull'utilità di riordinare le funzioni di un ente, di cui è prevista in altra sede la soppressione.

Analoga confusione regna poi, nello specifico, con riguardo alle parti di competenza della 7^a Commissione, ed in particolare all'edilizia scolastica. Il provvedimento in esame sottrae infatti questo compito da quelli fondamentali delle province, rendendolo solo eventuale, senza tuttavia chiarire in capo a chi andrà. Pur prendendo atto che il relatore ha, da questo punto di vista, indicato una strada precisa, invita il Governo a chiarire le proprie intenzioni onde consentire al Parlamento di esprimersi con cognizione di causa.

Rileva del resto che l'abolizione delle province in Sicilia, senza contestuale riattribuzione delle relative funzioni, ha creato un forte malcontento nella popolazione, che si è vista privata di determinati servizi la cui responsabilità non è stata di pari passo attribuita ad altri enti.

Invita perciò il relatore a tenere conto di queste preoccupazioni nel parere che si accinge a redigere e propone di unificare il dibattito politico sulle prospettive delle province anziché frammentarlo in diversi tronconi legislativi fra loro in contrasto.

La senatrice PUGLISI (*PD*) osserva che l'attuale discussione è incentrata sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ad esso, è sottesa la volontà politica non di abolire le province, bensì di renderle enti di secondo grado, così come del resto sono in tutta Europa. I risparmi maggiori che conseguiranno a detta riforma, prosegue, non consisteranno tanto nella soppressione dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali, quanto piuttosto nell'eliminazione dei circa 3000 enti intermedi che affollano i territori spesso al solo scopo di distribuire privilegi.

Il provvedimento in titolo favorisce inoltre le unioni di comuni e prevede l'istituzioni di dieci aree metropolitane tra cui l'istituzione di Roma Capitale.

Ella concorda peraltro con il relatore sull'esigenza di definire il livello di governo delle funzioni sottratte alle province in un'ottica di piena razionalizzazione. Con particolare riferimento all'edilizia scolastica, le cui competenze sono attualmente divise tra comuni e province, conviene sull'opportunità di concentrarle in capo ad un unico ente di governo territoriale. Ricorda tuttavia che il provvedimento assegna un anno di tempo alle comunità locali per compiere la scelta più idonea al riguardo, non essendo escluso che i comuni decidano di attribuire tutte le competenze alle province. Resta invece difficile a suo avviso concentrare dette competenze in capo ai comuni, che in molti casi potrebbero non reggerne il peso. Più realistica è invece l'ipotesi di incaricare le unioni di comuni. Ricorda comunque che si tratta di un tema ampiamente dibattuto dalla VII Commissione della Camera dei deputati, la quale ha infine convenuto di rimettere la scelta alle comunità locali del territorio. Chiede quindi al relatore di recepire queste indicazioni nel parere.

Il senatore SIBILIA (*PdL*) si dichiara nettamente contrario sia all'abolizione delle province sia alla loro trasformazione in enti di secondo livello, in quanto mancherebbe comunque la legittimazione diretta da parte dei cittadini, che invece attualmente conferisce a detti enti forza contrattuale nel confronto con gli altri enti istituzionali. Si sofferma poi sulla sua esperienza di responsabile della provincia di Avellino, composta da ben 119 comuni e a cui fanno capo ben 1600 chilometri di strade. In proposito, rileva che egli ha potuto sperimentare in prima persona l'assoluto rilievo delle funzioni svolte a livello provinciale, ancorché a costi irrisori per il cittadino. Ribadisce pertanto la più ferma contrarietà all'abolizione di tali enti, invocando piuttosto l'abolizione di altri istituti, come le comunità montane, i consorzi e financo le regioni. Anche con riguardo alle unioni di comuni, esprime un certo scetticismo paventando l'insorgere di localismi e campanilismi.

Nel preannunciare pertanto un convinto voto contrario sul provvedimento in titolo, che a suo giudizio non risolverà i problemi di natura economica e in compenso sarà fonte di innumerevoli problemi, manifesta conclusivamente il timore che ci si renderà conto dell'errore compiuto troppo tardi, quando non sarà più possibile tornare indietro.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) stigmatizza la tendenza ad assuefarsi a scelte non sufficientemente meditate, come ad esempio l'abolizione delle province, lasciandosi fuorviare da campagne di stampa orchestrate per mettere in evidenza solo esempi negativi di sperperi e sperequazioni. Occorre invece affrontare il problema con maggiore serietà, soprattutto ponendo attenzione a non creare vuoti funzionali, inevitabilmente forieri di problemi e difficoltà.

Né si dichiara d'accordo con la trasformazione delle province in enti di secondo grado, che a suo giudizio rappresenta addirittura una antinomia rispetto alla conclamata volontà di affidare ai cittadini il governo del territorio.

Con riferimento all'edilizia scolastica, conviene che i comuni debbano farsene carico se vogliono mantenere gli istituti sul loro territorio. Mantiene tuttavia forti perplessità sull'impianto generale del provvedimento.

La senatrice GIANNINI (*ScPI*), pur rivendicando allo schieramento di appartenenza la scelta di abolire le province, intrapresa già dall'allora governo Monti nella scorsa legislatura, manifesta perplessità sull'impostazione del disegno di legge, specialmente per quanto concerne le città metropolitane. In proposito esprime riserve sulla posizione del sindaco della città metropolitana, frutto non di una elezione diretta ma dell'estensione funzionale della nuova area.

Dopo aver sottolineato le esigenze di semplificazione e risparmio, invita il relatore a tener conto, nello schema di parere che si accinge a redigere, del legame diretto del territorio municipale con gli istituti scolastici, anche per quanto concerne la sicurezza e la tutela. Ritiene infatti che il provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per irrobustire tale correlazione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) condivide l'approccio del relatore nella parte in cui reputa essenziale compiere una scelta netta nell'attribuzione delle funzioni, onde evitare la *vacatio* di competenze, nella prospettiva di assicurare la certezza del diritto.

Il relatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riservandosi di replicare al termine della discussione generale, registra un variegato ventaglio di posizioni all'interno della Commissione. Tiene tuttavia a precisare che occorre compiere una scelta decisa per quanto concerne lo svolgimento di funzioni fondamentali che, negli ambiti di interesse, attengono essenzialmente alla materia dell'istruzione.

Fa presente peraltro che il provvedimento riguarda anche l'unione e la fusione dei comuni, che possono offrire una valida risposta per l'esercizio di competenze che necessitano di maggiori risorse, essendo escluse dal patto di stabilità. Osserva infatti che da più parti si lamenta la mancanza di fondi per la manutenzione scolastica, anche a causa dei vincoli del patto di stabilità. Fa notare dunque che l'attribuzione alle nuove province, concepite quali enti di secondo grado, di funzioni fondamentali risulterebbe una scelta poco efficace, in quanto esse sono comunque sottoposte al patto di stabilità. Suggerisce pertanto di specificare nel dettaglio le funzioni fondamentali dei comuni, ferma restando la possibilità di soluzioni più articolate che tuttavia rischiano a suo avviso di lasciare margini di incertezza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (atto n. 62), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione di tutela dei diritti connessi e contrattuali degli artisti interpreti esecutori (AIE 77), dei lavoratori del Nuovo IMAIE e dei commissari liquidatori del vecchio IMAIE, i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI (*PD*) ricorda che la Commissione ha da tempo disposto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali. Si tratta di un settore nel quale, negli ultimi anni, vi è stata scarsa concorrenza e scarsa trasparenza, anche a causa di decisioni sbagliate assunte da Governi precedenti. Da ciò sono derivati continui aumenti delle tariffe e una conseguente penalizzazione dei consumatori, a vantaggio delle imprese concessionarie. In relazione agli aumenti tariffari disposti all'inizio dell'anno, tutti i Gruppi parlamentari sono stati sensibilizzati in proposito da varie categorie di cittadini, svolgendo anche atti di sindacato ispettivo sul tema.

Chiede pertanto che la Commissione avvii quanto prima l'indagine conoscitiva già deliberata e autorizzata, con tempi adeguati, in modo da poter avere un confronto ampio e approfondito con tutte le categorie interessate, da cui possano scaturire anche indicazioni per eventuali iniziative legislative. Il primo soggetto da ascoltare dovrebbe essere, per competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con la richiesta del senatore Filippi e propone di svolgere, nella prossima settimana, un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire un programma di audizioni per l'inda-

gine conoscitiva, a cominciare da quella del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa definizione delle necessarie intese.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che nella seduta precedente il relatore ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegata al resoconto della stessa seduta). Nel frattempo, è stata avanzata una proposta alternativa di parere, di tenore contrario, sottoscritta dai senatori del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà, pubblicata in allegato.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra la proposta alternativa di parere, che ribadisce la contrarietà già espressa più volte nei confronti della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Si tratta a suo avviso di un'opera inutilmente costosa, che non darà i risultati annunciati, in quanto interviene su una linea ferroviaria già sottoutilizzata. Critica altresì il mancato coinvolgimento, nelle forme dovute, delle popolazioni interessate, rilevando che l'apposito Osservatorio che avrebbe dovuto seguire i lavori non ha mai svolto adeguatamente il proprio compito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvata.

Conseguentemente, risulta precluso lo schema alternativo di parere proposto dai senatori Scibona, Cervellini, Cioffi, Blundo e Ciampolillo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SCIBONA, CERVellini CIOFFI, BLUNDO E
CIAMPOLILLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1164**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame riguarda la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;

l'accordo in esame, nonostante non costituisca ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, primo periodo, uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo italo-francese del 2001 (che rinvia la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive alla realizzazione del tunnel – come allora previsto – alla conclusione di protocolli addizionali), regola le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera una volta realizzata;

il medesimo Accordo definisce, inoltre, il quadro generale per la realizzazione e la successiva gestione della «sezione transfrontaliera» della parte comune italo-francese della nuova linea Torino-Lione. Un ulteriore protocollo addizionale, così come previsto al secondo periodo dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di ratifica, disciplinerà l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

il 31 gennaio 2013 è stato presentato il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In base ad esso la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più di 3 km di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. In particolare, il progetto definitivo è costituito da: a) un tunnel di base di 57 km che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura; b) sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 km, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 km e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 km. di cui 2,1 km in galleria; c) galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km;

l'esame del provvedimento impone imprescindibili valutazioni di carattere generale in merito all'inutilità e dannosità dell'opera, la cui rea-

lizzazione risulterebbe portatrice di effetti negativi per le finanze dello Stato, nonché sotto il profilo socio-economico ed ambientale;

gli studi disponibili mostrano che la ricaduta della linea ad Alta Velocità Torino – Lione sul sistema economico italiano, ed in particolare piemontese, sarebbe praticamente inesistente. La Torino – Lione consentirebbe una limitata riduzione dei tempi di spostamento di persone e merci (circa un'ora) verso e dalla Francia, per una quota intorno all'1 per cento dei movimenti che si effettuano in Piemonte e meno dello 0,1 per cento su scala nazionale;

l'attuale livello di utilizzo sia dell'autostrada che della linea ferroviaria che collegano l'Italia con la Francia è molto al di sotto della capacità che servirà per i traffici dei prossimi decenni che risultano, inoltre, in continua contrazione;

la predetta contrazione dei traffici è resa ben evidente dalla «Relazione annuale della Confederazione Svizzera dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC ALPINFO 2012 – traffico merci su strada e per ferrovia attraverso le Alpi» essendo i relativi flussi in continua e forte riduzione:

Anno 2000:

- ferrovia asse Torino-Lione 8,6 mio.t (Mont-Cenis ferrovia 4^a colonna tabella pag. 2)
- autostrada asse Torino-Lione 25,2 mio.t (Fréjus autostrada 3^a colonna tabella pag. 2)

Anno 2012:

- ferrovia asse Torino-Lione 3,4 mio.t (Mont-Cenis ferrovia 4 ultima colonna tabella pag. 2)
- autostrada asse Torino-Lione 10,2 mio.t (Fréjus autostrada 5 ultima colonna tabella pag. 2)

sfugge quindi la necessità reale di una nuova tratta ferroviaria, tenuto conto anche che i collegamenti transfrontalieri esistenti nella regione sono stati comunque efficienti anche con livelli di traffico più elevati di quelli attuali. Occorre ricordare, infatti, che il Fréjus, nel periodo di chiusura del traforo del Monte Bianco, ha garantito la mobilità dei traffici anche con livelli di traffico doppi rispetto a quelli attuali;

uno spostamento di domanda dalla strada alla ferrovia – a detta degli stessi sostenitori dell'opera – potrebbe avvenire solo con l'imposizione di divieti o di prelievi fiscali aggiuntivi sul trasporto su gomma, ossia incrementando il costo del trasporto e rendendo più difficoltose le esportazioni per le nostre imprese;

se l'impatto sulla mobilità è minimo, i benefici dell'opera sull'ambiente sarebbero del tutto trascurabili. Considerando gli elevatissimi consumi energetici nella costruzione dell'infrastruttura, che pesano per il 50 per cento dell'intero *life cycle* del sistema, le emissioni complessive di

CO2 saranno forse più elevate a seguito dell'entrata in esercizio della Torino – Lione che in assenza della stessa;

l'enorme spreco di denaro pubblico connesso alla realizzazione dell'opera si aggirerà attorno ai 26 miliardi di euro (stima della Corte dei Conti francese del 1° agosto 2012) solo a preventivo, con un costo, quindi, tre volte superiore ai costi medi dell'alta velocità europea, appare decisamente trascurabile il ritorno finanziario che potrebbe derivare dall'opera, anche con scenari molto ottimistici. Le analisi finanziarie preliminari mostrano elevati costi a fronte di modesto traffico;

ci sono opere prioritarie con ritorni certamente più elevati. A fronte della costruzione di un'opera che si rivela inutile anche per la costante diminuzione del traffico passeggeri – oggi comunque assicurati da Torino a Parigi dal TGV – e del traffico merci quantificato dalla Confederazione Svizzera per l'anno 2012 a non più di 3.4 milioni di tonnellate a fronte di una capacità di transito di oltre 30 milioni di tonnellate – la eventuale realizzazione della tratta ad alta velocità sottrarrà risorse che potrebbero essere destinate a risolvere i fenomeni di congestione estrema del traffico nelle aree metropolitane, così come ad ammodernare il sistema ferroviario tradizionale, nonché ad investimenti in ambiti diversi: dalla scuola, alla sanità, all'innovazione al *welfare*;

un investimento di risorse così rilevante potrebbe condurre alla creazione stabile di un numero di occupati ben superiore a quello individuato e previsto dal progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, per cui, anche sotto tale profilo, il provvedimento di ratifica del trattato si ravvisa come inutile ed anzi dannoso;

analizzando nel merito gli aspetti di carattere ambientale non si può non mettere in evidenza quanto sia trascurato l'impatto degli inquinanti atmosferici – ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili –, mentre non si tiene in adeguata considerazione il pericolo amianto, elemento di cui i rilievi alpini che circondano la Valsusa sono ricchissimi;

numerosi studi hanno evidenziato, ormai da lungo tempo, le gravi criticità connesse alla presenza di amianto e uranio nel sottosuolo valsusino. La possibilità che si verifichino condizioni di rischio sanitario è assolutamente rilevante per quanto riguarda le attività di scavo e di movimento terra, compromettendo profondamente la tutela della salute dei lavoratori addetti a tali compiti;

già solo nel progetto preliminare si cita un incremento di malattie cardiovascolari del 10 per cento a danno delle popolazioni locali. Analoghe preoccupazioni riguardano, però, anche le popolazioni della bassa Val di Susa, a causa della dispersione di fibre di amianto nell'aria, nei terreni e nelle acque del territorio;

un ulteriore ambito degno di particolare attenzione riguarda il problema idrico: la letteratura internazionale si esprime su come scavi di questa entità possano drenare volumi d'acqua notevoli al punto da causare la profonda alterazione degli ecosistemi montani e dunque generare costi esterni aggiuntivi non stimabili;

considerato inoltre che:

la Corte dei Conti francese, nel febbraio 2012, bocciando l'esperimento dell'AFA – Autostrada Ferroviaria Alpina, ha indicato che «La trasformazione a tempo indeterminato del progetto di autostrada ferroviaria si fonda sulla prospettiva di un aumento dei traffici che non è scontato e su criteri di redditività da definire»;

la medesima Corte dei Conti, con relazione del 1° agosto 2012, ha ribadito l'inesistenza di flussi passeggeri-merci sulla linea Torino-Lione tale da giustificare un costo globale, preventivato dalla stessa Corte d'oltralpe, di 26 miliardi di €;

alle stesse conclusioni giunse già in passato il Conseil des Ponts et Chaussées (commissione di controllo del governo francese), che, nel proprio *Rapport d'audit sur les grand projets d'infrastructures de transport* n°2002-0190-01 (del febbraio 2003), così concludeva sul progetto della Nuova Linea Torino Lione (doc. 8): «gli studi socio-economici condotti sono lontani dal dimostrare l'interesse di questo progetto per la collettività» («*la mission estime que, dans le cadre méthodologique actuellement applicable à l'évaluation des projets d'infrastructures, les études socio-économiques sont loin de démontrer l'intérêt du projet pour la collectivité*», pag. 62, 1° capoverso);

il documento predisposto dalla Commissione Duron (Commissione Mobilità 21), presentato il 27 giugno 2013, sul piano nazionale delle infrastrutture e dei trasporti e commissionato dal Ministero dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, classifica la tratta Lione come opera di cosiddetta «priorità secondaria» in relazione sia ai costi che ai tempi. In particolare, nel rapporto appena citato viene evidenziato che: «tenendo conto delle incertezze sul calendario del tunnel di base, non può essere certo che i rischi di saturazione e le sovrapposizioni d'uso che giustificano la realizzazione del progetto si verifichino prima degli anni 2035-2040»;

occorre altresì ricordare che l'eventuale realizzazione della tratta Torino-Lione dovrebbe avvenire subordinatamente alla saturazione della linea esistente, così come disposto dall'articolo 1 dell'Accordo firmato nel 2001 tra Italia e Francia per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002, n. 228;

il 9 febbraio 2012, trecentosessanta professori, ricercatori e professionisti accreditati hanno pubblicato un appello rivolto all'allora Presidente del Consiglio dei ministri, professor Mario Monti, per chiedere un ripensamento del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

in particolare, nell'ambito del suddetto appello, veniva evidenziato come nel corso degli ultimi dieci anni sia diminuita la domanda di trasporto merci e passeggeri. Il documento riferisce che: «Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi economica, il traffico complessivo di merci dei tunnel autostradali del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31 per cento. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate»;

late di merci trasportate, come 22 anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l'altro, non sarebbe nemmeno ad alta velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà di 220 chilometri orari, con tratti a 160 e 120 chilometri orari, come risulta dalla valutazione d'impatto ambientale presentata dalle Ferrovie italiane. Per effetto del transito di treni passeggeri e merci, l'effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investiti da Italia e Francia circa 400 milioni di euro»;

rilevato che:

il caso della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione evidenzia anche un altro problema che non è possibile trascurare, ossia come nel nostro Paese manchi ancora una specifica attenzione al tema della partecipazione di tutti i soggetti interessati e, più in generale, a quello della gestione dei conflitti che inevitabilmente, ma anche fisiologicamente, vi si associano. Ne discendono carenze e inadeguatezze della normativa nazionale e delle connesse procedure;

il progetto iniziale della Torino-Lione è apparso fortemente focalizzato sulla sola opera infrastrutturale e sui suoi aspetti tecnico-ingegneristici ed economico-finanziari, di cui si è evidentemente cercato di minimizzare l'impatto sul territorio. Del tutto in secondo piano è rimasta invece l'analisi delle reali possibilità di integrazione dell'opera nel territorio, con riferimento sia alla fase di costruzione sia alla fase di esercizio. Analogamente, è rimasta vaga, al di là delle enunciazioni di principio, la connessione tra la realizzazione dell'opera e le misure di politica dei trasporti che si renderebbero necessarie per perseguire un effettivo riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro, condizione necessaria per valutare il grado di utilità e di futuro utilizzo della infrastruttura;

rilevato altresì che:

dalla lettura dell'Allegato II della richiamata Decisione n. 884/2004/Ce Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (cfr. pag. 32) e dell'Allegato III della Decisione UE n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (cfr. pag. 122 – che conferma la precedente del 2004) emerge che la Torino Lione è inclusa nell'asse 6, uno dei 30 assi transeuropei TEN-T Core Network, che non deve essere confuso con il cosiddetto Corridoio 5, che comprende anche Paesi non appartenenti dell'Unione Europea;

considerato che il Corridoio 5, continuamente richiamato per giustificare l'interesse e la rilevanza sovranazionale della Linea Alta Velocità Torino Lione e del quale quest'ultima sarebbe tratta cruciale, è un'infrastruttura completamente differente rispetto all'asse 6, in quanto trattasi

di uno dei corridoi paneuropei che si estende da Venezia all'Ucraina (Venezia-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lviv), con esclusione della tratta Torino Lione;

dalle citate decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, è un dato obiettivo che l'asse 6 (Lione-Trieste-Divača/Koper-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina) non è una tratta ad alta velocità, come risultano, invece, ad alta velocità, perché espressamente previsto, gli assi 2, 3, 4 e 19;

valutato che:

l'Europa ha previsto l'Asse 6 come linea convenzionale e non ad alta velocità/alta capacità e che pertanto non corrisponde al vero che sia l'Europa a chiedere all'Italia la realizzazione della linea ad alta velocità;

è altrettanto errato rimarcare la necessità di garantire il rispetto della tempistica indicata dall'Unione Europea per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino Lione, tenuto conto che l'Asse 6 non è incluso tra quelli ad alta velocità, come emerge altresì nella richiesta di finanziamento all'Unione Europea sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture in data 12 luglio 2007, ove sul frontespizio si legge: «Mode de Transport – Ferroviario Linea Convenzionale»;

tale assunto è stato confermato dallo stesso Governo italiano attraverso il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, Rocco Girlanda, il quale, il 5 giugno 2013, intervenendo in sede di discussione della mozione parlamentare n. 1-00048, presentata presso la Camera dei Deputati il 22 giugno 2013 e relativa alla Tav – Torino Lione, dichiarava che: «Detto progetto (Ndr. Tav Torino Lione) non è, in effetti, secondo le previsioni europee, un percorso cosiddetto ad alta velocità»;

il segmento dell'Asse 6, rappresentato dalla Torino Lione, è già presente sul territorio italiano e francese ed è stato oggetto di lavori di riammodernamento conclusi nel 2012, lavori tali da consentire il transito dei treni aventi i più moderni profili standard Modalhor PC45;

considerato, inoltre, che:

per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica: sono concentrati nel Promotore pubblico, aggiudicatore e gestore dell'infrastruttura, sia poteri direttivi che funzioni operative, stabilendosi tuttavia che tali missioni potranno dallo stesso essere delegate anche in toto ad altri soggetti. In tal modo, l'ente pubblico potrebbe da un lato, privarsi di tutte le sue funzioni operative e strategiche e rimanere, dall'altro, l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti nei confronti delle Parti e dell'Unione europea, senza che i limiti tale indeterminata delegazione di funzioni siano indicati nell'Accordo sottoposto a ratifica, il quale si limita a rinviare la disciplina attuativa allo statuto e al regolamento del Promotore medesimo;

il paragrafo 6.4 dell'articolo 6 dell'Accordo in esame dispone che il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo e Finanziario siano nominati dalla Parte italiana, senza indicare la procedura di nomina e senza

prevedere alcun coinvolgimento della neo istituita Autorità di regolazione nel settore dei trasporti;

il disegno di legge di ratifica in esame non reca elementi correttivi degli aspetti giuridicamente più contraddittori dell'Accordo tali da prefigurare il forte rischio di successivi contenziosi, in particolare per effetto della cessione di sovranità da parte del Governo italiano al Governo francese, prevista all'articolo 10.1, lettera *d*), dell'Accordo, sulle aree interessate alla «costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera»;

l'eventuale ratifica di questo Accordo avrà, quale conseguenza, la mancata applicazione della legislazione italiana di prevenzione e contrasto al fenomeno della penetrazione, nelle opere pubbliche, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, in quanto la normativa antimafia relativa al Codice dei contratti potrebbe risultare non applicabile ai sensi di quanto previsto al punto 6.5 dell'Accordo medesimo, ove espressamente si dispone che al promotore pubblico sarà applicabile, oltre alle direttive e ai regolamenti comunitari, solo la «Costituzione francese». Verranno pertanto disapplicate le norme di diritto nazionale che dovessero risultare più restrittive, così determinando una grave incertezza applicativa di disposizioni particolarmente sensibili dal punto di vista della tutela della legalità,

quanto configurato in precedenza rappresenta solo uno degli elementi contenuti nell'Accordo che delineano un netto squilibrio di forze e di ruoli tra la Parte italiana e quella francese – ove a quest'ultima spetta la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, del presidente della Commissione dei contratti e del Presidente del Servizio permanente di controllo, incaricato di garantire il rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, dell'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico e della corretta esecuzione del progetto – che aggrava i profili di illogicità, irragionevolezza, inutilità se non di vera e propria insostenibilità complessiva dell'opera,

esprime

PARERE CONTRARIO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mario Guidi, presidente della Confagricoltura, l'avvocato Giorgio Buso, direttore dell'Area rapporti con il Parlamento e il dottor Luigi Tozzi dell'Area ambiente.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione di rappresentanti della Confagricoltura

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2013.

Il presidente FORMIGONI dà il benvenuto agli ospiti e, dopo aver ricordato le audizioni già svolte nell'ambito della procedura informativa, sottolinea che il fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare diviene via via sempre più preoccupante e necessita di risposte adeguate.

Il dottor GUIDI avverte che l'esposizione di Confagricoltura si articolerà in due parti: la prima affidata al dottor Tozzi che fornirà ragguagli tecnici e la seconda, che si riserva di svolgere successivamente, che illustra le linee di intervento che si possono ipotizzare per arginare le frodi e le contraffazioni dei prodotti agroalimentari.

Il dottor TOZZI rileva anzitutto che il fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare esiste sicuramente in Italia, ma risulta difficoltoso individuare una misura precisa dei casi e della gravità degli stessi. Occorre distinguere tra il fenomeno della agro-pirateria e quello dell'*italian sounding*. Il primo consiste in condotte di contraffazione e frode industriale, punite dall'ordinamento interno ed europeo; il secondo si concretizza nell'uso di nomi o simboli che richiamano indebitamente alla tradizione alimentare e culturale italiana.

Informa che a livello macroeconomico il comparto primario incide per oltre il 15 per cento del prodotto interno lordo e che le esportazioni agroalimentari registrano un andamento positivo e sempre crescente. L'Italia è un paese con un altissimo numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette, che rappresentano circa un quarto delle denominazioni riconosciute a livello europeo. Osservando peraltro il fatturato generato dai singoli prodotti, si rileva una forte concentrazione su poche denominazioni tra cui, in particolare, i formaggi parmigiani e i prosciutti.

Fa osservare, quindi, che i fenomeni di pirateria e di frode riguardano principalmente determinati prodotti di qualità e non tutte le denominazioni protette.

Rileva l'assenza in ambito internazionale, al di fuori quindi dell'Unione europea, di una regolamentazione di tutela contro l'agropirateria e la mancanza di una disciplina uniforme. Auspica, anche in sede di Organizzazione mondiale del commercio, l'istituzione di un registro, obbligatorio e vincolante, delle denominazioni di origine europee.

In sede di Unione europea, invece, il quadro normativo sulle falsificazioni di denominazioni protette è stato istituito, e da molti anni tali prodotti sono riconosciuti e tutelati. Valuta con favore la recente introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di un controllo d'ufficio delle produzioni di qualità regolamentate, poiché è stato attivato un piano di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, anche in mancanza di una denuncia del consorzio di tutela. Per rendere comunque tali controlli ancora più efficaci, occorrerebbe potenziare gli scambi di informazioni tra *partner* europei.

Soffermandosi quindi sui fenomeni di *italian sounding*, fa presente che il problema maggiore risiede nell'assenza di una normativa che defi-

nisca la fattispecie dell'uso di immagini o di nomi evocativi di un certo paese, tali da indurre in errore il consumatore. In Europa entrerà definitivamente in vigore, entro la fine dell'anno, il regolamento sull'etichettatura che include misure in materia. La Commissione europea tuttavia non ha ancora pubblicato gli atti delegati sul punto e ciò desta preoccupazione.

Per quanto concerne il ruolo dei consumatori, cita i dati di una indagine sulla percezione della contraffazione effettuata nel 2012 dal Ministero dello sviluppo economico: i risultati mostrano che occorre agire sul versante dell'educazione e della sensibilizzazione, poiché la percezione della gravità e dei rischi legati all'acquisto di prodotti contraffatti non è abbastanza diffusa.

Con riferimento, infine, al settore dell'agricoltura biologica, fa presente che la garanzia di qualità dell'importazione nell'Unione europea è ostacolata dalle notevoli differenze esistenti nella definizione di produzioni biologiche in Europa, in mancanza di un disciplinare unico.

Il dottor GUIDI richiama l'attenzione sulla necessità di potenziare le capacità di indagine e di repressione a livello nazionale dei fenomeni di contraffazione. Occorrerebbe, a suo avviso, un maggiore coordinamento tra i soggetti deputati ai controlli, tra cui le forze dell'ordine. La finalità non è solo quella di tutelare le denominazioni di origine, ma anche la qualità intrinseca del prodotto italiano. Un passaggio fondamentale è quello dei controlli alle frontiere all'ingresso dei prodotti alimentari di provenienza extracomunitaria. In tal senso, occorre che l'Italia ponga le questioni nelle competenti sedi europee e utilizzi al meglio i sistemi comuni di protezione.

Un ulteriore tema di particolare rilievo è quello dell'etichettatura e della tracciabilità delle produzioni. Peraltro, ritiene che, per l'elevato numero di denominazioni protette italiane, non tutte le produzioni possono essere tutelate allo stesso livello e comunque occorre che nei rapporti con l'Organizzazione mondiale del commercio l'Europa si esprima con una sola voce.

Ritiene che un'adeguata tutela delle produzioni italiane di qualità possa tradursi in margini di incremento delle produzioni, per esaudire la consistente domanda commerciale.

Il presidente FORMIGONI ringrazia per l'ampia esposizione. Chiede chiarimenti in ordine a quali iniziative in concreto l'Italia possa intraprendere, in sede europea e di Organizzazione mondiale del commercio, per favorire le produzioni nazionali di qualità.

Il dottor GUIDI chiarisce che l'Italia, per il tramite dell'Unione europea, potrebbe sollecitare l'istituzione, in sede di Organizzazione mondiale del commercio, di un registro multilaterale delle produzioni a marchio europeo. La tutela sarebbe riferita in tal modo sia alle denominazioni dei prodotti, sia alla loro qualità intrinseca. Di conseguenza, sarebbe possibile accertare e reprimere le contraffazioni. Infatti, nel contesto norma-

tivo attuale, le singole imprese produttrici possono registrare i marchi in tutto il mondo, ma l'uso improprio del marchio è contrastato mentre non vi è la garanzia delle caratteristiche degli alimenti.

Il dottor TOZZI fa presente che presso l'Organizzazione mondiale del commercio non tutte le produzioni di denominazione protetta italiane potrebbero essere inserite nel registro e che occorrerebbe un'operazione di selezione, per individuare le imprese produttrici con fatturati tali da poter aumentare la propria quota di esportazioni.

Il senatore DI MAGGIO (PI) chiede ragguagli sull'entità del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle produzioni agricole del Mezzogiorno. In particolare, chiede informazioni sul settore delle produzioni di mozzarella, anche dal punto di vista del rischio di contraffazione e di imitazione.

Il senatore RUTA (PD) chiede chiarimenti sui criteri che potrebbero essere seguiti per individuare un numero definito di produzioni italiane da tutelare, a livello non solo europeo ma anche internazionale. La richiesta è collegata a una valutazione circa l'idoneità o meno del sistema produttivo italiano a esaudire la domanda dei paesi importatori. Inoltre, considera utile sapere se per aumentare le produzioni sarebbe necessario utilizzare materie prime non italiane o delocalizzare la filiera produttiva, con evidenti riflessi sul mantenimento di elevati *standard* qualitativi.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) condivide il rilievo circa la necessità di un maggiore coordinamento tra gli organismi nazionali incaricati dei controlli sulle produzioni agroalimentari, per il contrasto alla pirateria e alla contraffazione.

Riguardo all'azione dell'Italia nelle competenti sedi europee, ritiene che il prossimo semestre italiano di presidenza dell'Unione possa costituire una preziosa occasione per inserire tra le priorità la tutela delle produzioni agroalimentari di eccellenza.

Riguardo alla protezione e all'informazione dei consumatori, chiede se tale esigenza possa coniugarsi con l'incentivo a un aumento produttivo e con la piena tutela della qualità del prodotto.

Il dottor GUIDI informa di non disporre di dati relativi alle attività criminali nel comparto agroalimentare e, tuttavia, fa presente che, in particolare nel Mezzogiorno, gli aspetti più critici sono quelli dell'utilizzo del lavoro irregolare e della illecita percezione dei finanziamenti europei.

Quanto alle mozzarelle, chiarisce che le produzioni sono certamente suscettibili di contraffazione e, tuttavia, tale ambito presenta anche altre problematiche connesse al territorio e alle strutture.

Fa presente altresì che un coerente e completo utilizzo dei fondi assegnati dall'Unione europea esige l'istituzione di una banca dati armoniz-

zata, che consenta l'individuazione e la classificazione dei comparti produttivi.

A livello di accordi internazionali, lamenta l'assenza nei trattati sottoscritti dall'Italia e dall'Unione di specifici punti sul contrasto alla contraffazione dei prodotti di origine protetta.

Richiama l'esigenza di sostenere la competitività dell'industria agroalimentare italiana evitando di porre le aziende nazionali in condizioni di squilibrio concorrenziale: il settore presenta a suo avviso consistenti margini di aumento e di crescita, rispetto a una sempre maggiore domanda internazionale di prodotti italiani. Il nuovo accordo raggiunto in Europa sulla riforma della politica agricola comune affida margini di discrezionalità applicativa ai singoli Stati membri, che potrebbero essere utilmente utilizzati dall'Italia in tale direzione.

Alle ulteriori richieste di chiarimento della senatrice PIGNEDOLI (PD) e del senatore RUTA (PD), il dottor GUIDI risponde informando che le produzioni interamente italiane, quanto alla materia prima utilizzata e alla trasformazione, potrebbero essere tutelate in modo differenziato, ma occorre tenere conto, tuttavia, del livello dei prezzi e della tipologia del prodotto.

Quanto alle prospettive di crescita del comparto primario, formula una stima di circa il 20 per cento complessivo, ove si adottassero risolte politiche di sostegno all'aumento della capacità produttiva italiana.

Il senatore DALLA TOR (NCD) chiede se produzioni di alta qualità ma di quantità limitata potrebbero costituire un ambito in cui frodi e contraffazioni risultino molto più difficili.

Il senatore GAETTI (M5S) lamenta che le operazioni di acquisto di fondi agricoli possono essere utilizzate dalle organizzazioni criminali per l'impiego di fondi illeciti e chiede altresì un'opinione sugli effetti pregiudizievoli o meno per il comparto primario dell'utilizzo di mais e altri cereali per la produzione di biogas.

Il dottor GUIDI fa presente che la limitazione quantitativa del prodotto agroalimentare di qualità si traduce in maggiore tutela dalle contraffazioni solo in determinate e specifiche fattispecie, come ad esempio nei vini.

Quanto al mercato dei terreni agricoli, ritiene che l'accorpamento dei fondi sia essenziale per aumentare le capacità produttive, tanto mediante l'acquisto quanto tramite l'affitto. Risulta molto difficile verificare i dettagli delle operazioni di trasferimento della proprietà, dstando preoccupazione non solo il versante delle infiltrazioni criminali ma anche quello dei prezzi praticati dalle aziende venditrici che versano in condizioni di difficoltà economica.

Con riferimento alle produzioni di biogas, ritiene che il duplice utilizzo del mais non abbia influenzato le dinamiche di mercato e l'andamento dei prezzi di tale cereale.

Il presidente FORMIGONI ringrazia gli ospiti convenuti in audizione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e si sofferma in particolare sulle modalità di stipulazione dei contratti telefonici e di esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) esprime perplessità sull'opportunità di escludere i fornitori di servizi dalla possibilità di concludere la vendita senza ricorrere al contratto scritto.

Interviene in replica la relatrice FISSORE (*PD*) per chiarire che l'apposita osservazione introdotta nello schema di parere tiene conto della necessità di tutelare il consumatore rispetto alle pratiche commerciali scorrette, in particolare nel caso della vendita di prestazioni o servizi.

Il sottosegretario VICARI esprime il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto della relatrice, che ha puntualmente approfondito i singoli punti della direttiva attraverso un costante confronto con le parti sociali e il Governo. Suggerisce quindi alcune proposte di coordinamento formale che la relatrice FISSORE (*PD*) dichiara di accogliere e di voler inserire nello schema di parere, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 16 gennaio 2014, alle ore 13, o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La 10^a Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

considerato che la direttiva stabilisce un regime di armonizzazione massima della disciplina sulla tutela dei consumatori, in esito al processo di riforma del settore avviato in sede europea sin dal 2004, al fine di ovviare all'eccessiva disomogeneità e frammentazione delle normative nazionali di attuazione delle previgenti direttive europee, che ha rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenti ripercussioni sulle imprese e sui consumatori;

considerato che la normativa europea stabilisce obblighi di informazione precontrattuale e altre disposizioni a tutela dei consumatori, quali quelle sul diritto di recesso, in relazione ai contratti a distanza (tra cui le vendite *online*), i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

valutata la congruità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette a modificare le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, con vigenza a partire dal 13 giugno 2014, come espressamente stabilito dall'articolo 28 della direttiva;

valutato con particolare favore l'ampliamento del periodo di recesso sino a quattordici giorni, introdotto tramite le modifiche apportate all'articolo 52 del Codice del consumo in coerenza con la direttiva, in modo tale da garantire al consumatore una maggiore tutela dalle offerte di beni e servizi avvenute con modalità ritenute «rischiose»;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori;

richiamato l'articolo 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

all'articolo 49, comma 5, del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si ritiene necessario sopprimere la parola «preventivo», riportando il testo della norma a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, in quanto le parti devono poter concordare eventuali modifiche al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso, in relazione per esempio alle disposizioni per la consegna, come suggerito al considerando n. 35 della direttiva;

in relazione all'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, concernente i contratti a distanza conclusi via telefono, si ritiene opportuno limitare l'obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura e somministrazione di servizi. La conferma del contratto può essere effettuata anche su mezzo durevole solo nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni e tale modalità venga espressamente accettata dal consumatore, prevedendo a tale fine l'obbligo per il professionista di informare il consumatore della possibilità di sottoscrivere il contratto in forma scritta e del fatto che nel caso in cui non lo richieda egli sarà vincolato al contratto a partire dal termine della telefonata;

in relazione all'articolo 52, si valuti l'opportunità di utilizzare tutti gli spazi interpretativi concessi dalla direttiva per ampliare il periodo temporale di esercizio del diritto di recesso, anche con riferimento alla possibilità di esercitare il recesso dai contratti di vendita di beni nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna degli stessi, fermo restando il termine di quattordici giorni decorrente dalla consegna;

in relazione all'articolo 54, comma 3, del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere che il recesso del consumatore sia sempre possibile per mezzo di posta elettronica o tramite il sito web del professionista. Il considerando n. 45 della direttiva dà infatti atto che *«l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista»*. A tal fine si valuti, inoltre, l'opportunità di obbligare il professionista a dare comunicazione al consumatore di un indirizzo *e-mail* attraverso il quale esercitare il diritto di recesso;

in relazione all'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso da contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, si valuti l'opportunità di precisare, al comma 2, che al consumatore è consentito manipolare e ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti all'interno di un locale commerciale, in conformità al considerando n. 47 della direttiva;

in relazione all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, dello schema di decreto legislativo, che rispettivamente modificano l'articolo 27 del Codice del consumo e abrogano il comma 12-*quinqüesdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si ritiene opportuno prevedere che le attività svolte da Acquirente Unico S.p.A. attraverso lo Sportello per il Consumatore di Energia e il Servizio di Conciliazione Clienti Energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in virtù del recepimento delle direttive del c.d. «Terzo Pacchetto Energia» (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, e a beneficio di tutti i consumatori interessati;

in relazione all'esclusione dei giochi d'azzardo dall'applicazione della normativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera *c*), del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto e dell'articolo 3 della direttiva, si auspica che la tutela dei consumatori in tale settore sia disciplinata – nell'ambito di altri strumenti normativi – in maniera ancor più rigorosa, così come auspicato dalla stessa direttiva al considerando n. 31. E a tale riguardo si devono richiamare i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, in cui si è affermato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare, nei limiti del principio di proporzionalità, anche restrizioni alle libertà fondamentali del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (punto 23) e che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendono proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti (punto 41). Al fine di rammentare quindi che l'esclusione dei giochi d'azzardo dall'ambito applicativo della direttiva e dello schema di decreto è dovuta all'esistenza di una disciplina, anche più rigorosa, rimessa alla competenza degli Stati membri, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole «*nei casinò e le scommesse*» dell'articolo 47, comma 1, lettera *c*), del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le parole «; *attività per le quali restano ferme le discipline di settore*». Si raccomanda, infine, una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d'azzardo, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell'adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno;

si giudica opportuno, modificando conseguentemente il testo dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, differire al 13 giugno 2014, per coerenza, l'entrata in vigore di tutte le disposizioni novellate in attuazione della direttiva in questione che deve trovare applicazione da tale data, lasciando l'ordinaria decorrenza dell'entrata in vigore

solo per i commi attualmente numerati come *2-bis* e *2-ter* (salvo opportuna rinumerazione in sede di coordinamento formale) che riguardano l'intervento di chiarimento circa l'assetto delle competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, più urgente e solo indirettamente connesso a tale direttiva;

si giudica opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 5, del nuovo articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che, richiamando le competenze delle Camere di commercio in materia di mediazione, sembra costituire una inutile e parziale duplicazione di quanto sostanzialmente già previsto nel testo della novella relativa al nuovo articolo *66-quater*, comma 3, del codice del consumo, che già fa riferimento in modo più ampio all'attività di mediazione da parte di tutti gli organismi competenti, ivi comprese le Camere di commercio, ma anche alle conciliazioni paritetiche;

si giudica opportuno cogliere l'occasione per modificare anche l'articolo *144-bis*, comma 1, del codice del consumo, eliminando richiami ormai superati a pregresse specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, per tener conto delle modifiche all'assetto delle norme del codice del consumo e delle relative competenze a tutt'oggi già intervenute (con il trasferimento nel codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011, delle norme di tutela prima contenute nel codice del consumo, attribuite nel frattempo alla competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, e con l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – nuovo articolo *37-bis* del codice del consumo – delle competenze in materia di clausole vessatorie), e con quelle ora previste dal presente schema di decreto (trasferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle competenze sanzionatorie in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Sottocommissione per i pareri

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore alle ore 15,15 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1212) *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1213) *Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*: parere favorevole;

(1214) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*: rimessione alla sede plenaria.

Plenaria

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15,30

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA***Elezione di un Vice Presidente**

Il presidente SACCONI avverte che si procederà alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente, in sostituzione della senatrice Annamaria Parente, dimissionaria.

Si procede alla votazione.

Risulta eletta la senatrice SPILABOTTE (PD).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 20)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SACCONI, relatore, illustra il *curriculum* del candidato, di cui sottolinea le qualifiche e l'esperienza professionale maturata.

Intervengono in senso adesivo alla proposta, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ICHINO (SCpI) e PAGANO (NCD) e la senatrice PARENTE (PD).

Il presidente SACCONI indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori ANGIONI (PD), BAROZZINO (Misto-SEL), BENCINI (M5S), BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), CATALFO (M5S), D'ADDA (PD), D'ALÌ (NCD), D'ONGHIA (PI), FAVERO (PD), GATTI (PD), Rita GHEDINI (PD), ICHINO (SCpI), LEPRI (PD), PAGANO (NCD), PAGLINI (M5S), PARENTE (PD), PICCINELLI (FI-PdL XVII), PUGLIA (M5S), SACCONI (NCD), SERAFINI (FI-PdL XVII) e SPILABOTTE (PD).

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astensioni.

Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 21)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SACCONI, relatore, illustra il *curriculum* della candidata, di cui evidenzia le qualifiche e l'esperienza professionale maturata.

Intervengono in senso adesivo alla proposta, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ICHINO (*SCpI*) e PAGANO (*NCD*) e la senatrice PARENTE (*PD*).

Il presidente SACCONI indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori ANGIONI (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SEL*), BENCINI (*M5S*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CATALFO (*M5S*), D'ADDA (*PD*), D'ALÌ (*NCD*), D'ONGHIA (*PI*), FAVERO (*PD*), GATTI (*PD*), Rita GHEDINI (*PD*), ICHINO (*SCpI*), LEPRI (*PD*), PAGANO (*NCD*), PAGLINI (*M5S*), PARENTE (*PD*), PICCINELLI (*FI-PdL XVII*), PUGLIA (*M5S*), SACCONI (*NCD*), SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e SPILABOTTE (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 16 voti favorevoli, 4 voti contrari e una astensione.

Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SACCONI, relatore, illustra il *curriculum* del candidato, di cui evidenzia le qualifiche e l'esperienza professionale maturata.

Intervengono in senso adesivo alla proposta, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ICHINO (*SCpI*) e PAGANO (*NCD*) e la senatrice PARENTE (*PD*).

Il presidente SACCONI indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori ANGIONI (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SEL*), BENCINI (*M5S*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CATALFO (*M5S*), D'ADDA (*PD*), D'ALÌ (*NCD*), D'ONGHIA (*PI*), FAVERO (*PD*), GATTI (*PD*), Rita GHEDINI (*PD*), ICHINO (*SCpI*), LEPRI (*PD*), PAGANO (*NCD*), PAGLINI (*M5S*), PARENTE (*PD*), PICCINELLI (*FI-PdL XVII*), PUGLIA (*M5S*), SACCONI (*NCD*), SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e SPILABOTTE (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astensioni.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (n. 74)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Esame e rinvio)

Il relatore LEPRI (*PD*) ricorda l'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, contenuta nella legge n. 92 del 2012. Lo schema di decreto ministeriale in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia – acquisito il parere della Conferenza permanente Stato – regioni e delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali – la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, riducendo la platea dei destinatari, restringendo l'articolazione delle causali e portando a 12 mesi la durata massima del trattamento. Sempre in base alla normativa vigente, l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e dalle regioni, è chiamato ad effettuare il monitoraggio della spesa; con cadenza bimestrale il Ministero del lavoro è tenuto ad inviare al Ministero dell'economia una relazione sull'andamento delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. Il relatore evidenzia conclusivamente che sullo schema di decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome si è espressa negativamente, segnalando la necessità di ulteriori risorse per garantire la copertura integrale del fabbisogno e richiedendo specifiche modifiche al testo.

Il presidente SACCONI, ringraziato il relatore per l'esposizione, ritiene opportuno procedere ad una serie qualificata di audizioni delle parti sociali, datoriali e istituzionali, al fine di consentire l'approfondimento dei temi proposti.

Concorda con la proposta la senatrice PARENTE (*PD*).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), pur convenendo con la necessità di audizioni, in particolare delle parti sociali, riterrebbe di individuarle con un criterio massimamente estensivo.

Conviene con tale impostazione la senatrice CATALFO (*M5S*), che ribadisce l'esigenza di ascoltare anche i rappresentati delle parti sociali meno rappresentative, quali SLAI Cobas e USB.

Il presidente SACCONI richiama la valenza del criterio della maggiore rappresentatività, evidenziando altresì la necessità di esprimere il parere nei tempi assegnati.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) osserva che il criterio di maggior rappresentatività ha un significato specifico in termini di democraticità. Ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione si era attestata nel perimetro delle organizzazioni riconosciute, ritenendo di basarsi sui dati del CNEL.

Il senatore ICHINO (*SCPI*) segnala che, ove si ritenga di adottare un criterio più ampio, sarebbe utile nel caso di specie ascoltare i rappresentanti dell'Associazione *Outsider*, fortemente controinteressata all'istituto degli ammortizzatori sociali in deroga e favorevole all'introduzione del reddito minimo di inserimento.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nota che esistono organizzazioni di lavoratori non ricomprese nei dati CNEL, rappresentative dei lavoratori di Valle D'Aosta e Alto Adige. Il criterio richiamato dalla senatrice Ghedini non può quindi essere assunto in modo assoluto.

Il presidente SACCONI, riassume i termini del dibattito ritenendo opportuno adottare un criterio che contemperi le richieste avanzate. Annuncia che le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 21 gennaio prossimo, in modo da consentire la formulazione del parere auspicabilmente già nella prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA REVISIONE DELLA CIRCOLARE INPS N. 35 DEL 2012 E SUL TRANSITO DEL PERSONALE DOCENTE NEI RUOLI INPS

La senatrice GATTI (*PD*) sollecita nuovamente l'attenzione del Governo sulla necessità di rivedere la circolare INPS n. 35 del 2012 e di risolvere le problematiche riguardanti alcuni docenti transitati nei ruoli dell'INPS. Ricorda di aver già sollevato più volte entrambe le questioni, che sono tuttavia ancora in attesa di soluzione.

Il presidente SACCONI assicura che riproporrà tali questioni all'attenzione del Governo, in vista di una definizione favorevole.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) ricorda che l'atto in esame è volto al recepimento di una direttiva europea per la quale è già stata avviata una procedura di infrazione contro l'Italia per mancato recepimento, e pertanto è importante che in sede attuativa non siano traditi la lettera e lo spirito della normativa da recepire. Pone in rilievo che la direttiva, intervenendo in una materia sensibile e di notevole complessità, ha effettuato un apprezzabile contemperamento di interessi meritevoli di tutela e potenzialmente antagonisti, quali quello allo sviluppo della ricerca scientifica, anche in relazione al diritto alle cure, e quello alla protezione degli animali. Saggiunge che, pertanto, sarebbe opportuno non alterare in alcun modo, in sede di recepimento, l'equilibrio raggiunto a livello europeo, tenuto conto anche del fatto che allo stato è scientificamente insostenibile la rinuncia assoluta alla sperimentazione animale, non sempre fungibile dai cosiddetti metodi alternativi. Quanto ai contenuti del testo in esame, ritiene apprezzabile e prudente la soluzione prefigurata dal Governo in tema di xenotraspianti, così come la previsione di una banca dati finalizzata a evitare inutili duplicazioni di procedure sperimentali; d'altro canto, esprime l'avviso che il divieto di allevamento di animali da utilizzare a fini di sperimentazione scientifica debba essere oggetto di ripensamento, potendo portare a situazioni paradossali: gli animali potrebbero essere importati a tal fine dall'estero, e sottoposti così a uno *stress* maggiore e con minori garanzie di adeguati controlli a livello veterinario. In conclusione, rileva che, se è assolutamente comprensibile e condivisibile l'istanza di protezione degli animali da sofferenze non necessarie, il bene giuridico primario da tenere in considerazione è pur sempre rappresentato dal diritto fondamentale dell'uomo alla salute.

La senatrice MATTESINI (*PD*) ritiene imprescindibile, anche a tutela delle prerogative del Parlamento, l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione, che a suo avviso ha, a seguito di un articolato dibattito, individuato un equo contemperamento tra i diversi beni giuridici in questione. Nel merito, ritiene che dovrebbe essere migliorata la disposizione inerente ai metodi alternativi, con una formulazione più incisiva e tale da garantire la certezza di finanziamenti adeguati.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene di dover manifestare il senso di disagio vissuto da quanti operano con passione e rigore nella ricerca scientifica, di mezzi e scelte legislative poco oculate e, in alcuni casi, finanche umilianti. Nel sottolineare che la ricerca scientifica è volta a dare risposta alle aspettative di cura degli ammalati, rimarca che nei ricercatori è sempre presente la tensione al rispetto degli animali utilizzati in ambito sperimentale, che non sono mai sottoposti a trattamenti non strettamente necessari. Rileva che, allo stato, si fa ricorso ai metodi alternativi ogni qualvolta sia possibile, ma non è scientificamente sostenibile la rinuncia a ogni forma di sperimentazione animale e una normativa che si muovesse in tale direzione metterebbe immediatamente in crisi tutto il settore della ricerca. Osserva che lo schema di de-

creto in esame, che a suo avviso costituisce, almeno, un tentativo di riduzione del danno alla ricerca scientifica, dovrebbe essere conforme a tutti i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione, anzitutto quello recato dal comma 2 dell'articolo 13, che impone il rispetto degli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. Più in generale, ritiene che gli interventi normativi in materia dovrebbero essere caratterizzati da un approccio razionale ed equilibrato.

La senatrice FUCSIA (*M5S*), dopo aver svolto alcune considerazioni in ordine all'importanza di investire risorse in maniera oculata in ricerca scientifica, esprime l'avviso che l'incontro dedicato all'approfondimento delle tematiche della sperimentazione animale, promosso dalla Commissione e svolto in Senato nella giornata di ieri, non sempre sia stato caratterizzato da interventi informati ad obiettività. Ritiene, infatti, che debba essere riconosciuto l'apporto dato dalla sperimentazione animale e risultati importanti nel settore medico; ma, d'altro canto, non si può sot tacere che in molti casi tale forma di sperimentazione ha condotto a risultati fallaci. A suo avviso l'obiettivo che il legislatore dovrebbe perseguire è quello di creare le condizioni per un ricorso sempre più massiccio e frequente ai cosiddetti metodi alternativi, mantenendo la possibilità di sperimentazione animale solo laddove essa sia effettivamente non surrogabile e garantendo l'assenza di motivazioni di carattere extrascientifico che talora possono orientare le scelte degli operatori.

Ritiene condivisibile l'invito della senatrice Cattaneo a legiferare con razionalità, così come l'apprezzamento manifestato dalla senatrice Bianconi per la previsione di una banca dati finalizzata ad evitare inutili duplicazioni di procedure sperimentali, anche se paventa che la competizione tra i ricercatori possa compromettere il corretto funzionamento di tale istituto.

La senatrice ANITORI (*Misto-GAPp*) osserva che non può essere revocata in dubbio l'importanza fondamentale della sperimentazione animale nei progressi della medicina; né può dubitarsi dell'attenzione che i ricercatori prestano alle istanze di protezione degli animali, sottoposti a procedure di sperimentazione solo quando queste siano assolutamente indispensabili e non surrogabili da altre metodiche. Saggiunge che sarebbe profondamente sbagliato, in sede di attuazione della normativa europea, introdurre disposizioni più restrittive di quelle recate dalla direttiva, anche perché tale improvvida scelta determinerebbe una crisi del settore della ricerca in Italia e la frustrazione delle speranze di guarigione di molti ammalati.

Il senatore ROMANO (*PI*) reputa necessario, nell'affrontare temi sensibili e complessi come quello in esame, mantenere un approccio di grande rigore, anche a livello terminologico. A tale riguardo, sottolinea che occorre tenere ferma la distinzione tra metodi alternativi e metodi

complementari alla sperimentazione animale nel settore della ricerca scientifica. Rileva, inoltre, che in base alle concezioni epistemologiche più avanzate ogni attività sperimentale deve essere condotta nel rispetto del principio di falsificabilità. Quanto al merito del provvedimento in esame, esprime l'opinione che il testo presentato dal Governo rappresenti un avanzamento nella direzione dell'eticità della ricerca scientifica.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) auspica che, nel seguito dell'esame, si mantenga un approccio equilibrato e scevro da radicalizzazioni. Ritiene che, nel contemperare lo sviluppo della ricerca scientifica e la tutela degli animali, occorra prestare particolare attenzione ai limiti discendenti dalla normativa europea, in particolare in tema di disposizioni più restrittive nei riguardi dell'attività di ricerca. A tale proposito, ricorda che, in base all'articolo 2 della direttiva, le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa degli animali utilizzati a fini scientifici sono ammissibili solo se già vigenti alla data del 9 novembre 2010 e oggetto di notifica alle istituzioni europee. Saggiunge che potrebbe essere utile, ai fini dell'esame, disporre di un quadro di tali notifiche. Condivide l'invito già formulato a tenere come punto di riferimento, tra i vari principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione, la clausola di salvaguardia recata dal comma 2 dell'articolo 13. Auspica, infine, che in sede di predisposizione dello schema di parere si tenga conto delle osservazioni tecnico-giuridiche formulate, in riferimento a diverse parti del testo in esame, dal Servizio Studi del Senato.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) ritiene che lo schema di decreto debba essere esaminato tenendo presente che si tratta di un tentativo di contemperamento, certamente problematico ma comunque migliorativo della disciplina vigente, delle diverse e talora confliggenti esigenze sottese alla sperimentazione animale. Esprime l'opinione che il testo debba essere integrato nella parte relativa ai cosiddetti metodi alternativi, con previsioni caratterizzate da maggiore incisività e tali da assicurare finanziamenti adeguati.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) osserva che gli interessi antagonisti sottesi al provvedimento in esame sono quello alla protezione degli animali sottoposti a procedure di sperimentazione scientifica e quello alla tutela della salute degli ammalati, che fruiscono delle terapie innovative individuate grazie all'attività di ricerca.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BIANCONI (*NCD*), considerato che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, si riserva, in sede di replica, di sottoporre alla Commissione la propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) rileva che il fenomeno della falsificazione dei medicinali assume dimensioni preoccupanti anche in base ai dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, e pertanto è opportuno prevedere adeguate contromisure normative. Propone, incidentalmente, che in futuro la Commissione svolga un'istruttoria per comprendere come le attività di contrasto a livello europeo siano state sviluppate, a seguito della stipulazione dell'importante convenzione denominata «Medicrime». Per ciò che attiene ai contenuti del testo in esame, ritiene che si debba valutare innanzitutto la congruità delle pene previste attraverso la modifica dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 219 del 2006, anche alla luce della disciplina già vigente in materia. Propone, inoltre, di suggerire al Governo l'opportunità di prevedere un sistema di comunicazioni periodiche, da parte degli operatori del settore farmaceutico, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di prevenire improvvise penurie di determinati medicinali. Osserva, infine, che potrebbe essere utile introdurre limitazioni alla possibilità di effettuare acquisti di farmaci *online*, che talora si prestano a pratiche commerciali distorsive del mercato.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che un importante impulso alla stipula della convenzione «Medi-crime» fu dato proprio dalla Commissione igiene e sanità del Senato, segnala che le criticità dell'*e-commerce* di farmaci furono ben individuate vennero messe a fuoco, durante la passata legislatura, grazie a un'apposita indagine conoscitiva, che evidenziò in particolare la disomogeneità tra le rigorose norme di diritto interno e la permissività delle legislazioni vigenti in altri Paesi. A tale riguardo, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un apprezzabile tentativo di bilanciamento tra le esigenze di libero svolgimento delle dinamiche di mercato e quelle, da ritenersi sempre prioritarie, di tutela della salute. Si associa alle osservazioni formulate dalla senatrice Bianconi e chiarisce in particolare che la improvvisa irripetibilità di determinati medicinali, eventualità certamente da prevenire e da evitare, è determinata dal fenomeno noto come «rottura di *stock*», discendente dall'acquisizione di ingenti quantitativi di farmaci che sono poi rivenduti all'estero lucrando sulle differenze di prezzo tra i diversi mercati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della riunione odierna.

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate in via prioritaria a concludere l'esame degli atti del Governo volti al recepimento di normative europee.

L'attività della Commissione tornerà quindi a concentrarsi sulle procedure in sede referente già avviate e sulle diverse indagini conoscitive in corso, nonché sull'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 958 (legge di semplificazione). In data mercoledì 29 gennaio si darà inizio alla procedura informativa dedicata al cosiddetto «caso Stamina», attraverso l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e del Comando dell'Arma dei Carabinieri per la tutela della salute. Sarà inoltre sollecitamente avviato l'esame dell'articolato disegno di legge in materia sanitaria annunciato dal ministro Beatrice Lorenzin, qualora presentato al Senato e assegnato alla Commissione. Potrà inoltre essere svolto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni sulla cosiddetta «terra dei fuochi», qualora trasmesso dalla Camera e assegnato alla Commissione.

Nel corso della seduta di domani proseguirà l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 63 (farmacovigilanza), e dei disegni di legge n. 1214, (di conversione in legge del decreto-legge sulla proroga di termini) e 471 e 730 (esercizio abusivo professioni sanitarie).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ NAZIONALE METANODOTTI RETE GAS (SNAM) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53 (EMISSIONI INDUSTRIALI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE INFORMATICHE TELECOMUNICAZIONI ED ELETTRONICA DI CONSUMO (ANITEC), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI DI APPARECCHI DOMESTICI E PROFESSIONALI (CECED ITALIA), DEL CONSORZIO NAZIONALE RICICLO PICCOLI ELETTRODOMESTICI (ECOPEDE), DEL CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO (COBAT), DELL'UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI RECUPERO (FISE UNIRE) E DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE SERVIZI AMBIENTALI (FISE ASSOAMBIENTE) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69 (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE) E DI RAPPRESENTANTI DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE (FEDERAMBIENTE) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53 (EMISSIONI INDUSTRIALI)

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA NOMINA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA

Il presidente MARINELLO riferisce alla Commissione i contenuti di una nota con cui i senatori Bruni e Zizza fanno presente che, secondo quanto riportato da organi di stampa, il Presidente del Consiglio dei ministri nominerà l'ex sindaco di Manfredonia quale nuovo Commissario delegato per il dissesto idrogeologico nella regione Puglia. Tale decisione appare sensibilmente difforme dalla prassi usuale di confermare i commissari già nominati e, nel caso di specie, la scelta ricade su una figura non tecnica per un ruolo che invece richiede specifiche competenze scientifiche.

Suggerisce infine ai senatori Bruni e Zizza di formulare un atto di sindacato ispettivo richiedendone lo svolgimento in Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PUPPATO (PD) rileva che l'esame degli atti del Governo attuativi di direttive europee particolarmente complesse richiede una interlocuzione più approfondita di livello politico con il Ministero dell'ambiente, al fine di rendere esplicite le finalità sottese alle modalità prescelte per dare attuazione alla stessa normativa comunitaria.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Puppato e sottolinea la necessità di disporre di un raffronto tra la normativa vigente e quella proposta dal Governo per valutare, in maniera critica, la nuova disciplina sottoposta all'esame della Commissione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) sollecita la conclusione dell'affare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi (n. 128) e di quello relativo alle problematiche ambientali connesse alla ricerca degli idrocarburi in mare (n. 52), in considerazione dell'esame – nella seduta dell'Assemblea di domani – delle mozioni sull'attività di ricerca degli idrocarburi in mare Adriatico e della imminente approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni per far fronte a situazioni di emergenza ambientale e industriale.

Il presidente MARINELLO riferisce che il Ministero dell'ambiente ha già manifestato ampia disponibilità verso le richieste della senatrice Puppato e del senatore Piccoli.

Fa poi presente alla senatrice Nugnes che la trattazione dell'affare assegnato n. 128 ha consentito di acquisire elementi istruttori utili all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013. La trattazione delle mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico potrà invece essere affrontata più consapevolmente a seguito del dibattito conclusivo sull'affare assegnato n. 52. Si impegna pertanto a chiedere, a nome della Commissione, il rinvio dell'esame delle predette mozioni.

Comunica infine che, a seguito di una sollecitazione del senatore Piccoli, sarà presto programmato un ciclo di audizioni informali sulle problematiche di carattere ambientale connesse alla fornitura di energia elettrica in territorio alpino, anche in relazione ai recenti disservizi verificatisi in occasione di avversità meteorologiche.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che nell'ambito delle audizioni del Centro coordinamento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della Federazione italiana servizi pubblici ambientali (FEDERAM-

BIENTE), della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), della Associazione nazionale industrie informatica telecomunicazioni ed elettronica di consumo (ANITEC), dell'Associazione nazionale produttori di apparecchi domestici e professionali (CECED Italia), del Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici (ECOPED), del Consorzio nazionale raccolta e riciclo (COBAT), dell'Unione nazionale imprese di recupero (FISE UNIRE) e dell'Associazione imprese servizi ambientali (FISE ASSOAMBIENTE), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni di ieri e di oggi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che nell'ambito delle audizioni della Società nazionale metanodotti rete gas (SNAM) e della Federazione italiana servizi pubblici ambientali (FEDERAMBIENTE) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni di oggi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MARINELLO comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dell'8 gennaio 2014, nell'ambito dell'audizione del rappresentante della Rete dei comitati vesuviani, finalizzata all'esame dell'affare assegnato in titolo, sono state con-

segnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

Sottocommissione per i pareri

16^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: rinvio dell'espressione del parere.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria**39^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione della crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2013) 520 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MOLINARI (*M5S*) illustra la proposta di regolamento, che intende istituire un sistema unico di risoluzione delle crisi nel settore bancario, dotato di un organo decisionale centrale, nonché di un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Si colloca all'interno del pacchetto di misure legislative dirette a creare un quadro finanziario integrato (cosiddetta «Unione bancaria») e repute indispensabili per portare l'Europa alla ripresa economica e alla crescita.

La proposta – già esaminata nella Sottocommissione pareri «fase ascendente» e rimessa in sede plenaria – istituisce un meccanismo per il risanamento e la soluzione delle crisi bancarie che si fonda sullo strumento del *bail-in*: esso consente interventi per ripianare le perdite degli enti finanziari secondo un ordine specifico. Dapprima saranno chiamati a rispondere gli azionisti e i creditori non garantiti; i creditori non garantiti o non assicurati saranno posposti ai creditori garantiti; i depositi delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese saranno favoriti ai depositi delle grandi imprese. I depositi al di sotto dei 100.000 euro saranno sempre garantiti, così come gli stipendi e le pensioni dei dipendenti degli istituti finanziari. Si evita, in tal modo, di ripianare le perdite dell'istitu-

zione finanziaria mediante addebito alla collettività generale e quindi con risorse pubbliche (cosiddetto *bail-out*).

L'adozione del meccanismo del *bail-in* – prosegue il relatore – dovrebbe comportare, in astratto, una maggiore responsabilizzazione del *management* degli enti bancari e una maggiore concentrazione delle attività verso quelle a redditività e a rischi normali (l'erogazione di prestiti alle imprese e alle famiglie) piuttosto che verso quelle a redditività e rischi elevati (come, ad esempio, il *trading* proprietario con finalità speculative).

A tale meccanismo sono associati un organo decisionale centrale e un Fondo unico, che dovrebbero apportare benefici fondamentali in termini di rapidità nell'adozione delle decisioni di risoluzione delle crisi, di messa in comune delle competenze, di disponibilità di importanti risorse.

La proposta è stata esaminata approfonditamente al Consiglio ECOFIN dello scorso 18 dicembre, e in tale sede si è anche proceduto allo stralcio di un'intera parte del regolamento, quella sul Fondo unico di risoluzione, che andrà a costituire il contenuto dispositivo di un trattato intergovernativo in corso di redazione e che dovrebbe essere sottoscritto entro il 1° marzo 2014. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovranno ora finalizzare una proposta di regolamento prima della fine della legislatura.

Il relatore illustra, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, evidenziando anzitutto l'importanza di raggiungere entro la fine della legislatura europea un compromesso accettabile tra i legislatori europei sulla proposta in titolo. Evidenzia, peraltro, il rischio che l'estrema farraginosità della procedura decisionale connessa alla risoluzione della crisi vada a discapito dei poteri di controllo della Commissione e sottolinea con apprensione la devoluzione a un accordo intergovernativo di valutazioni sostanziali inerenti al Fondo di risoluzione unico, con potenziali profili problematici per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità. Esprime, infine, preoccupazioni sulla dichiarazione finale in merito al cosiddetto *back-stop* finanziario e al possibile utilizzo di risorse pubbliche per sanare le deficienze del sistema bancario.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FISSORE (*PD*) esprime preoccupazione sul coinvolgimento dei depositanti, soprattutto di quelli piccoli, nella procedura di risoluzione delle crisi bancarie prefigurata dalla proposta di regolamento in titolo, auspicando che essi ricevano le più ampie garanzie possibili in quanto sostanzialmente assimilabili ai consumatori.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), nel condividere nella sostanza il tenore dell'impostazione del relatore, considera tuttavia importante che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie assumano decisioni tempestive, a causa del forte impatto dei fallimenti bancari sulla fiducia degli investitori. Sottolinea, inoltre, che il Fondo di risoluzione unico – che, a regime, dovrà provvedere con le proprie risorse al sostegno finanziario degli enti in difficoltà – abbia risorse non sufficientemente

adeguate al compito che gli sarà attribuito dal trattato intergovernativo in corso di discussione.

Nel richiamare le Conclusioni del Vertice dell'Area euro del giugno 2012, in cui si chiedeva di interrompere il circolo vizioso tra banche e debito sovrano, ritiene non completamente realizzato questo obiettivo a causa del fatto che i presidi di regolazione e di prevenzione delle crisi bancarie, pur rafforzati dalla proposta, avrebbero richiesto che l'utilizzo di risorse pubbliche, quale garanzia di ultima istanza, fosse ancorato a parametri più severi di quelli prefigurati in alcuni dispositivi della normativa in corso di adozione. Richiama, in particolare, la possibilità che le autorità nazionali possano derogare alla regola del *bail-in* in caso di pericolo per la stabilità sistemica, disincentivando in tal modo l'effetto di deterrenza postulato dalla regola del *bail-in*.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la proposta di regolamento costituisce uno dei tasselli fondamentali della costruzione *in itinere* dell'Unione bancaria che, a sua volta, rappresenta uno dei pilastri dell'unione economica e monetaria.

Nel condividere, in via generale, la preoccupazione espressa dal relatore nel suo schema di osservazioni, sottolinea comunque l'opportunità che il Governo italiano, nella sede negoziale appropriata, svolga una azione incisiva volta a garantire i diritti dei risparmiatori, soprattutto quando, a livello europeo, si decide di pervenire all'elaborazione di accordi intergovernativi.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) condivide l'impostazione del relatore, evidenziando anche una forte preoccupazione per la tutela di tutte le categorie dei depositanti, non solo di quelli garantiti ai sensi della normativa già in vigore. Pur apprezzando i progressi compiuti con la normativa in esame, ritiene necessario contrastare con maggiore efficacia i comportamenti di alcuni istituti finanziari che hanno preferito modelli di *business* orientati, piuttosto che alla erogazione di credito alle imprese e alle famiglie, al perseguimento di finalità speculative. Sarebbe importante, inoltre, dare seguito alle raccomandazioni, già formulate in contesti sovranazionali, sulla separazione tra attività bancaria orientata al credito e attività bancaria orientata ad altri fini tipicamente speculativi. Preannuncia, quindi, l'astensione della sua parte politica sulla proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) critica la proposta in esame e la limitata tutela dei depositi che essa offre, da considerare una soluzione che non coinvolge pienamente i soggetti responsabili delle situazioni di crisi che potrebbero determinarsi. Occorrerebbe, invece, rafforzare tutto il sistema dei controlli sulle potenziali crisi bancarie, agendo, quindi, in via preventiva ed evitando, in questo modo, i gravi problemi di ordine politico, economico e sociale che si sono verificati anche in questi ultimi

anni. Preannuncia, quindi, l'astensione della sua parte politica sulla proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE interviene raccomandando al relatore la massima considerazione, nello schema di osservazioni, dei rilievi formulati dai senatori intervenuti in merito alla necessità di avere procedure decisionali tempestive, un fondo di risoluzione con risorse adeguate e, per quanto possibile in questa fase, una attenta valutazione dei risvolti del metodo intergovernativo prefigurato per il Fondo.

Si apre, quindi, una breve discussione in merito alla diversità di regime giuridico tra le risorse pubbliche che possono essere impiegate a regime, e risorse pubbliche impiegate nel periodo transitorio, cui partecipano il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), il relatore MOLINARI (*M5S*) e lo stesso PRESIDENTE; infine, il relatore Molinari accoglie alcune proposte di modifica.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi così come riformulato all'esito della discussione e pubblicato in allegato.

Lo schema risulta approvato, con le astensioni, rilevate dallo stesso Presidente, del senatore Candiani e dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

La seduta termina alle ore 14,20.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 520
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende istituire un meccanismo unico di risoluzione delle crisi nel settore bancario, dotato di un organo decisionale centrale, nonché un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, e si colloca all'interno del pacchetto di misure legislative tese a creare un quadro finanziario integrato (cd. «Unione bancaria») e reputate indispensabili per riportare l'Europa sulla via della ripresa economica e della crescita;

tenuto conto che la centralità e l'imprescindibilità della creazione di un meccanismo unico per la gestione delle crisi nel settore bancario sono state più volte ribadite dai principali documenti programmatici elaborati dalle istituzioni dell'Unione, e più in particolare dalla comunicazione della Commissione europea del settembre 2012 «Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria» (COM (2012) 510), dalla Comunicazione della stessa Commissione del novembre 2012 «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo» (COM (2012) 777) e dalla relazione dei quattro Presidenti «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»;

considerato che il Consiglio europeo del marzo 2013 ha auspicato un esame in via prioritaria dell'atto in titolo, onde poter disporre di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM) e delle relative misure di sostegno entro la fine dell'attuale legislatura europea;

valutato che le modalità da seguire per il risanamento e la soluzione delle crisi bancarie sono stabilite dalla proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, sulla quale il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in via definitiva nella sessione di febbraio, e che contiene in particolare disposizioni per la ristrutturazione delle banche dell'UE in gravi difficoltà finanziarie, il mantenimento delle funzioni vitali per l'economia reale e l'allocatione delle perdite e dei costi agli azionisti, ai creditori e ai depositanti non garantiti (al di sopra, dunque, dei 100.000 euro). La proposta di direttiva, quindi, si fonda sullo strumento del *bail-in*, un meccanismo che consente interventi per ripianare le perdite della banca secondo un ordine specifico: dapprima saranno chiamati a rispondere gli azionisti e i creditori non garantiti; i creditori non garantiti o non assicurati saranno posposti ai creditori garantiti; i depositi delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese saranno favoriti rispetto ai depositi delle grandi imprese. I depositi al di sotto dei 100.000

euro saranno sempre garantiti, così come gli stipendi e le pensioni dei dipendenti degli istituti finanziari. Si evita in tal modo di ripianare le perdite dell'istituzione finanziaria mediante addebito alla collettività generale e quindi con risorse pubbliche (c.d. *bail-out*);

considerato che l'adozione del meccanismo del *bail-in* anche per gli enti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico dovrebbe comportare, in astratto, una maggiore responsabilizzazione del *management* e una maggiore focalizzazione delle attività della banca verso quelle a redditività e a rischi normali (l'erogazione di prestiti alle imprese e alle famiglie) piuttosto che non verso quelle a redditività e rischi elevati (come, ad esempio, il *trading* proprietario con finalità speculative);

valutato altresì che, rispetto alla rete di autorità di risoluzione delle crisi individuata dalla proposta di direttiva per tutti gli Stati membri, la previsione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi, dotato di un organo decisionale centrale e di un Fondo unico, recherà benefici fondamentali in termini di rapidità nell'adozione delle decisioni di risoluzione delle crisi, di messa in comune delle competenze, di disponibilità di importanti risorse attraverso il Fondo unico;

tenuto conto dei pareri formulati dal Servizio giuridico del Consiglio e relativi alla base giuridica della proposta di regolamento, nonché alla compatibilità con i trattati UE della delega di poteri attribuita al Comitato per la risoluzione delle crisi;

vista infine l'evoluzione dei negoziati sulla proposta in sede di Consiglio, culminata nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio Ecofin lo scorso 18 dicembre, nonché la posizione comune e il mandato negoziale approvato dalla competente Commissione affari economici e finanziari del Parlamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è individuata nell'art. 114 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Si ricorda, a questo proposito, che il Servizio giuridico del Consiglio ha ritenuto la base giuridica fornita dal citato art. 114 del TFUE complessivamente adeguata, purché, nel funzionamento del Fondo per la risoluzione delle crisi, sia introdotto un meccanismo appropriato per preservare la sovranità di bilancio degli Stati membri: meccanismo che, nel compromesso approvato in sede di Consiglio Ecofin, dovrebbe essere precisato nel dettaglio all'interno dell'accordo intergovernativo relativo al Fondo;

riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto solo un intervento strutturato a livello europeo può assicurare una risoluzione delle crisi delle banche in dissesto contenendo al

minimo le ricadute e agendo con coerenza grazie a un *corpus* unico di norme;

riguardo al principio di proporzionalità, seppur la proposta di regolamento avrebbe potuto portare innegabili valori aggiunti in termini di certezza del diritto e per i benefici economici che dovrebbero derivare da un'azione centralizzata e uniforme di risoluzione delle crisi, in realtà non lo rispetta pienamente perché nessuna certezza può provenire dal demandare ad un accordo intergovernativo, e quindi sostanzialmente rimettendo a valutazioni che saranno frutto di compromessi diplomatici tra Stati membri, proprio una parte assai delicata della materia che si vuole normare perché è stata espunta dalla proposta – con l'intervento dell'Ecofin – la parte relativa al fondo e risoluzione unico. In sostanza, si è sottratto all'ambito applicativo della proposta in esame una parte fondamentale del funzionamento di questo meccanismo.

Nel merito, si sottolinea in primo luogo, e non senza preoccupazione, la fortissima discrepanza tra le posizioni maturate a conclusione dei negoziati in sede di Consiglio e gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo. Si esprime a tal proposito l'auspicio che i due legislatori europei possano raggiungere un compromesso accettabile per entrambi, che consenta l'approvazione della proposta di regolamento entro la conclusione della legislatura europea, e si invita il Governo, in sede di Consiglio, a dare il massimo sostegno alla Presidenza greca dell'Unione nella ricerca di un accordo.

Per quanto concerne l'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi, la proposta utilizza il *bail-in* come strumento principe, onde responsabilizzare pienamente le banche ed evitare il ricorso sistematico al salvataggio statale (*bail-out*). In tale contesto di responsabilizzazione, va peraltro espresso l'auspicio che la ripartizione delle perdite e l'allocatione delle stesse agli azionisti includano forme di tutela per chi detenga quote minime, in analogia con quanto già previsto a garanzia dei depositanti.

Per quanto concerne la procedura decisionale connessa alla risoluzione delle crisi, va accolto con sostanziale favore il potere di iniziativa attribuito alla Banca centrale europea, cui spetterà segnalare al Comitato di risoluzione (oltre che alla Commissione europea e alle autorità nazionali competenti) i casi di forte criticità, mentre desta forte preoccupazione l'attribuzione dei poteri decisionali finali sui piani di risoluzione a diverse Autorità, con un ruolo della Commissione europea di mero controllo. Inoltre desta perplessità l'estrema farraginosità dei meccanismi di *governance* delle risoluzioni bancarie, che possono arrivare a coinvolgere diverse istituzioni, europee e nazionali, con possibili effetti di rallentamento delle decisioni finali e con i possibili effetti di impatto sulla fiducia degli investitori, con inevitabili riflessi sui mercati finanziari.

La Commissione 14^a prende atto della decisione, assunta dal Consiglio Ecofin, di stornare dalla proposta di regolamento la parte relativa all'istituzione e al funzionamento del Fondo unico di risoluzione delle crisi,

demandandola a un accordo intergovernativo. Sottolinea con apprensione il fatto che tale decisione vada in senso opposto rispetto a quel metodo comunitario che, come auspicato tanto nel *Blueprint* della Commissione europea quanto nella relazione dei quattro Presidenti, dovrebbe rappresentare l'architettura su cui edificare un'autentica Unione bancaria.

Ove tuttavia il modello intergovernativo dovesse risultare confermato al termine dei negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo, si invita il Governo a dare piena attuazione al dettato dell'art. 5 della legge n. 234 del 2012, in base al quale esso è tenuto a informare «*tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica*», e a tenere conto degli eventuali atti di indirizzo formulati dalle stesse nella fase di negoziazione degli accordi. In ogni caso, non può non essere sottolineato che l'ammontare delle risorse a disposizione del Fondo unico, pari a 55 miliardi di euro, appare sufficiente a coprire i costi dei fallimenti bancari in piccoli o anche medi Stati membri, mentre rischi sistemici maggiori potrebbero richiedere risorse pubbliche, come già avvenuto nelle crisi del 2008-2011, in cui sono stati utilizzati circa 4.500 miliardi di euro per sostenere il settore finanziario in crisi.

La Commissione esprime infine alcune preoccupazioni sulla dichiarazione sottoscritta dai ministri finanziari in margine al citato Consiglio Ecofin, che ha previsto una «rete di sicurezza» o «paracadute finanziario» comune (il cosiddetto *backstop*), che garantisca, grazie a prestiti ponte finanziati o garantiti con risorse pubbliche, la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali crisi bancarie, nel caso in cui, nella fase di transizione, le risorse del Fondo o dei suoi compartimenti nazionali non risultino sufficienti.

Vi è, infatti, più di una preoccupazione sul fatto che le risorse degli Stati siano chiamate a sanare le deficienze del sistema bancario, addossando alla collettività gli errori degli enti creditizi e di talune imprese di investimenti.

A tale riguardo, si osserva che l'espressa previsione di questa dichiarazione finale mira a preconstituire una sorta di paracadute finanziario che dovrà operare esclusivamente nel caso in cui i rigidi meccanismi del *bail-in* siano già stati positivamente attivati. È invero meccanismo fondante della proposta in esame quello secondo cui vi deve essere un coinvolgimento pieno dei soggetti che hanno avuto una relazione con l'ente finanziario in difficoltà secondo la rigida gerarchia già prima evidenziata. Il *backstop* finanziario dovrà quindi operare solo ad ulteriore – di ultima istanza – garanzia. Si invita peraltro – per quanto riguarda la disciplina a regime – a valutare con estrema attenzione la deroga al meccanismo del *bail-in* prevista dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario (i cui meccanismi si applicheranno anche al SRM) che consente alle autorità nazionali di derogare alla regola del *bail-in* in caso di pericolo per la stabilità sistemica. Tale circostanza po-

trebbe invero disincentivare l'effetto di deterrenza che la regola del *bail-in* postula, consentendo nuovamente l'operare della regola del *bail-out*, e quindi con risorse pubbliche.

Si sottolinea, altresì, come la dichiarazione del Consiglio Ecofin contenga forti elementi di ambiguità, specie per quanto attiene alla possibilità o meno di utilizzare all'uopo, come auspicato *in primis* dal Parlamento europeo, lo stesso Meccanismo europeo di stabilità, non permettendo così di recidere pienamente il circolo vizioso tra debiti bancari e debiti sovrani.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Messaud Romdhani, direttore del Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Messaud Romdhani, direttore del Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), sulla vicenda dei tunisini dispersi nel settembre 2012

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 dicembre scorso.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare la personalità presente all'audizione, rivolge un saluto alle organizzazioni che hanno reso possibile tale audizione. Ricorda altresì di essersi occupato in passato di questioni analoghe a quelle che oggi saranno illustrate.

Messaud ROMDHANI, direttore del *Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux*, ricorda che gli avvenimenti, comunemente conosciuti come «primavera araba», occorsi nell'inverno del 2011 avevano alimentato in molti tunisini la speranza di importanti, sostanziali e positivi cambiamenti. Tali speranze sono andate rapidamente deluse ed è mancato l'aiuto tanto atteso da parte delle Nazioni europee, benché esse apprezzassero quanto stava avvenendo in Tunisia e in molti altri Paesi arabi. Tutto ciò è stato all'origine di un rinnovato flusso migratorio dalla Tunisia verso l'Europa, in particolare l'Italia, che ha causato tante sofferenze tra le quali, va ricordato, la situazione drammatica di tante persone che si trovano nei campi di trattenimento africani, in particolare Shousha. Per quanto riguarda l'oggetto specifico dell'audizione, è noto che tra il 6 e il 7 settembre 2012 vi è stato un naufragio nel tratto di mare tra la Tunisia e l'Italia, che ha coinvolto una imbarcazione con un numero di persone a bordo tra cento e centocinquanta. Tra di loro 56 avrebbero raggiunto Lampedusa, ma se ne sono perse le tracce. La società civile tunisina rappresentata dal *Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux* chiede che le autorità italiane vogliano comunicare i nomi delle persone soccorse in occasione di quel naufragio e l'identità dei corpi recuperati; chiede inoltre che sia costituita una commissione mista con rappresentanti della società civile italiana e tunisina, rappresentanti delle autorità italiane e tunisine, esperti indipendenti e designati dai familiari delle vittime, la quale faccia luce sull'episodio; chiede di sapere se le autorità italiane abbiano trasmesso informazioni riguardo al naufragio, in particolare sulle persone decedute; chiede di conoscere se vi siano accordi bilaterali segreti fra l'Italia e la Tunisia e il loro eventuale contenuto; rivolge infine un appello alla società civile italiana e al Governo italiano affinché si adoperino per l'affermazione dei diritti fondamentali in Tunisia.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), nell'auspicare che le richieste del professor Romdhani siano accolte, chiede un chiarimento circa eventuali intese segrete tra l'Italia e la Tunisia.

La senatrice SIMEONI (*M5S*), nel ricordare di essersi recata in Tunisia prima della «primavera araba», chiede quali misure siano state adottate dalla autorità tunisine per evitare che imbarcazioni cariche di migranti lascino la Tunisia a rischio di tante vite.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*), nell'unirsi all'auspicio del senatore Lo Giudice, chiede dettagli riguardo alla situazione riscontrata nei campi, in particolare sulla situazione di donne e bambini.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel domandare se vi sia la possibilità che qualcuno dei 56 sopravvissuti abbia volutamente fatto perdere le proprie tracce, chiede sulla base di quali elementi si possa ipotizzare la presenza di accordi bilaterali segreti tra Italia e Tunisia. Chiede infine la valutazione del professor Romdhani in ordine alla nuova Costituzione tunisina.

Il presidente MANCONI (*PD*) chiede se il professor Romdhani vuol approfondire l'aspetto relativo alla possibilità che qualcuno dei 56 sopravvissuti possa essersi volontariamente allontanato e se sia a conoscenza di episodi simili; chiede anche ulteriori delucidazioni sulla presenza di eventuali accordi segreti tra Italia e Tunisia.

Il professor ROMDHANI ricorda di aver sentito parlare di accordi segreti sicuramente tra l'Italia e la Libia di Gheddafi; è probabile che accordi simili siano intervenuti tra la Tunisia e i paesi europei, in particolare l'Italia. La società civile tunisina non è messa nelle condizioni di sapere alcunché al riguardo. Sottolinea che l'attuale flusso migratorio dalla Tunisia non è dovuto a fattori di ordine pubblico bensì alla disastrosa situazione economia. Quanto alla nuova Costituzione tunisina, va dato atto che essa costituisce un progresso significativo, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che ciò è stato reso possibile soprattutto grazie alle pressioni della società civile tunisina.

Il presidente MANCONI assicura che saranno adottate iniziative appropriate per accertare da un lato quanto possibile relativamente al naufragio del settembre del 2012, dall'altro se vi siano effettivamente patti segreti tra l'Italia e la Tunisia che riguardano i flussi migratori. Ringrazia infine la personalità convenuta in audizione e i senatori presenti per la partecipazione al dibattito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

C. 1921 Governo

Parere alla II Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, illustra sommariamente il contenuto del provvedimento, sottolineando come lo stesso interessi la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali per un profilo limitato, e cioè in quanto, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati di cui all'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami e, per quanto riguarda le regioni, comprendendo tra questi soggetti, oltre al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche i garanti regionali o locali. In linea con la disposizione citata, che sostanzialmente riconosce l'esistenza di possibili garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali. Nella relazione tecnica

che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 accompagna il disegno di legge in esame, il Governo osserva che la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio». Premesso di condividere questa valutazione, ritiene che si potrebbe nondimeno suggerire alla Commissione di merito di specificare che i garanti regionali o locali sono chiamati in causa dalle disposizioni del decreto solo «ove previsti», e quindi senza obbligo di provvedere alla loro istituzione.

Quindi, considerato il poco tempo a disposizione della Commissione per la seduta, deposita agli atti una relazione introduttiva con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) novella l'articolo 275-*bis* del codice, stabilendo che, se viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il giudice deve sempre prescrivere il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici – il cosiddetto braccialetto elettronico, – salvo che, a seguito della valutazione concreta del caso, ritenga che le stesse non siano necessarie. Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 novellano l'articolo 678 del codice, consentendo il ricorso a una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

L'articolo 2 riformula l'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), trasformando in autonoma fattispecie di reato quella che prima costituiva una circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti: la cosiddetta attenuante legata alla lieve entità. La modifica sottrae il piccolo spaccio alla comparazione delle circostanze operato dal giudice ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, che può portare a risultati sanzionatori considerati eccessivi dal Governo.

L'articolo 2 interviene inoltre sulla disciplina dell'affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcolodipendenti – il cosiddetto affidamento in prova in casi particolari – abrogando il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.

L'articolo 3 novella l'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975. In particolare, la disposizione amplia l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo in via amministrativa da parte dei detenuti e degli internati; prevede maggiori garanzie per i detenuti nel procedimento di reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza, in particolare superando il precedente procedimento camerale, introducendo un giudizio per l'ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell'amministrazione penitenziaria e ampliando l'oggetto dei reclami davanti al magistrato; innalza da tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e rafforza i poteri del magistrato di sorveglianza per l'applicazione dell'affidamento in prova in via di urgenza; e disciplina i controlli elettronici a distanza – il già ricordato braccialetto elettronico – da eseguire su soggetti in detenzione domiciliare.

L'articolo 4 introduce una misura temporanea (denominata liberazione anticipata speciale) destinata a incrementare i flussi in uscita dal carcere. Per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, è estesa da 45 a 75 giorni per semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. L'ulteriore sconto di pena viene applicato a seguito di una valutazione del magistrato di sorveglianza sulla «meritevolezza» del beneficio.

L'articolo 5 interviene sulla legge n. 199 del 2010 per stabilizzare la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Tale misura era destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2013.

L'articolo 6 interviene sul testo unico delle leggi in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. In particolare, la disposizione amplia il campo di possibile applicazione della misura in questione e delinea i diversi ruoli di direttore del carcere, del questore e della magistratura di sorveglianza, in modo da prevedere una velocizzazione delle procedure di identificazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituito da un collegio da tre membri, di cui un presidente, che restano in carica per cinque anni, non prorogabili, e che sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il Garante ha funzioni di vigilanza e può formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata; inoltre deve trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 8 differisce per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore – crediti d'imposta e sgravi contributivi – previste per le imprese e le cooperative sociali che assumano detenuti e internati.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia**C. 1941 Governo, approvato dal Senato**

Parere alla VI Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo NACCARATO (*NCD*), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il decreto-legge in titolo l'11 dicembre scorso, nel testo iniziale, in occasione della sua discussione presso la 6^a Commissione del Senato. In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con due osservazioni.

Illustra quindi sommariamente il contenuto del provvedimento, depositando agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce che l'articolo 1 è stato lievemente modificato dal Senato, nei termini di cui dirà. L'articolo prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non è dovuta per tutta una serie di immobili elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziati risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Il Senato ha innanzitutto posticipato il termine per il versamento, che nel testo iniziale era fissato al 16 gennaio 2014; ha inoltre aggiunto un comma 12-*bis* che prevede che non si applichino sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, a condizione che la differenza sia saldata entro il termine del 24 gennaio 2014.

L'articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta, non è stato modificato dal Senato.

L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici ed è stato oggetto di diverse modifiche da parte del Senato. Si ricorda che il comma 1 stabilisce in sostanza che per gli immobili pubblici venduti a trattativa privata (ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) è ammessa la sanatoria di eventuali irregolarità edilizie anche dopo il trasferimento di proprietà, entro un anno dal trasferimento.

Il decreto-legge in esame amplia il numero degli immobili pubblici suscettibili di alienazione, prevedendo che debbano essere ad uso «prevalentemente» non abitativo, mentre prima dovevano essere immobili «ad uso non abitativo».

Inoltre il decreto ha ampliato la facoltà di alienazione degli immobili in questione, estendendola, con le modalità già previste (trattativa privata e anche in blocco), anche agli immobili degli enti territoriali. Si prevede pertanto che gli enti territoriali interessati individuino con apposita deli-

bera gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento degli immobili in questione nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Il ministro dell'economia e delle finanze, Saccomanni, nel corso di un'audizione svolta al Senato il 13 dicembre 2013, ha affermato che con la norma in esame il Governo intende favorire la dismissione di immobili da parte degli enti territoriali, i quali potranno così contribuire al consolidamento dei conti pubblici. Recependo la norma in esame, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013 ha già autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la regione Lombardia a vendere gli immobili individuati con le delibere assunte dagli stessi enti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consenta l'identificazione del soggetto (persone fisiche o società) che ne detiene la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Il comma *2-bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguarda i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR s.p.a. (il nome esteso della società è Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio). La norma prevede che i fondi in questione finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma *2-ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

I commi da *2-quater* a *2-septies*, inseriti dal Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o conferimento alla predetta SGR dei beni da sottoporre a tutela. È previsto che tali norme, tuttavia, non debbano comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.

L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Il provvedimento è stato modificato al comma 2. Il comma autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a se-

guito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 25.000 ciascuna: il testo iniziale, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva che le quote fossero di 20.000 euro.

Quanto alle categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, il Senato ha precisato che le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono avere necessariamente sede legale in Italia – e quindi non più anche in uno Stato membro dell'Unione europea – e devono avere inoltre l'amministrazione centrale in Italia. In caso di perdita del requisito della sede legale o della amministrazione centrale in Italia, i soggetti detentori delle quote dovranno venderle e fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto. Si tratta di una modifica che tiene conto di un'esigenza che – per quanto estranea ai profili di sua competenza – era stata evidenziata anche nel dibattito svolto nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dall'elenco dei soggetti che possono detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia il Senato ha poi escluso i fondi pensione. Il Senato ha inoltre rivisto il limite di quota massima che può essere posseduta da ciascun partecipante, abbassandola al 3 per cento, e ha previsto che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle partecipazioni al proprio capitale.

L'articolo 5, che interviene sugli organi della Banca d'Italia, non è stato modificato dal Senato.

L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. Il Senato ha apportato diverse modifiche al testo. In particolare, ha previsto una norma che autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale, precisando che il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti.

Il Senato ha previsto inoltre che il nuovo statuto della Banca d'Italia, deliberato il 23 dicembre 2013 e approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, entri in vigore il 31 dicembre 2013 e che il bilancio della Banca per l'anno 2013 sia redatto secondo le relative disposizioni.

Non sono stati infine modificati l'articolo 7, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, e gli articoli 8 e 9, che dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento e alla data della sua entrata in vigore.

In conclusione, ricorda che il parere espresso dalla Commissione l'11 novembre 2013 sul testo iniziale del Governo conteneva due osservazioni. La prima osservazione era stata introdotta su proposta del senatore Dalla Zuanna, il quale aveva fatto notare che, qualora si decida alla fine di esonerare il contribuente anche dalla cosiddetta mini IMU, si rischierebbe di penalizzare i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota, magari proprio a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta. Con la seconda osservazione, introdotta su proposta del senatore Ranucci, si suggeriva

di prevedere che le sanatorie di irregolarità edilizie fossero in ogni caso avviate già dagli enti pubblici proprietari degli immobili oggetto di dismissioni, fermo restando il potere degli acquirenti privati di provvedervi anche dopo l'alienazione, e questo per limitare ulteriormente il deprezzamento degli immobili.

Ritenendo che entrambe le osservazioni possano essere ribadite, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) esprime l'avviso che la prima osservazione potrebbe considerarsi superata, visto che non è in discussione l'eliminazione della cosiddetta «mini IMU» da pagare entro il 26 gennaio. Quanto alla seconda osservazione, manifesta il timore che prevedere che la sanatoria delle irregolarità sia avviata dagli enti pubblici proprietari degli immobili prima della dismissione costituisca più un ostacolo alle alienazioni che un vantaggio in termini di prezzo, e questo perché c'è il rischio che in molti casi gli enti pubblici non si attivino per curare le pratiche di sanatoria.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) sottolinea che la seconda osservazione non è nel senso che la sanatoria delle irregolarità edilizie debba essere necessariamente espletata dagli enti pubblici prima delle alienazioni, bensì nel senso che questi debbano il più possibile avviare le relative pratiche, in modo da sgravare l'acquirente da quest'onere e da limitare di conseguenza il deprezzamento del bene, fermo restando che, se non l'avrà già fatto l'ente, l'acquirente potrà chiedere la sanatoria, nei termini previsti dal decreto, anche dopo il trasferimento di proprietà del bene.

Il senatore Paolo NACCARATO (*NCD*), *relatore*, conferma la sua proposta di parere, ritenendo che la prima osservazione possa essere mantenuta in quanto si limita ad evidenziare un problema eventuale; quanto alla seconda osservazione, condivide le considerazioni del deputato Ranucci.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

C. 1920 Governo

Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera

(Rinvio dell'esame)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, considerato che la Commissione non deve esprimere il parere sul decreto-legge in titolo necessariamente nella seduta di oggi; che sono d'altra parte all'ordine del giorno provvedimenti rispetto ai quali l'espressione del parere deve invece avvenire necessariamente oggi, in quanto gli stessi sono iscritti nei calendari dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato a partire da lunedì prossimo; e che il provvedimento in titolo reca un contenuto particolarmente ampio e complesso, propone di rinviare l'esame del decreto alla prossima seduta.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, dichiara di non avere nulla in contrario a che l'esame sia rinviato e deposita informalmente una relazione sul provvedimento, che si riserva di esporre nella prossima seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

S. 1214 Governo

Parere alla 1ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, dopo aver ricordato che le disposizioni del decreto in esame intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o differendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, ed aver sommariamente riferito in merito alle diverse materie toccate dal provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione, con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, interviene in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 conserva anche per i posti disponibili per il 2014 la possibilità di accesso alle qualifiche in questione tramite procedura concorsuale con valutazione per soli titoli. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione della previsione secondo cui la spesa per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri o gli uffici della Presidenza del Consiglio resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la previsione che non si applichi il limite di massimo di cinque unità per i comandi di personale di livello dirigenziale del Corpo presso altra amministrazione.

Il comma 3 dà facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le amministrazioni già autorizzate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

I commi 6 e 7 prevedono che la trasmissione, da parte delle amministrazioni interessate, dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, valga come rispetto del termine per la sua adozione. Le amministrazioni in questione sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché determinati enti pubblici. Per l'effettiva adozione dei regolamenti, il termine è ora posticipato al 28 febbraio 2014. Si prevede anche che, per le amministrazioni che abbiano già provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, sia prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi, la cui scadenza era in precedenza prevista al 31 dicembre 2013.

Il comma 7 prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Il comma 8 differisce dal 2014 al 2015 l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnologico dell'Arma dei Carabinieri; conseguentemente, prevede che per tutto il 2014 l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri non operi in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ridefinite per il triennio 2014-2016 le disposizioni che correlano le assunzioni e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 la disposizione in base alla quale gli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione quali indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate non possono eccedere gli importi risultanti come spesi per la stessa finalità alla data del 30 aprile 2010.

I commi 11 e 12 prorogano al 2016 le disposizioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 – che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza – che attribuiscono in via transitoria al Comandante generale del Corpo la determinazione delle aliquote di valutazione nonché delle promozioni.

Il comma 13 differisce al 1° gennaio 2015, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, la decorrenza delle disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.

L’articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 2012 e l’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 2012, che dispongono in materia di operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell’isola del Giglio; proroga altresì l’efficacia dei provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle suddette ordinanze.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l’ufficio del commissario *ad acta* previsto dall’articolo 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Parimenti viene prorogato il potere del commissario *ad acta* di provvedere, previa ricognizione delle pendenze, alla consegna di tutti i beni, le trattazioni e i rapporti in capo alle amministrazioni subentranti.

Il comma 3 proroga di quattro mesi l’incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 4 modifica il decreto-legge n. 74 del 2012. La lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine – già previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma che il 20 maggio e il 29 maggio 2012 ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, debbono essere entrati in esercizio per poter beneficiare degli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012; in secondo luogo, posticipa parimenti al 31 dicembre 2014 il termine – anch’esso previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 debbono entrare in esercizio per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. La lettera b) proroga al 31 dicembre 2014 l’applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero nelle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 5 proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo: si tratta del termine che l’articolo 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell’incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è disposta

in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché dei mandati di pagamento effettuati.

I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione per il 2014 dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune dell'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.

Il comma 8 proroga di un anno il termine per la restituzione del debito per quota capitale esistente al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti dalla loro attività per il sisma del maggio 2012.

L'articolo 3, comma 1, conferma per il 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 la possibilità di impiego – a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria – di guardie giurate che non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico pratici, ma che comunque abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014 il termine, che era fissato al 1° gennaio 2013, di decorrenza dell'efficacia di alcune previsioni in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati recate dal decreto-legge n. 5 del 2012.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

L'articolo 4, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine è previsto che sia emanato un decreto ministeriale per la regolamentazione delle predette attività.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e quello entro il quale l'aggiornamento automatico dei medesimi diritti al tasso di inflazione programmato non si applica in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

Il comma 3 sposta al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base al quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve recare le disposizioni attuative previste per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio veicolo con conducente.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 il termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Il comma 6 consente, fino al predetto termine, al contraente generale di dimostrare il possesso dei requisiti a mezzo copia conforme dell'attestazione SOA.

Il comma 7 proroga di ulteriori sei mesi, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, il mantenimento in esercizio in via transitoria degli impianti a fune di cui la legge prevede l'ammodernamento.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2014 la moratoria per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nelle aree ad alta tensione abitativa.

L'articolo 5, comma 1, posticipa di due anni, al 1° gennaio 2015, la decorrenza di applicazione delle norme che, ai sensi della disciplina dell'Unione europea, prevedono che la produzione della mozzarella di bufala campana messa in commercio con il marchio di denominazione di origine protetta debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

Il comma 2 posticipa al 30 giugno 2014 la decorrenza di applicazione della disciplina in merito alla revisione obbligatoria delle macchine agricole.

L'articolo 6 proroga una serie di termini in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il comma 1 proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.

Il comma 2 posticipa di un anno – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 – il termine entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.

Il comma 3 proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata siano stati sospesi dall'autorità giudiziaria. Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione.

Il comma 4 conserva in bilancio per un altro anno le somme relative al progetto «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, prevedendone la riassegnazione al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. I successivi commi 5 e 6 dispongono per gli aspetti di regolazione contabile.

L'articolo 7 proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco: si tratta della revisione che deve essere definita con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.

Il comma 2 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro per il 2014 alla società Italia Lavoro S.p.A. come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il periodo transitorio nel quale – nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – è ancora possibile esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento secondo la vecchia normativa.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 214 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

I commi 4 e 5 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali.

Il comma 8 interviene sul medesimo decreto legislativo al fine di posticipare di un anno, per gli enti pubblici, l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Il comma 9 prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 10 estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà – già concessa alle amministrazioni centrali limitatamente al triennio 2011-2013 – di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziato sulle missioni di spesa.

Il comma 11 proroga per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del ministro competente, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di bilancio.

Il comma 12 prevede che il ministro dell'economia e delle finanze possa esercitare anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà di prorogare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Il comma 13, al fine di assicurare la continuità della gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni ministeriali a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

Il comma 14 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che dovrà disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale avvenga ancora in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Il comma 15, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, proroga la validità del contratto sottoscritto il 24 marzo 2010 per la gestione del predetto servizio integrato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine di decorrenza del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con Potere calorifico inferiore (Pci) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine conclusivo – già più volte prorogato – della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale nel territorio della regione Campania le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano a essere gestite dai comuni, in deroga alla disciplina che ha previsto il subentro delle province in tali funzioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'otto per cento.

L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico-alberghiere aventi le caratteristiche indicate nella norma.

L'articolo 12, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che, nell'ultima valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni compiuta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, risultano aver conseguito ricavi superiori all'otto per cento di detto valore economico, nonché per le imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiore al 40 per cento nel settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.

L'articolo 13, comma 1, prevede una deroga – comunque non oltre il 31 dicembre 2014 – alla normativa europea circa l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La deroga opera qualora l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento. In tal caso, si prevede che il servizio sia espletato, fino al subentro del nuovo gestore, dal gestore o dai gestori già operanti.

Il comma 2 prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio affinché provveda entro il 31 dicembre 2014 agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento. Il potere prefettizio sostitutivo «scatta» al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo; ovvero la stessa mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il comma 3 prevede – in via 'sanzionatoria' – che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione alla data del 31 dicembre 2014 degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali.

In conclusione, ritenendo che il merito delle disposizioni sulle quali il decreto interviene per prorogare o differire termini non possa essere, in questa sede, oggetto di discussione e che in altre parole l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo non possa essere la sede per affrontare la questione dell'eventuale lesione, da parte delle disposizioni che contengono i termini prorogati o differiti, di competenze riconosciute alle autonomie territoriali dalla Costituzione, propone di formulare un parere favorevole, con le premesse testé illustrate (*vedi allegato 3*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, premesso di condividere in linea di principio il ragionamento del relatore e la sua proposta di parere, osserva che, peraltro, non può escludersi che una lesione della sfera di autonomia delle istituzioni territoriali si determini anche solo per effetto di una proroga di termini.

Michele DELL'ORCO (*M5S*) chiede una breve sospensione della seduta, per poter valutare la proposta di parere del relatore.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà dopo cinque minuti.

La seduta, sospesa alle ore 8,25, riprende alle ore 8,30.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

S. 1215 Governo

Parere alla 5ª Commissione del Senato.

(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, soffermandosi in modo particolare sulle misure che appaiono di più diretto interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce, più in dettaglio, che il comma 1 dell'articolo 1 rinvia dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 l'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2014 concernenti l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni (commi 33 e 529 dell'articolo unico della legge di stabilità).

Il comma 2 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. La lettera *a*) interviene sul comma 139, concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, per prevedere che, ai fini delle detrazioni di imposta relative alle spese per l'acquisto di mobili, queste spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La lettera *b*) interviene al comma 434, concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale, sopprimendo la previsione secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.

La lettera *c*) interviene sul comma 514, in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

La lettera *d*) interviene sul comma 573, concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La lettera *e*) interviene sul comma 680, secondo periodo, concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014, ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013, non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

L'articolo 2, comma 1, anticipa dal 31 dicembre al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio della facoltà di recesso, da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013; prevede inoltre che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in questione vada esercitato entro 180 giorni, anziché entro 30 giorni. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto nell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

L'articolo 2, ai commi da 3 a 5, reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 semplifica il

trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni stessi; il comma 4 semplifica la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Viene soppresso il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario – finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro – e viene istituito in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013,

dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria.

Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 «Patto per Roma» e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata», previa validazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

L'articolo 6 reca disposizioni di interesse delle province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013; alle riduzioni da apportare al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca disposizioni in favore della regione Sardegna, in connessione con gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione

nel novembre 2013. Nello specifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati – ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013, che ha sospeso i termini per l’adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna – siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro.

I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

In conclusione, dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento e aver fatto presente che la Commissione può esprimere il suo parere anche nella prossima seduta, si riserva di formulare una proposta di parere in quell’occasione e propone quindi di aggiornare la discussione.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale

Testo unificato C. 957 e abb.

Parere alla II Commissione della Camera.

(Esame e conclusione – Parere di nulla osta)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia della Camera il parere sulle proposte di legge C. 957 e C. 1814, avverte che il testo unificato in titolo è il testo che la Commissione di merito ha adottato come testo base, precisando che lo stesso potrebbe essere modificato a seguito dell’eventuale approvazione di emendamenti in sede referente. Peraltro, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea della Camera a partire da lunedì prossimo (20 gennaio) e la Commissione di merito dovrebbe quindi concludere i suoi lavori in tempo utile a consentire il rispetto di quel termine, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, a meno di tornare a riunirsi prima di lunedì, debba esprimere il proprio parere nella seduta di oggi, sul testo base.

Il senatore Mauro DEL BARBA (*PD*), *relatore*, conviene con il presidente quanto all'opportunità che la Commissione esprima il suo parere nella seduta di oggi, sul testo base, anche in considerazione del fatto che il provvedimento interviene fondamentalmente in materia penale, per rafforzare la tutela dell'ambiente, e non incide quindi su profili di diretta competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; del resto, il testo base in esame nasce come testo unificato di più proposte di legge, non tutte le quali sono assegnate per il parere alla Commissione.

Ciò premesso, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce più in dettaglio che, nel testo attuale, il provvedimento in titolo si compone di un solo articolo, composto di più commi. In particolare, il comma 1 novella il codice penale introducendovi un nuovo titolo *VI-bis*, concernente i delitti contro l'ambiente, composto da sei nuovi articoli (da *452-bis* a *452-septies*).

Il primo dei nuovi articoli (art. *452-bis*) introduce il delitto di inquinamento ambientale. Si prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 10 mila a 150 mila euro per chiunque – in violazione di disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, o comunque dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

L'articolo *452-ter* prevede invece il delitto di disastro ambientale. È punito con la pena della reclusione da 4 a 20 anni chiunque – parimenti in violazione di disposizioni poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale viene definito dalla proposta come «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

L'articolo *452-quater* prevede che se uno dei fatti delittuosi anzidetti è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo alla metà.

L'articolo *452-quinquies* individua alcune circostanze aggravanti. In particolare, quando i reati sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del codice penale) diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di uno dei nuovi reati, le pene previste per gli associati sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono altresì aumentate da un terzo fino alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando poi l'associazione per delinquere sia di tipo mafioso (articolo 416-*bis*) e sia finalizzata a commettere uno dei nuovi reati ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'articolo 416-*bis* per gli associati sono aumentate (non è specificata nel testo la misura).

L'articolo 452-*sexies* disciplina una forma di «ravvedimento operoso», prevedendo una diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

È prevista la sospensione del corso della prescrizione se il giudice su richiesta dell'imputato dispone la sospensione del processo per un tempo congruo a consentire di completare la collaborazione dell'imputato.

L'articolo 452-*septies* prevede poi che, in caso di condanna per i nuovi delitti o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale: il cosiddetto patteggiamento), è sempre disposta la confisca delle cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. Quando la confisca di beni non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente nella disponibilità diretta o indiretta del condannato e ne ordina la confisca.

Il comma 2 prevede che la confisca dei proventi del reato o di beni equivalenti è prevista anche in caso di condanna o di patteggiamento della pena per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), vale a dire per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 4 raddoppia i termini per la prescrizione dei reati ambientali.

Il comma 5 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni), con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il decreto in questione ha stabilito il principio secondo cui gli enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia, o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in questione. L'ente non risponde invece se le persone di cui sopra hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La proposta di legge in esame prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie anche in caso di commissione, da parte dei soggetti sopra ricordati, di uno dei reati ambientali.

In conclusione, propone di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 4*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che la tutela dell'ambiente, per quanto attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, presenta anche profili di competenza delle regioni, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso del provvedimento in esame, peraltro, come rilevato dal relatore, è senz'altro prevalente la materia dell'ordinamento penale, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, e la proposta di parere del relatore è quindi, a suo giudizio, condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale

S. 120 e S. 370

Parere alla 8ª Commissione del Senato

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver avvertito che il relatore, senatore Caridi, ha chiesto di poter disporre di più tempo per la predisposizione della sua proposta di parere, propone di aggiornare la discussione. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (C. 1921 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1921, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», in corso di discussione presso la II Commissione della Camera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e lettera *e*) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;

l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;

in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio»;

potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, dopo le parole «i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti», e all'articolo 7, dopo le parole «i garanti territoriali», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: «ove previsti», in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1941, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso l'11 dicembre scorso alla 6^a Commissione del Senato sul testo iniziale del provvedimento;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame;

a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili pubblici – compresi quelli degli enti territoriali – a società la cui struttura non consenta l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo; è parimenti vietato, e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento, l'utilizzo, nelle alienazioni immobiliari in questione, di società anonime aventi sede all'estero; e sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari;

rilevata l'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici og-

getto di dismissione siano, ove possibile, avviati già dagli enti proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione;

espresso il timore che, nell'ipotesi in cui anche l'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1 sia soppressa, risultino di fatto penalizzati i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le sanatorie di cui all'articolo 3, comma 1, siano avviate già dagli enti titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) in caso di soppressione anche dell'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.

ALLEGATO 3

**DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(S. 1214 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1214, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», in corso di discussione presso la 1^a Commissione del Senato;

rilevato che le disposizioni del provvedimento intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o differendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, il cui merito non è, in questa sede, oggetto di discussione;

nel presupposto che le predette disposizioni legislative rispettino le competenze riconosciute alle autonomie territoriali dal titolo V della parte II della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (testo unificato C. 957 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 342, C. 957 e C. 1814, in corso di discussione presso la II Commissione della Camera, recante: «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale»;

considerato che il provvedimento interviene nelle materie «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione riservano alla competenza legislativa statale,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Roberto FICO

indi del vicepresidente
Giorgio LAINATI

indi del presidente
Roberto FICO

Intervengono, per AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi il dottor Mario Paolinelli e la dottoressa Eleonora Di Fortunato; per il Movimento difesa del cittadino il dottor Antonio Longo e l'avvocato Francesco Luongo; per il Codacons l'avvocato Marco Ramadori.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mario PAOLINELLI, *vicepresidente di AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi*, ed Eleonora DI FORTUNATO, *portavoce di AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi*, svolgono una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Michele ANZALDI (PD) e i senatori Antonio Fabio Maria SCAVONE (GAL) e Alberto AIROLA (M5S).

Mario PAOLINELLI, *vicepresidente di AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi*, ed Eleonora DI FORTUNATO, *portavoce di AIDAC-Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi*, rispondono ai quesiti posti.

Dopo interventi dei deputati Michele ANZALDI (PD) e Bruno MOLEA (SCpI), e dei senatori Federico FORNARO (PD) e Alberto AIROLA (M5S), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *vicepresidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio LONGO, *presidente del Movimento difesa del cittadino*, e Francesco LUONGO, *vicepresidente del Movimento difesa del cittadino*, svolgono una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio ROSSI (SCpI), Alberto AIROLA (M5S) e Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut), e il deputato Michele ANZALDI (PD).

Antonio LONGO, *presidente del Movimento difesa del cittadino*, e Francesco LUONGO, *vicepresidente del Movimento difesa del cittadino*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Codacons

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marco RAMADORI, *presidente del Codacons*, svolge una relazione al termine della quale interviene il senatore Maurizio ROSSI (SCpI).

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'avvocato Ramadori, dichiara conclusa l'audizione.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore Antonio Fabio Maria SCAVONE (*GAL*), al quale Roberto FICO, *presidente*, risponde.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Amb. Giampiero Massolo
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Giampiero Massolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

(notturna)

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,05.

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), gen. Arturo Esposito

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il generale Esposito per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Ugo SPOSETTI (*PD*), le senatrici Laura BIGNAMI (*M5S*) e Raffaella BELLOT (*LN-Aut*), i deputati Carla RUOCCO (*M5S*) ed Enrico ZANETTI (*SCpI*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Marco DI CAPUA, *vice direttore vicario dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Befera e il dottor Di Capua, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non si sono svolti:

Indagine conoscitiva sulla povertà minorile

Audizione del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Maria Chiara Carrozza

Deliberazione di una indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VITELLI (*SCpI*).

Esame del piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato prende atto

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 15 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, per la disponibilità dimostrata.

Alessandro PAJNO, *Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato*, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertagli di intervenire nell'indagine conoscitiva, svolgendo un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno per la organica relazione svolta, soffermandosi su taluni aspetti.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Mino TARICCO e Fabio LAVAGNO (*SEL*) e la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), che esprimono unanime apprezzamento per la sistematica relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il Presidente Pajno ad intervenire.

Alessandro PAJNO, *Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente Pajno e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

